

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 novembre 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 368. Sentenza 5 - 14 novembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prevista utilizzabilità della denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i vincoli posti da atti comunitari in attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) e censurata mancanza del potere della Regione di emanare la norma impugnata in base al riparto interno delle competenze - Carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, della seconda questione - Conseguente esame di essa per prima.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1.
- Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo, secondo, lettere *e*), *l*) ed *r*), e quinto; decisione del Consiglio 23 novembre 1993, n. 93/724/CE; regolamenti (CE) 29 aprile 2002, n. 753/2002, 9 agosto 2004, n. 1429/2004, 4 aprile 2007, n. 382/2007, 29 aprile 2008, n. 479/2008; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, comma primo, n. 2; Accordo TRIPs (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilità della disposizione censurata alla materia dell'agricoltura statutariamente attribuita alla Regione e riferimento, in funzione dimostrativa, alle materie di competenza statale di cui alla lettera *r*), nonché (implicitamente, ma univocamente) alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione - Eccezioni di inammissibilità della questione proposte sotto più profili dalla difesa regionale - Reiezione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere *e*), *l*) ed *r*), e quinto; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2

Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralità di materie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordinamento civile) - Illegittimità costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonché della questione di compatibilità comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *e*), *l*) ed *r*); Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2; (Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo e quinto).....

N. 369. Sentenza 5 - 14 novembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Turismo - Regione Lombardia - Servizio di ospitalità turistica «bed & breakfast» - Previsione, in caso di esercizio dell'attività di «bed & breakfast» in edificio condominiale, della previa approvazione dell'assemblea di condominio - Incidenza della norma regionale sui rapporti tra condomini e condominio - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

- Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15, art. 45, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera l), (art. 3).

Pag. 22

N. 370. Sentenza 5 - 14 novembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.

- Legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, art. 3, comma 1; legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, art. 12, comma 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Eccepita inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- Legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, art. 3, comma 1; legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, art. 12, comma 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma lettera l).

Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, art. 3, comma 1; legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, art. 12, comma 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

» 24

N. 371. Sentenza 5 - 14 novembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure formulate in relazione alle norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (e delle relative disposizioni di attuazione) o, in alternativa, agli artt. 117 e 118 della Costituzione - Riconducibilità esclusivamente all'art. 117 della Costituzione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, n. 10) e 16.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Prospettata riconducibilità, alternativamente, alla materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali, all'ambito dell'organizzazione sanitaria locale o alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza - Esclusione - Prevalente incidenza sulla materia della tutela della salute, di competenza ripartita tra Stato e Regioni.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento amministrativo - Questioni non attinenti al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 97.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1.
- Costituzione, art. 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e delle Province autonome di garantirne il corretto esercizio da parte delle strutture sanitarie, secondo criteri generali - Dedotta lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento - Esclusione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4, seconda parte.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari tramite l'acquisto, la locazione, e la stipula di convenzioni - Previsto parere «vincolante» del Collegio di direzione o di una commissione paritetica a livello aziendale - Carattere dettagliato ed autoapplicativo di tale prescrizione - Eccessiva compressione della potestà di Regioni e Province autonome in ordine alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione intramuraria - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4, prima parte.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Stipula di convenzioni per l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari - Fissazione del termine (di diciotto mesi dal 31 luglio 2007) per l'autorizzazione da parte delle Regioni e Province autonome - Previsione di dettaglio lesiva della potestà legislativa ad esse spettante - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 10.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di predisporre un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, e relative modalità di pubblicazione e informazione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria - Modalità di pubblicazione e informazione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata limitazione, attraverso norme di dettaglio, della potestà di autonoma disciplina del servizio pubblico da parte della Provincia in relazione alla materia della tutela della salute - Esclusione - Non fondatezza della questione

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria - Procedura di approvazione - Limitazione, attraverso norme di dettaglio, della potestà legislativa di Regioni e Province autonome - Illegittimità costituzionale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione per grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti - Denunciata lesione dell'autonomia regionale e provinciale - Esclusione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione per grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti - Prevista preclusione, per le Regioni o Province inadempienti, dell'accesso ai finanziamenti statali integrativi dei livelli essenziali di assistenza - Disposizione di dettaglio direttamente incidente sulla organizzazione sanitaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto - Previsto esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo in caso di inadempimento - Previsione non riconducibile ai casi di sostituzione espressamente contemplati dalla norma costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 7, quarto periodo.
- Costituzione, art. 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Attribuzione del compito di dirimere le relative vertenze al Collegio di direzione o alla Commissione paritetica di sanitari - Incidenza sull'autonomia delle scelte organizzative delle Regioni e Province autonome ed eccessiva genericità - Illegittimità costituzionale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 11.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Relazione periodica delle Regioni e Province autonome al ministro della salute sulla piena attuazione del regime dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Uso di spazi e attrezzature dedicati all'attività istituzionale anche per l'attività libero-professionale intramuraria (per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale) - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Istituzione di un Osservatorio nazionale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero professionale intramuraria - Specifica regolamentazione per l'effettuazione delle prestazioni veterinarie - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero professionale intramuraria - Non onerosità della costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche e del Collegio di direzione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 14.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.....

Pag. 30

N. 372. Sentenza 5 - 14 novembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica - Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.

- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, artt. 97 e 117, primo comma.

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica - Lamentato indebito esercizio di competenze spettanti all'Unione europea - Esclusione - Previsione di misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto destinate ad operare solo dopo il riconoscimento della denominazione a livello comunitario - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, art. 117, primo comma.

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Evocazione di parametro inconferente rispetto al dedotto vizio di costituzionalità - Non fondatezza della questione.

– Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.

– Costituzione, art. 97.....

Pag. 47

N. 373. Sentenza 5 - 14 novembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle persone fisiche - Non deducibilità dalla base imponibile degli assegni per il mantenimento dei figli - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie della deducibilità dell'obbligo di alimenti legali (art. 433 cod. civ.) - Non arbitraria differenziazione dei regimi fiscali posti a raffronto - Non fondatezza della questione.

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lettera c).

– Costituzione, art. 3.....

» 51

N. 374. Ordinanza 5 - 14 novembre 2008.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di due deputati, imputati in concorso con altri, del reato di formazione, costituzione, direzione e partecipazione ad associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.

– Deliberazione della Camera dei deputati, del 2 maggio 2007 (doc. IV-quater, n. 9).

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.....

» 55

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 65. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Regione Piemonte).

Assistenza e solidarietà sociale - Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare nonché energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti - Concessione ai residenti di cittadinanza italiana in condizione di disagio economico di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di beni e servizi - Disciplina del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Lamentata natura di dettaglio delle norme, assenza di partecipazione degli enti regionali - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva in materia di politiche sociali, lesione del principio di leale collaborazione.

– Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 81, commi dal 29 al 38-ter.

– Costituzione, art. 117, comma quarto.

» 59

- N. 66. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Regione Piemonte).

Energia - Strategia energetica nazionale - Definizione demandata al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo - Elaborazione della proposta in una conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente convocata dal Ministro dello sviluppo d'intesa con il Ministro dell'ambiente - Lamentato accentramento in capo allo Stato e assenza di qualsivoglia forma di concertazione con le Regioni - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, lesione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo. Pag. 61

- N. 67. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Regione Piemonte).

Edilizia e urbanistica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Approvazione con d.P.C.m., previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza Unificata - Contenuto asseritamente di dettaglio e con elencazione di requisiti tassativi soggettivi ed oggettivi dei beneficiari - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio e della competenza legislativa residuale in materia di politiche sociali.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art.11.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Edilizia e urbanistica - Cessione del patrimonio residenziale pubblico - Promozione di accordi, in sede di Conferenza Unificata, con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati - Individuazione dei relativi criteri - Previsione dettagliata di finanziamenti agevolati per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie - Lamentata ingerenza nel potere di gestione delle Regioni dei propri beni e del proprio patrimonio - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare della Regione nella materia residuale dell'edilizia residenziale pubblica.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art.13.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Compensi da destinarsi ai dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Riduzione degli importi e corrispondente economia da versarsi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare della Regione nella materia residuale dell'organizzazione amministrativa, lesione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa della Regione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 8 e 9.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 119, primo comma. » 63

N. 368. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 14 maggio 2008.

Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse.

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o).

– Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117. Pag. 66

N. 369. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 27 aprile 2007.

Procedimento civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (nella specie, erede del defunto responsabile civile citata in riassunzione, e conducente del veicolo danneggiante) - Omessa previsione che, anche nel caso in cui non sia disponibile alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del principio di parità tra le parti del processo - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

– Codice di procedura civile, art. 246.

– Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma 1. » 73

N. 370. Ordinanza del Tribunale di Roma del 27 giugno 2008.

Sanità pubblica - Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle ASL - Cessazione dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma (c.d. «spoil system») - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio secondo cui i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2006, di non fondatezza di questione analoga, ritenuta superata dal giudice rimettente in considerazione della successiva giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 103/2007 e 104/2007).

– Legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, art. 15, comma 6.

– Costituzione, artt. 97 e 98. » 77

N. 371. Ordinanza del Tribunale di Palermo del 30 maggio 2008.

Disabile - Parente entro il quarto grado, tutore e convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto ai fratelli e sorelle conviventi del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere perché totalmente inabili (sent. Corte costituzionale n. 233/2005) e rispetto al coniuge convivente di soggetto portatore di handicap grave (sent. Corte costituzionale n. 158/2007) - Violazione del principio di tutela della famiglia e di tutela della salute.

– Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.

– Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 32. » 80

- N. 372. Ordinanza del Giudice di pace di Marcianise del 24 giugno 2008.
**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Opposizione all'esecuzione esattoriale - Pre-
 vista inammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta
 eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - Denunciata violazione del
 principio di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.**
 - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 57.
 - Costituzione, artt. 3 e 24. Pag. 85
- N. 373. Ordinanza del Giudice di pace di Sant'Anastasia del 5 luglio 2006.
**Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confi-
 sca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle
 violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada
 (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) -
 Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata
 disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai responsabili di illeciti di pari o
 maggiore gravità.**
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171 e 213, comma 2-*sexies*, intro-
 dotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, con-
 vertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
 - Costituzione, art. 3. » 86
- N. 374. Ordinanza della Corte d'appello di Bari del 26 giugno 2008.
**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto
 di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del
 colpevole nel caso previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. (recidiva reiterata) -
 Obbligatorietà, in tale caso, di un aumento di pena predeterminato - Aumento di
 pena in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave
 nell'ipotesi della continuazione - Violazione del principio della funzione rieducativa
 della pena.**
 - Codice penale, artt. 69, comma quarto, 81, comma quarto, e 99, comma quinto.
 - Costituzione, art. 27, comma terzo. » 87

13

14

15

16

17

18

19

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 368

Sentenza 5 - 14 novembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prevista utilizzabilità della denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i vincoli posti da atti comunitari in attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) e censurata mancanza del potere della Regione di emanare la norma impugnata in base al riparto interno delle competenze - Carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, della seconda questione - Conseguente esame di essa per prima.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1.
- Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo, secondo, lettere *e*), *l*) ed *r*), e quinto; decisione del Consiglio 23 novembre 1993, n. 93/724/CE; regolamenti (CE) 29 aprile 2002, n. 753/2002, 9 agosto 2004, n. 1429/2004, 4 aprile 2007, n. 382/2007, 29 aprile 2008, n. 479/2008; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, comma primo, n. 2; Accordo TRIPs (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilità della disposizione censurata alla materia dell'agricoltura statutariamente attribuita alla Regione e riferimento, in funzione dimostrativa, alle materie di competenza statale di cui alla lettera *r*), nonché (implicitamente, ma univocamente) alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione - Eccezioni di inammissibilità della questione proposte sotto più profili dalla difesa regionale - Reiezione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere *e*), *l*) ed *r*), e quinto; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2

Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralità di materie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordinamento civile) - Illegittimità costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonché della questione di compatibilità comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *e*), *l*) ed *r*); Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2; (Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo e quinto).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 dicembre 2007, depositato in cancelleria il 17 dicembre 2007 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Fausto Capelli e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7 dicembre 2007, depositato il successivo 17 dicembre, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs), in riferimento agli artt. 11, 117, primo comma, della Costituzione, ed agli artt. 117, commi secondo, lettera r), e quinto, della Costituzione ed all'«art. 4, commi 1 e 2», della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

La norma impugnata stabilisce: «Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione "Tocai Friulano", patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano».

2. — La difesa erariale premette che i regolamenti (CE) 29 aprile 2002, n. 753/2002 (Regolamento della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli) e 9 agosto 2004, n. 1429/2004 (Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli) hanno stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» sino al 31 marzo 2007, confermando la prescrizione contenuta in tal senso nella Decisione del Consiglio del 23 novembre 1993, n. 93/724/CE (Decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini) (di seguito, Accordo del 1993), allo scopo di evitare di ingenerare nei consumatori confusione con la denominazione di origine ungherese «Tokaj».

Il ricorrente dubita della compatibilità della disposizione impugnata con le citate norme comunitarie, esponendo che l'utilizzabilità della suindicata denominazione entro detti limiti, sostanzialmente, era stata stabilita anche dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2002 (Condizioni nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica, elencati nell'allegato II del citato regolamento, che possono figurare nell'etichettatura dei VQPRD e vini IGT italiani).

L'Avvocatura generale dello Stato dà conto di una serie di giudizi promossi innanzi al Tar del Lazio, aventi ad oggetto la legittimità di decreti concernenti la denominazione del vino prodotto con il vitigno Tocai, nel corso dei quali sono stati disposti rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia della Comunità europea, nonché di giudizi promossi, tra l'altro, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Governo italiano davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, allo scopo di ottenere l'annullamento del regolamento (CE) 9 agosto 2004, n. 1429/2004.

La Corte di giustizia, con sentenza 12 maggio 2005, C-347/03, ha ritenuto che l'art. 113 del Trattato CE costituisce idonea base giuridica del citato accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria, escludendo la fondatezza dei dubbi prospettati, sotto molteplici profili, in sede di rinvio pregiudiziale, in ordine alla legittimità del divieto di utilizzazione della denominazione in esame da parte dei produttori italiani.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto del 28 luglio 2006 (Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite), in vista della scadenza della deroga per l'uso della denominazione «Tocai Friulano», ha iscritto nel registro delle varietà di viti il sinonimo «Friulano», su richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il decreto è stato impugnato da alcuni produttori innanzi al Tar del Lazio che, con ordinanze del 4 dicembre 2006, n. 6622/2006 e n. 6624/2006, ha sospeso l'efficacia del decreto, disponendo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee (Cause riunite C-23/07 e C-24/07).

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con istanza del 18 dicembre 2006, ha chiesto alla Commissione europea la proroga del citato termine del 31 marzo 2007, fino alla decisione del rinvio pregiudiziale disposto dal Tar del Lazio (cause riunite C-23/07 e C-24/07) e dei ricorsi proposti al Tribunale di primo grado.

La Commissione europea, in data 19 dicembre 2006, ha presentato relazione al Consiglio nell'ambito del Comitato speciale agricoltura del 22 gennaio 2007, con la quale, benché abbia tenuto conto delle cause pendenti innanzi alla Corte di giustizia, ha manifestato l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese «Tokaj»; con la nota 16 febbraio 2007, n. 4568, ha confermato dette conclusioni, vietando l'uso del nome del vitigno «Tocai Friulano» per i vini italiani dopo il termine 31 marzo 2007.

Il regolamento (CE) 4 aprile 2007, n. 382/2007 (Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli) ha soppresso le deroghe per l'uso del «Tocai Friulano» e del sinonimo «Tocai italico», inserendo il sinonimo «Friulano» per l'Italia, come richiesto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e come concordato con la Regione Friuli-Venezia Giulia in apposito protocollo d'intesa.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in vista della vendemmia 2007, con decreto del 31 luglio 2007 (Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varietà di vite «Tocai Friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della Regione Friuli-Venezia Giulia), ha autorizzato, in via transitoria, fino alla decisione delle questioni pregiudiziali poste alla Corte di giustizia, l'uso del sinonimo «Friulano».

2.1. — Posta questa premessa, il ricorrente deduce che la norma impugnata violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

La difesa erariale osserva che l'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs) dispone: la «presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicare le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC».

Pertanto, una parte contraente può mantenere il nome di un vino, qualora sia eguale al nome del relativo vitigno. La Corte di giustizia, nel parere 14 novembre 1994, n. 1/94, ha qualificato l'Accordo TRIPs come «accordo misto», ritenendo in tal modo che la sua attuazione spetti sia alla Comunità europea, sia agli Stati membri. Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale oggetto di detto Accordo possono essere anche quelli previsti dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri e, tra questi, rientrano anche le denominazioni che detti Stati possono adottare per i prodotti vitivinicoli, come previsto dal regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), il cui art. 52, paragrafo 1, stabilisce che solo gli Stati membri possono abbinare il nome di una varietà di vite alla zona geografica di produzione.

Dunque, poiché il citato art. 24, paragrafo 6, si riferisce anche agli Stati membri per le materie rientranti nella loro competenza, ogni Stato può applicare la disposizione in relazione alle proprie denominazioni di prodotti vitivinicoli, con la conseguenza che non sussisterebbe una competenza della Comunità europea, preclusiva dell'attuazione della stessa da parte di ogni Stato membro.

La Corte di giustizia, con la sentenza 11 settembre 2007, C-431/05, ha affermato che nei casi in cui una disposizione dell'Accordo TRIPs debba applicarsi a materie rientranti nella competenza degli Stati membri, in quanto la Comunità europea non ha ancora legiferato o non ha legiferato a tal punto da far ritenere che la materia rientri in ambito comunitario, detta disposizione è applicabile nell'ordinamento interno, in primo luogo da parte del giudice nazionale, che può attribuirle efficacia diretta, in secondo luogo, mediante una norma nazionale, in terzo luogo, attraverso atti dell'amministrazione.

Tuttavia, nella materia oggetto della legge regionale impugnata, la Comunità europea ha esercitato la propria competenza, emanando il regolamento (CE) n. 753/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 382/2007, il quale, a seguito della adesione della Repubblica d'Ungheria alla Comunità europea, ha soppresso la norma transitoria relativa alla utilizzazione della denominazione «Tocai Friulano», inserendo la deroga per l'uso del sinonimo «Friulano».

In conclusione, l'Unione europea, dal 1° aprile 2007, non consente la coesistenza delle denominazioni «Tocai Friulano» (per i vini di produzione italiana) e «Tokaj» (per i vini di produzione ungherese), ed ha stabilito la protezione esclusiva della indicazione geografica ungherese, con conseguente illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

2.2. — Secondo il ricorrente, la legge regionale in esame violerebbe anche l'art. 117, secondo comma, lettera *r*), e quinto, della Costituzione e l'«art. 4, commi 1 e 2», dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La competenza ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIPs spetterebbe allo Stato. La formula «opere dell'ingegno» (art. 117, secondo comma, lettera *r*, Cost.) sarebbe omologa a «proprietà intellettuale», spesso utilizzata in alternativa a «proprietà industriale», che indica beni immateriali, che possiedono «un'autonomia esistenziale propria, a prescindere dal prodotto stesso». D'altronde, sarebbe irragionevole un'interpretazione che limitasse la formula «opere dell'ingegno» al solo diritto d'autore, in quanto essa è idonea a comprendere tutti i beni immateriali, i quali, anche in virtù del principio di territorialità, devono avere eguale efficacia ed identica disciplina sull'intero territorio nazionale.

La riconducibilità della denominazione in esame alla materia «proprietà intellettuale (o industriale)», confermata dal fatto che la relativa regolamentazione si interseca con la disciplina dei marchi (in particolare dei marchi geografici e dei marchi collettivi), sarebbe altresì confortata: dall'Accordo TRIPs, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994), che, nel Capo II, contiene una Sezione, la III (artt. 22-24), dedicata alle indicazioni geografiche; dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 (Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio-Uruguay Round), il cui capo VI è intitolato «Disciplina delle indicazioni geografiche»; dall'art. 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nel quale si precisa che l'espressione proprietà industriale comprende anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Le denominazioni protette costituiscono istituti di diritto industriale — riconducibili ai diritti di monopolio — che attribuiscono un diritto di esclusiva, la cui violazione, secondo la giurisprudenza, integra ipotesi di concorrenza sleale, per appropriazione di pregi (art. 2598, numero 2, del codice civile), ovvero per violazione dei principi di correttezza professionale (art. 2598, numero 3, del codice civile).

Inoltre, questa Corte ha dato della materia «tutela della concorrenza» una nozione che rende legittime le norme statali che interferiscono con materie riconducibili alla competenza legislativa delle Regioni, concorrente o residuale; la sentenza numero 14 del 2004, ha affermato che la politica agricola spetta alla competenza esclusiva dello Stato, appunto in quanto riconducibile alla «tutela della concorrenza», mentre la sentenza numero 272 del 2004 ha ritenuto legittime le norme che recano una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici locali, poiché strumentali a garantire la libertà di concorrenza.

Infine, dovrebbe escludersi che la norma impugnata, siccome avente ad oggetto le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, rientri nella materia dell'agricoltura, spettante alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in virtù dell'art. 4, comma primo, n. 2, dello statuto speciale, anche tenendo conto che la Corte di giustizia, con la sentenza 12 maggio 2005, C-347/03, ha ricondotto l'Accordo del 1993 stipulato tra Comunità europea e Repubblica d'Ungheria alla organizzazione comune di mercato vitivinicolo, non sussistendo coincidenza tra le competenze costituzionali nazionali e quelle comunitarie.

In conclusione, anche qualora si ritenga che la Comunità europea non abbia esercitato la facoltà di scelta riconosciuta dall'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIPs, la competenza nella materia oggetto della norma impugnata spetterebbe allo Stato.

3. — Si è costituita nel giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni, svolgendo gli argomenti a conforto di dette conclusioni in una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica ed articolata in tre parti.

3.1. — In sintesi, la resistente, nella prima parte della memoria, premette riferimenti «storici», «poetici e letterari» e «geografici», diretti a dimostrare la notorietà del vino «Tocai» sin dal 1600 e la circostanza che questo toponimo è presente nelle mappe militari austriache sin dal 1763, per indicare un borgo, un ruscello e una collina siti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

La resistente ripercorre la storia della denominazione «Tocai Friulano», per dimostrare che è stata utilizzata da tempo risalente ed è coesistita con l'omonima denominazione ungherese, senza che ciò abbia dato luogo a rischi di confusione (al riguardo, sono richiamati numerosi atti — tra i quali, l'Arrangement di Lisbona del 31 ottobre 1958, nel testo riveduto a Stoccolma nel 1967, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958: a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a l'Aja, a Londra e a Lisbona; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e a Lisbona; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine»; il Bollettino n. 210 del 1948 dell'Office International du Vin; il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164; i regolamenti 16 dicembre 1981, n. 3800/81, recante «Regolamento della Commissione che stabilisce la classificazione delle varietà di viti», e 16 ottobre 1990, n. 3201/90, recante «Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve» — e la sentenza della Corte di cassazione 30 aprile 1962, n. 1659).

A suo avviso, soltanto «per motivi rimasti oscuri, che possono essere unicamente spiegati con gli sconvolgimenti politici intervenuti in Italia nella prima metà degli anni '90», il Governo italiano avrebbe consentito all'Accordo del 1993, che ha precluso ai produttori italiani l'uso della denominazione «Tocai».

La resistente offre poi una propria ricostruzione della genesi dell'Accordo da ultimo citato, per contestarne la legittimità; espone le ragioni che dovrebbero far dissentire dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2005, C-347/03 e dubitare della legittimità del regolamento (CE) n. 1429/2004, impugnato da essa istante e dalle Associazioni dei produttori friulani, con due ricorsi dichiarati irricevibili dal Tribunale di primo grado (ordinanze 12 marzo 2007, T-417/04 e T-418/04), nonché dallo Stato italiano (ricorso quest'ultimo non deciso, benché sia stata rigettata la domanda cautelare con l'ordinanza 12 marzo 2007, T-431/04); prende in esame l'ordinanza della Corte di giustizia 12 giugno 2008, C-23/07 e C-24/07, che ha ribadito i principi affermati nella sentenza 12 maggio 2005, C-347/03.

3.2. — La Regione, nella seconda parte della memoria, approfondisce il profilo della tutela della denominazione «Tocai Friulano» in base all'Accordo TRIPs, ricostruendo la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di rapporti tra disposizioni dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) e diritto comunitario; sviluppa la propria tesi in ordine alle ragioni che avrebbero indotto detta Corte a negare l'efficacia diretta dell'Accordo TRIPs e svolge argomenti per dimostrare che il citato indirizzo non sarebbe applicabile nella presente fattispecie.

A suo avviso, l'Accordo del 1993 non avrebbe attribuito alla Comunità europea il potere di creare o sopprimere un'indicazione geografica relativa ad un vino, conferitole, per la prima volta, con il regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999), che ciò permette in riferimento a denominazioni in precedenza registrate all'interno degli Stati.

La Regione deduce che l'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIPs permetterebbe agli Stati membri dell'Unione europea di mantenere come denominazione di un vino il nome del relativo vitigno, senza pretendere di esportarlo al di fuori del proprio territorio, e ricorda le iniziative assunte anche dallo Stato italiano in sede comunitaria, per sostenere questa tesi. Pertanto, osserva testualmente, «se il Governo desse attuazione, con un proprio provvedimento, all'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIPs, la Regione Friuli-Venezia Giulia non avrebbe alcuna difficoltà a rinunciare alla citata legge n. 24/2007».

Secondo la resistente, dal ricorso traspare il timore del Governo italiano di incorrere in sanzioni comunitarie che, tuttavia, sarebbe infondato. La norma impugnata concernerebbe la materia agricoltura, anche in quanto l'Accordo del 1993 neppure riguardava la creazione o la soppressione della denominazione di un vino, poiché, se ciò fosse stato, avrebbe avuto ad oggetto la materia della proprietà intellettuale, quindi sarebbe stata necessaria la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Siffatta conclusione sarebbe confortata dalla constatazione che i decreti relativi alla denominazione sono stati adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con la conseguenza che la norma concernerebbe appunto una materia attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3.3. — La Regione, nella terza parte della memoria, contesta specificamente le censure svolte dal ricorrente e, in riferimento alla prima delle due questioni sollevate, sulla scorta delle argomentazioni sopra sintetizzate, sostiene che spetta agli Stati membri dell'Unione europea l'attuazione all'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIPS.

A suo avviso, la seconda questione sarebbe infondata, in quanto la norma impugnata non concernerebbe la materia «opere dell'ingegno», poiché difetta il carattere «creativo» del segno, e neppure avrebbe ad oggetto la disciplina di profili concernenti la proprietà industriale, dato che «Tocai Friulano» non sarebbe una indicazione geografica o una denominazione di origine.

La norma riguarderebbe le materie agricoltura e commercio, come si evincerebbe dai regolamenti comunitari e dai decreti adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali sopra richiamati, nonché dalle sentenze di questa Corte n. 371 del 2001 e n. 106 del 2006. Siffatta tesi sarebbe confortata dall'esame della disciplina delle denominazioni d'origine dei mosti e dei vini (ripercorsa nella memoria), mentre questa Corte, sebbene con la sentenza n. 171 del 1971 abbia sottolineato che la tutela della denominazione di origine dei vini non è completamente compresa nella materia agricoltura, e con la sentenza n. 333 del 1995 abbia dichiarato di spettanza dello Stato la definizione del procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini, ha tuttavia ritenuto incensurabile il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, che aveva ampliato le competenze delle Regioni, affermando quindi la competenza dello Stato soltanto per la sussistenza di esigenze unitarie, e cioè di un interesse nazionale. Siffatte esigenze, nella specie, sarebbero insussistenti, poiché la norma autorizza l'uso della denominazione in esame soltanto nel territorio italiano, senza riflessi sul commercio internazionale e, comunque, il limite dell'interesse nazionale è venuto meno, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

In ogni caso, poiché in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, qualora prevedano forme di autonomia più ampia, la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura neanche potrebbe ritenersi soggetta al limite dell'interesse nazionale.

Infine, la circostanza che le denominazioni di origine sono tutelate anche come proprietà industriale non comporta che non siano riconducibili alle materie agricoltura e commercio, restando esclusa la possibilità di evocare la materia «tutela della concorrenza»; in ogni caso, la norma impugnata non pregiudicherebbe, né limiterebbe la concorrenza.

3.3.1. — Infine, la Regione eccepisce l'inammissibilità delle censure riferite agli artt. 11 e 117, quinto comma, Cost., in quanto generiche.

La seconda questione sarebbe, invece, inammissibile, poiché il ricorrente non ha esposto gli argomenti che dovrebbero far ritenere applicabile ad una Regione a statuto speciale l'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *r*), Cost. (peraltro, il richiamo alla lettera *e* non sarebbe stato operato indicando espressamente la norma costituzionale). Il riferimento alla materia «tutela della concorrenza» sarebbe, inoltre, generico e, comunque, a questa non fa riferimento la delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnazione della norma; la censura relativa all'art. 4 dello statuto sarebbe, infine, inammissibile per genericità, in quanto il ricorso non esporrebbe compiutamente le ragioni per escludere che la norma in esame sia riconducibile alla materia «agricoltura».

4. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni da ciascuna formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPS), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, ed agli artt. 117, commi secondo, lettera *r*), e quinto, della Costituzione ed all'«art. 4, commi 1 e 2», (*recte*: art. 4, comma primo, n. 2) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

La norma impugnata stabilisce: «Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione "Tocai Friulano", patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano».

2. — Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la Comunità europea ha stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare solo sino al 31 marzo 2007 la denominazione «Tocai Friulano», per i vini prodotti nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Siffatta prescrizione è stata stabilita dai seguenti atti: Decisione del Consiglio del 23 novembre 1993, n. 93/724/CE (Decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini); regolamenti (CE) 29 aprile 2002, n. 753/2002 (Regolamento della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli) e 9 agosto 2004, n. 1429/2004 (Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli).

Il regolamento (CE) 4 aprile 2007, n. 382/2007 (Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli) ha, infine, soppresso le deroghe per l'uso della denominazione «Tocai Friulano» e del sinonimo «Tocai italico», inserendo il sinonimo «Friulano» per l'Italia, come richiesto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Inoltre, secondo la difesa erariale, sebbene l'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs) permetta agli Stati di conservare, quale denominazione di un vino, quella corrispondente ad un'indicazione geografica concernente il vino prodotto in un altro Stato, qualora sia eguale al nome del vitigno da cui esso deriva, nella materia oggetto della norma impugnata la Comunità europea ha esercitato la propria competenza, vietando, a far data dal 1° aprile 2007, la coesistenza delle denominazioni «Tocai Friulano», per i vini di produzione italiana, e «Tokaj», per i vini di produzione ungherese, stabilendo in tal modo la protezione esclusiva della indicazione geografica ungherese «Tokaj», con conseguente illegittimità costituzionale della norma impugnata.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della questione, svolgendo una serie di argomenti diretti, sostanzialmente, a contestare la legittimità e la validità del divieto stabilito dalle norme comunitarie, contestazioni queste ultime respinte da tre pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 12 maggio 2005, C-347/03; ordinanza 11 maggio 2006, C-231/04; ordinanza 12 giugno 2008, C 23/07 e C 24/07).

Inoltre, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato irricevibili due ricorsi aventi ad oggetto una domanda di annullamento della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai Friulano», inserito, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del Regolamento 9 agosto 2004, n. 1429, ricorsi proposti, rispettivamente, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e da alcune associazioni, società e produttori di questa Regione (ordinanze del 12 marzo 2007, T-417/04 e T-418/04).

Lo stesso Tribunale ha respinto la domanda, proposta dalla Repubblica italiana, avente ad oggetto la richiesta di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» contenuta nella citata nota esplicativa (ordinanza del 18 giugno 2007, T-431/04).

Il regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999), sopravvenuto nel corso del giudizio, neppure ha introdotto elementi di significativa novità, rilevanti in ordine a detta questione. Da ultimo, il decreto ministeriale 25 settembre 2008 (Cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varietà di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino, dei vini a denominazione di origine della Regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo "Friulano"), sulla dichiarata premessa di dare esecuzione all'ordinanza della Corte di giustizia del 12 giugno 2008, C-23/07 e C-24/07, reca «le opportune disposizioni nazionali al fine di consentire in termini definitivi l'utilizzo del sinonimo "Friulano" nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia».

3. — Secondo il ricorrente, la norma impugnata violerebbe, altresì, l'art. 117, commi secondo, lettera *r*), e quinto, Cost., nonché l'art. 4, comma primo, n. 2, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

A suo avviso, la disciplina della denominazione in esame non concernerebbe la materia «agricoltura», ma quella «opere dell'ingegno». Peraltro, quest'ultima locuzione sarebbe omologa a «proprietà intellettuale», spesso utilizzata in alternativa a «proprietà industriale», che comprende la regolamentazione dei segni distintivi dei prodotti, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. Inoltre, la violazione di detti segni rilevarebbe sul piano del diritto civile e la disciplina stabilita dalla norma impugnata sarebbe riconducibile anche alla materia «tutela della concorrenza».

Tale questione deve essere esaminata per prima.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le norme comunitarie integrano il parametro per la valutazione di conformità della norma regionale agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. (quest'ultimo inteso quale principio fondamentale), che ineriscono «non già alla violazione della competenza statale, ma all'inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», quindi riguardano anche le Regioni a statuto speciale (tra le più recenti, sentenze n. 102 del 2008; n. 62 del 2008).

Ne consegue che le censure dirette a contestare il potere della Regione di emanare la norma impugnata, in base alle regole che disciplinano il riparto interno delle competenze, hanno carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che denunciano il vizio oggetto della prima questione.

3.1. — In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità della questione, sollevate dalla Regione con riferimento ai parametri evocati dal ricorrente.

La difesa erariale contesta che la norma statutaria che attribuisce alla competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia la materia «agricoltura» costituisca idonea base giuridica della disposizione impugnata. Il riferimento, della stessa difesa, anche all'art. 117, secondo comma, lettera *r*), Cost., nonché — implicitamente, ma univocamente — alle lettere *e*) («tutela della concorrenza») ed *l*) («ordinamento civile»), mediante la descrizione di alcuni degli effetti della violazione del segno) del medesimo comma, risulta effettuato al chiaro scopo di dimostrare che la norma impugnata non concerne la materia «agricoltura», tenuto anche conto che, nel corso dei lavori preparatori, la sua adozione era stata giustificata proprio invocando la «competenza esclusiva [della Regione Friuli-Venezia Giulia] in materia di agricoltura e [la] competenza concorrente nelle materie elencate all'articolo 117 della Costituzione» (Relazione della V Commissione permanente del Consiglio Regionale, FZ/AL, n. 235-A).

Interpretato il ricorso in detti termini, è infondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata sotto il duplice profilo dell'inapplicabilità dell'art. 117, secondo comma, Cost., e della mancata indicazione del parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri all'impugnazione della norma (non occorrendo, quindi, approfondire se detta indicazione sia vincolante per la difesa erariale).

Inoltre, l'ampiezza delle argomentazioni svolte a conforto della irriducibilità alla materia «agricoltura» della disciplina stabilita dalla norma impugnata, sviluppate anche mediante il richiamo, in funzione descrittiva, delle materie elencate nell'art. 117, secondo comma, Cost., rende palese l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione per assertedo difetto di una adeguata motivazione a sostegno dell'impugnazione.

L'indicazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., contenuta nella parte finale del ricorso, è infine corretta; detto parametro riguarda, infatti, anche le Regioni a statuto speciale (sentenza n. 239 del 2004) ed il suo richiamo è stato svolto allo scopo di contestare il potere della Regione di attuare l'Accordo TRIPs, in riferimento ad una materia nella quale essa non ha competenza legislativa.

3.2. — Nel merito, la questione è fondata.

Occorre anzitutto identificare la materia nella quale si colloca la disposizione impugnata, avendo riguardo all'oggetto ed alla disciplina dalla stessa stabilita, per ciò che dispone, alla luce della sua *ratio*, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente l'interesse tutelato (sentenza n. 165 del 2007).

Ebbene, la norma censurata, attribuendo ai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia la facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» per designare il vino commercializzato all'interno del territorio italiano, ha senza dubbio ad oggetto la disciplina di un segno distintivo di tale prodotto, indipendentemente dalla esatta qualificazione che di esso può darsene.

L'elemento caratterizzante della regolamentazione dei segni distintivi è stato individuato da questa Corte, sin dalla sentenza n. 44 del 1967, nella circostanza che «la disciplina dei marchi (assunto questo termine in un senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioè o prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o invece di certificazione della qualità del prodotto avente lo scopo, almeno in via principale, di garanzia del consumatore)». Pertanto, la relativa disciplina ha «riflessi [...] nel commercio internazionale ed in quello comunitario», anche in quanto la Regione «non costituisce un mercato chiuso».

In seguito, è stato precisato che «la tutela della denominazione di origine dei vini non può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale», in considerazione appunto della «complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tali da indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale» (sentenze n. 333 del 1995 e n. 171 del 1971).

Da ultimo, dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la disciplina dei segni distintivi è stata ricondotta anche alla «tutela della concorrenza» (sentenza n. 175 del 2005, in riferimento al marchio «made in Italy»), materia di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, una norma regionale avente ad oggetto la promozione di certificazioni di qualità di un determinato prodotto ittico catturato dalla marineria della Regione Abruzzo, ovvero allevato in impianti dislocati nel territorio della medesima, è stata giudicata non censurabile, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., soltanto in quanto non istituiva, né disciplinava un marchio identificativo di un prodotto, ma si limitava a prevedere forme di incentivazione di quest'ultimo, del quale non erano indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche (sentenza n. 213 del 2006).

3.2.1. — L'incidenza della disciplina del segno con il quale è commercializzato il vino su una molteplicità di interessi eccedenti la materia «agricoltura» è stata, peraltro, costantemente rilevata anche dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il giudice comunitario ha, in particolare, sottolineato che la «normativa comunitaria in materia di designazione e presentazione dei vini ha l'obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale un'informazione esatta e precisa sui prodotti interessati con quella di proteggere i produttori sul loro territorio contro le distorsioni della concorrenza» (sentenza 12 maggio 2005, C-347/05); ed ha precisato che «le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale» (sentenza 16 maggio 2000, C-388/95).

3.2.2. — La giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, affermato la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi (comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine) verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati. Si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l'altro, di recente hanno ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (artt. 1 e 22 del d.lgs. n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica. Peraltro, i riflessi della disciplina sul corretto svolgimento della concorrenza tra imprenditori (quindi sul piano civilistico) sono rilevabili sin dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini), mentre l'interferenza con la materia agricoltura, benché giustificata, in riferimento ad alcuni profili, il coinvolgimento delle Regioni, non esclude che gli interessi oggetto della disciplina istitutiva di un segno distintivo del prodotto eccedano tale materia.

In questa parte, le norme nazionali sono in armonia con le norme comunitarie che, nella specifica materia dei segni che contraddistinguono i vini, mirano ad «incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in inganno i consumatori» (regolamento (CE) del 29 aprile 2008, n. 479/2008, si veda, in particolare, il 32° considerando e l'art. 33, paragrafo 2; in precedenza, si veda, il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, 54° considerando e l'art. 47, paragrafo 1).

Analogamente, avendo riguardo alle norme internazionali, è sufficiente ricordare che le indicazioni geografiche — tutelate e ricondotte alla proprietà industriale, unitamente alle denominazioni di origine, in virtù di una risalente tradizione (Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificata, nelle versioni successivamente rivedute, unitamente all'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958, con legge 4 luglio 1967, n. 676) — di recente sono state sistemate all'interno di un Trattato avente ad oggetto la proprietà intellettuale «a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonchè l'equilibrio tra diritti e obblighi» (art. 7 dell'Allegato I-C dell'Accordo TRIPs).

3.2.3. — In definitiva, indipendentemente dall'esatta configurazione del segno distintivo in esame e dalla categoria alla quale esso è riconducibile, è palese che la norma impugnata, in considerazione del suo contenuto e del suo obiettivo, incide su molteplici interessi: dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza, interferendo in tal modo in una molteplicità di materie. Siffatta interferenza va composta facendo ricorso al criterio della prevalenza (tra le molte, sentenze n. 165 del 2007; n. 422 e n. 81 del 2006), che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla resistente, con conseguente illegittimità della norma impugnata.

Restano assorbiti gli ulteriori profili e la questione sollevata in riferimento agli altri parametri costituzionali sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0890

N. 369

Sentenza 5 - 14 novembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Turismo - Regione Lombardia - Servizio di ospitalità turistica «bed & breakfast» - Previsione, in caso di esercizio dell'attività di «bed & breakfast» in edificio condominiale, della previa approvazione dell'assemblea di condominio - Incidenza della norma regionale sui rapporti tra condomini e condominio - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

- Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15, art. 45, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera l), (art. 3)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), promosso con ordinanza del 23 gennaio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Lauro Laura contro il Comune di Milano ed altro, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Il Tribunale, nel corso di un giudizio amministrativo di impugnazione di un atto del Comune di Milano, riferisce che la ricorrente, proprietaria di un'unità immobiliare, la quale aveva presentato denuncia di inizio attività per l'apertura di un'attività di bed & breakfast nel proprio appartamento, era stata invitata dal Comune a produrre l'autorizzazione condominiale richiesta dall'art. 16-*bis* della legge della Regione Lombardia 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione della case ed appartamenti per vacanze), poi sostituito dall'art. 45, comma 4, della legge reg. n. 15 del 2007, e che la stessa, non avendo potuto ottemperare a tale adempimento, si era vista respingere la chiesta autorizzazione. La ricorrente, pertanto, era insorta contro il provvedimento del Comune di diniego della autorizzazione, dolendosi che il regolamento condominiale non precludeva il servizio di bed & breakfast e deducendo l'eccesso di potere per travisamento, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, la violazione degli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il Tribunale lombardo, l'art. 45 della legge reg. n. 15 del 2007 (che sostituisce l'analogo art. 16-*bis* della legge regionale n. 12 del 1997), nella parte in cui condiziona all'approvazione dell'assemblea condominiale lo svolgimento dell'attività di bed & breakfast in appartamenti situati in edifici condominiali, violerebbe in primo luogo l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost. Invero, secondo il rimettente, la norma censurata, prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso, integrerebbe la disciplina del codice civile con un precetto ad essa estraneo e si ingerirebbe nella materia dei rapporti condominiali tra privati, che, attenendo all'ordinamento civile, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.

Secondo il rimettente, poi, la norma regionale — subordinando al permesso dell'assemblea condominiale l'esercizio dell'attività di bed & breakfast (art. 45) e non di quella di affittacamere (artt. 41 e 42), nonostante quest'ultima, avendo ad oggetto un maggior numero di posti letto, può essere rivolta ad una clientela più ampia — riserverebbe un trattamento peggiore per un'attività (quella di bed & breakfast) meno invasiva di quella di affittacamere, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Considerato in diritto

Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

La norma viene censurata sotto due distinti profili. In primo luogo perché essa, prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, modificherebbe la disciplina codicistica, ingerendosi nella disciplina di rapporti condominiali tra privati, che costituiscono materia di ordinamento civile riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato. In secondo luogo, perché essa disciplinerebbe la predetta attività in modo ingiustificatamente difforme rispetto alla corrispondente disciplina dell'attività di affittacamere, per la quale non è prescritta analogha autorizzazione condominiale, nonostante quest'ultima, per sua natura, possa coinvolgere unità immobiliari più estese.

La questione, rilevante nel giudizio *a quo*, è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che, nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha altresì precisato che l'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza (da ultimo sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007).

Nel caso in esame, la specifica norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. Essa, infatti, pur inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, è destinata a regolamentare l'interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel condominio.

A tal fine, la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto dal codice civile e, in particolare, dagli artt. 1135 e 1138. Tali norme sanciscono che l'assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.

L'attinenza della norma alla materia condominiale determina, dunque, la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L'accoglimento della questione comporta l'assorbimento dell'ulteriore profilo dedotto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0891

N. 370

Sentenza 5 - 14 novembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.

- Legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, art. 3, comma 1; legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, art. 12, comma 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Eccepita inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- Legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, art. 3, comma 1; legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, art. 12, comma 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma lettera l).

Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, art. 3, comma 1; legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, art. 12, comma 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), promossi con ordinanze del 25 e del 31 gennaio 2008 dal Tribunale di Campobasso, sezione per il riesame, sui ricorsi proposti da Amatruda Teresa e da Di Salvia Rosa Maria, iscritte ai nn. 94 e 95 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di Amatruda Teresa e Di Salvia Rosa Maria;

Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Udito l'avvocato Giovanni Di Giandomenico per Amatruda Teresa e Di Salvia Rosa Maria.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di analogo tenore, rispettivamente del 25 e 31 gennaio 2008 (r.o. n. 94 e n. 95 del 2008), il Tribunale di Campobasso, sezione per il riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), nella parte in cui prevede che «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione».

Il rimettente premette, in fatto, di essere chiamato a giudicare, in entrambi i casi, della conferma del provvedimento del GIP presso il Tribunale di Larino che ha disposto il sequestro preventivo di un immobile, con annesse pertinenze, sito in Termoli, località «Rio vivo».

Il Tribunale molisano evidenzia che il caso al suo esame è parte di un più ampio contesto che riguarda un rilevante settore dell'abitato di Termoli, edificato in corrispondenza della fascia costiera ivi esistente (cosiddetta zona «Rio vivo») e che numerosi immobili insistenti su tale area, tra i quali quelli in esame, sono stati oggetto di sequestro preventivo da parte del GIP del Tribunale di Larino in accoglimento della richiesta della locale Procura della Repubblica che ha contestato ai proprietari il reato di cui all'art. 1161 del codice della navigazione per abusiva occupazione di spazio del demanio marittimo.

Il rimettente, nel ricostruire il complesso *iter* processuale del giudizio *a quo*, spiega che le proprietarie degli immobili sottoposti a sequestro preventivo sono ricorse al Tribunale del riesame di Campobasso rivendicando la legittimità della occupazione per essere stato il relativo terreno ceduto al loro dante causa dall'autorità statale competente con regolare rogito notarile e contestando l'appartenenza al demanio marittimo dell'area occupata.

Con una prima pronuncia, il Tribunale del riesame di Campobasso ha confermato i provvedimenti di sequestro, rigettando tutte le doglianze delle proprietarie: in particolare ritenendo sussistente la natura demaniale del terreno occupato con gli immobili in sequestro.

Questa prima ordinanza, prosegue il rimettente, è stata a sua volta impugnata innanzi alla Corte di cassazione sulla base delle stesse motivazioni circa la natura non demaniale dei terreni in esame e sulla mancanza del *periculum*.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso delle indagate sotto il profilo dell'assenza delle esigenze cautelari, non risultando chiaro in che modo il sequestro preventivo sia in grado di neutralizzare la protrazione del comportamento illecito dal momento che le indagate continuano ad occupare gli immobili e, nel contempo, ha rigettato tutti i motivi adottati dai ricorrenti sulla mancanza del *fumus boni iuris* e in particolare quello sulla non appartenenza al demanio delle aree oggetto di occupazione.

La Regione Molise, prima che la questione fosse nuovamente esaminata dal Tribunale del riesame a seguito dell'annullamento con rinvio, ha approvato la legge n. 5 del 2006 che all'art. 3 individua e delimita le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nei territori dei Comuni di Campomarino, di Termoli, di Petacciano e di Montenero di Bisaccia, escludendo quelle oggetto del provvedimento di sequestro preventivo.

Il Tribunale del riesame, nonostante il mutato quadro normativo, ha confermato il sequestro preventivo sia con riguardo alla sussistenza del *periculum* sia in riferimento alla normativa sopravvenuta.

Avverso tale ultimo provvedimento le proprietarie indagate hanno fatto nuovamente ricorso alla Corte di cassazione, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame contraddittoria e non conforme al principio espresso dalla Suprema Corte sulla mancanza del *periculum* e, inoltre, evidenziando come la legge regionale abbia definitivamente escluso il carattere demaniale della zona occupata.

Successivamente, nelle more della decisione della Corte di cassazione, la Regione Molise ha approvato la seconda delle norme qui censurate, ovvero l'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise n. 28 del 27 settembre 2006, che chiarisce definitivamente la volontà del legislatore regionale di delimitare «quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice di navigazione».

La Corte di cassazione ha annullato nuovamente il provvedimento del Tribunale del riesame perché la motivazione non fornisce una adeguata risposta al quesito specifico della compatibilità del protratto utilizzo del bene da parte degli indagati con la funzione di tutela del bene pubblico che si vuole realizzare mediante il sequestro preventivo, anche tenuto conto della nuova normativa regionale intervenuta.

Così ricostruita la vicenda giudiziaria, il Tribunale del riesame di Campobasso ritiene debba essere verificata la conformità dell'art. 3 della legge della Regione Molise n. 5 del 2006, come interpretato dall'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise n. 28 del 2006, all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

A parere del rimettente, le norme censurate violerebbero la riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato nella materia dell'ordinamento civile. Le aree definibili come demanio, infatti, sono disciplinate dal codice civile, che le individua in base alle loro caratteristiche funzionali, che determinano l'esigenza di assoggettarle a uno *status* particolare.

La legge regionale, invece, avrebbe individuato le aree demaniali del litorale di Termoli dettando un criterio derogatorio rispetto a quanto previsto dagli artt. 822 cod. civ. e 20 (*recte* 28) cod. nav. che individuano come beni appartenenti al demanio marittimo la «spiaggia» e il «lido del mare».

Ne varrebbe, sempre secondo il rimettente, richiamare l'esercizio dei poteri concorrenti in tema di «porti» riconosciuto alla Regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., vertendo la questione in materia di proprietà ed essendo la proprietà demaniale inserita nell'ambito della proprietà in generale, tipico istituto regolato dal codice civile.

Il Tribunale del riesame, così motivata la non manifesta infondatezza, si sofferma anche sulla rilevanza della questione, da un lato evidenziando che la Corte di cassazione ha espressamente invitato il Tribunale a tenere conto dello *ius superveniens* e, dall'altro, ritenendo che la declaratoria di incostituzionalità delle norme censurate determinerebbe il venir meno dell'interruzione della permanenza del reato ai fini della valutazione in concreto del *periculum*.

2. — Si sono costituite nel giudizio Armatruda Teresa e Di Salvia Rosa Maria, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale del riesame di Campobasso.

Le parti sostengono che la questione non è rilevante perché per ben due volte la Cassazione ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame di Campobasso evidenziando la mancanza del *periculum*, e perché, in relazione al *fumus boni iuris*, il Tribunale del riesame non ha considerato le argomentazioni circa la natura non demaniale del terreno sul quale insistono gli immobili in sequestro, che sarebbe dimostrata dalle mappe catastali del Comune di Termoli e da un verbale della Capitaneria di porto di Pescara del 1984 di delimitazione delle aree appartenenti al demanio marittimo che escludeva i terreni in esame da tale classificazione, in quanto aree non più utili ai fini degli usi pubblici della navigazione.

Nel merito, secondo le parti costituite, la questione sarebbe infondata perché la Regione si è limitata ad esercitare, sia pure con legge, una funzione ad essa spettante in via amministrativa, quale quella della delimitazione del demanio marittimo.

Tale funzione di delimitazione del demanio marittimo rientrerebbe tra quelle delegate e conferite dallo Stato alle Regioni sin dall'approvazione dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), delega in origine limitata alle funzioni amministrative con finalità turistiche e ricreative e, successivamente, ampliata anche al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Secondo la difesa delle parti private, poiché la delega comprende anche «le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti» (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 112 del 1998), implicitamente sarebbero state trasferite anche le funzioni relative alla delimitazione delle zone demaniali, quale presupposto per l'ordinato esercizio delle prime.

In altri termini, secondo la prospettazione delle intervenienti, la delimitazione già operata nel 1984 dalla Capitaneria di porto di Pescara, mancante del decreto del Ministro delle finanze, sarebbe stata completata mediante l'approvazione della legge regionale, che avrebbe rinnovato il procedimento con lo strumento legislativo.

Inoltre, la procedura di delimitazione operata dalla Regione con le norme oggetto di censura, venendo ad essere il primo tentativo di delimitare le zone demaniali e non costituendo una nuova delimitazione più restrittiva di quella precedente, non potrebbe qualificarsi come sdemanializzazione ai sensi dell'art. 35 cod. nav.

Infine, concludono le parti private, il demanio non rientra nella materia ordinamento civile, in quanto le forme di appartenenza dei beni pubblici sono diverse da quelle dei beni privati e solo a questi ultimi è riferibile, in senso stretto, l'istituto della proprietà, così come articolato dal codice civile. Pertanto, la disciplina del demanio non sarebbe compresa in alcuna materia prevista dagli elenchi del novellato art. 117 Cost. e non rimarrebbe che attribuirne la titolarità alle Regioni in via generale e residuale.

In prossimità dell'udienza, le parti private costituite hanno depositato una memoria con la quale hanno ribadito le proprie argomentazioni, insistendo nella richiesta di una pronuncia di inammissibilità, soprattutto per l'irrelevanza della questione sollevata rispetto alla definizione del giudizio *a quo*, o di infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Campobasso, sezione per il riesame, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), nella parte in cui dispone che «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della

legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione».

A parere del rimettente, la Regione avrebbe violato la riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato nella materia dell'ordinamento civile.

La legge regionale, infatti, avrebbe individuato le aree demaniali del litorale di Termoli in deroga a quanto previsto dagli artt. 822 cod. civ. e 20 (*recte* 28) cod. nav., che individuano come beni appartenenti al demanio marittimo la «spiaggia» e il «lido del mare».

Ne varrebbe, sempre secondo il rimettente, richiamare l'esercizio dei poteri concorrenti in materia di «porti», riconosciuti alla Regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., vertendo la questione in materia di proprietà ed essendo la proprietà demaniale inserita nell'ambito della proprietà in generale, tipico istituto regolato dal codice civile.

Essendo le questioni sollevate di analogo contenuto, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione.

1.1. — Preliminarmente, occorre prendere in considerazione l'eccezione di inammissibilità dedotta dalle parti private in relazione alla mancanza di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.

Secondo la difesa delle parti costituite, infatti, mancherebbe la rilevanza sia perché la Corte di cassazione, per ben due volte, ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame di Campobasso in relazione alla mancanza del *periculum*, sia perché il Tribunale del riesame non ha considerato le argomentazioni difensive circa la decisività dell'intestazione catastale dei beni in sequestro, anche alla stregua dell'art. 950 cod. civ. che, in caso di incertezza sui confini, ed in mancanza di altre prove, assume come dirimente proprio la intestazione catastale.

L'eccezione non può essere accolta sotto entrambi i profili.

Quanto al primo, occorre premettere che il giudice *a quo*, trattandosi di un giudizio cautelare rinviato dalla Corte di cassazione a seguito di annullamento della parte della decisione relativa alla sussistenza del requisito del *periculum in mora*, aveva l'onere di motivare circa l'incidenza che la sollevata questione di costituzionalità veniva ad avere in ordine alla decisione che era chiamato ad assumere al fine di consentire a questa Corte di verificarne la plausibilità. Deve, pertanto, rilevarsi che, dopo l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, il Tribunale del riesame ha motivato nuovamente, in modo più ampio e articolato, in ordine al *periculum*, ritenendolo sussistente «perché gli indagati risultano aver già più volte esteso la dimensione dell'occupazione sicché è concreto il pericolo che il terreno nel tempo subisca ulteriori trasformazioni». Inoltre, come sottolineato dal giudice *a quo*, il venir meno della natura demaniale del bene determinerebbe automaticamente la cessazione del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato di cui all'art. 321 cod. proc. pen., tanto che la stessa Corte di cassazione ha chiesto di tener conto della nuova normativa regionale sopravvenuta.

In ordine alla mancata motivazione circa l'intestazione catastale dei beni in sequestro, dalla quale risulterebbe la loro sdemanializzazione, deve rilevarsi come l'ordinanza del rimettente riporti nel dettaglio il percorso argomentativo circa la sussistenza della natura demaniale del terreno sul quale insistono gli immobili in sequestro e, in sede di valutazione cautelare, tale motivazione è ampiamente sufficiente.

Il rimettente argomenta, quindi, in modo non implausibile in ordine alla rilevanza che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte viene ad assumere nel giudizio *a quo*.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che la titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all'utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario e che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286 del 2004, n. 343 del 1995).

Di recente, con specifico riferimento al demanio marittimo, questa Corte ha precisato che «la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile» (sentenza n. 427 del 2004).

La natura demaniale dei beni è disciplinata dall'art. 822 cod. civ. che include tra i beni che fanno parte del demanio statale il lido del mare e la spiaggia. Inoltre, l'art. 28 cod. nav. attribuisce questa tipologia di beni al demanio marittimo. La legge regionale non può, quindi, derogare ai criteri fissati dal codice civile e dal codice della navigazione stabilendo linee di demarcazione che vengano a sottrarre il lido del mare o la spiaggia di una determinata area dai beni appartenenti al demanio marittimo.

Del resto, che questo sia il risultato che le due disposizioni si prefiggono è reso evidente sia dal loro tenore sia dal rapporto cronologico che le lega. Già con riferimento alla prima delle due disposizioni censurate (il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2006) l'interpretazione prospettata in via di mera ipotesi dal rimettente — che cioè con essa si voglia disciplinare esclusivamente l'ambito di applicazione della legge in relazione alle funzioni amministrative che effettivamente la Regione ha nella materia del demanio marittimo — perde consistenza alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 344 e n. 255 del 2007, n. 89 del 2006); quest'ultima riconosce alle Regioni la competenza ad esercitare le suddette funzioni amministrative anche nei porti — purché non siano di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale — vale a dire in ambiti territoriali che l'art. 822 cod. civ. e l'art. 28 cod. nav. attribuiscono al demanio marittimo. Sarebbe, quindi, inutile una disposizione legislativa regionale che, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, venisse ad operare una differenziazione tra aree per le quali questa distinzione non avrebbe alcun effetto, posto che non si deve confondere «la proprietà del bene con il potere di disciplinare l'uso del bene stesso» (sentenza n. 286 del 2004).

Se già, quindi, non sorgevano dubbi che il risultato della prima disposizione censurata fosse quello di sottrarre dal demanio marittimo alcune aree in esso ricomprese (probabilmente per porre termine ad una situazione che il legislatore regionale riteneva presentasse aspetti paradossali), l'interpretazione autentica resa con la seconda disposizione censurata rende addirittura esplicita, con l'espressa citazione dell'art. 822 cod. civ. e dell'art. 28 cod. nav., la volontà di incidere sulla delimitazione del demanio marittimo che nella prima risultava implicita.

Né può condividersi la tesi della difesa privata secondo la quale la funzione di delimitazione del demanio marittimo rientra tra quelle delegate e conferite dallo Stato alle Regioni.

In realtà la prima delega di funzioni amministrative su aree del demanio marittimo, di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), era limitata alle sole funzioni amministrative aventi finalità turistico-ricreative e, successivamente, con l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la delega è stata estesa anche alle funzioni amministrative «in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia».

La disciplina relativa alle funzioni di delimitazione delle aree del demanio marittimo, invece, ricade nella sfera di competenza statale ed è disciplinata dal codice della navigazione che, all'art. 32, prevede un procedimento dettagliato per il loro svolgimento.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, da considerarsi diritto vivente, il demanio marittimo è demanio cosiddetto naturale derivante direttamente dalle caratteristiche del bene e il provvedimento formale di delimitazione, al contrario di quello di sdemanializzazione, ha solo natura ricognitiva e non costitutiva. Ne consegue che se un bene presenta le caratteristiche naturali del lido del mare o della spiaggia deve considerarsi appartenente al demanio marittimo dello Stato anche senza alcun provvedimento formale di delimitazione, mentre va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita, atteso che la cessazione della demanialità è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente o, come si è verificato con l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, da parte del legislatore statale.

Sulla base di queste argomentazioni, è di tutta evidenza che il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2006, nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e la successiva norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 28 del 2006, che espressamente prevede «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione», violano la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0892

N. 371

Sentenza 5 - 14 novembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure formulate in relazione alle norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (e delle relative disposizioni di attuazione) o, in alternativa, agli artt. 117 e 118 della Costituzione - Riconducibilità esclusivamente all'art. 117 della Costituzione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11.
- Costituzione, art. 117, comma terzo e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, n. 10) e 16.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Prospettata riconducibilità, alternativamente, alla materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali, all'ambito dell'organizzazione sanitaria locale o alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza - Esclusione - Prevalente incidenza sulla materia della tutela della salute, di competenza ripartita tra Stato e Regioni.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento amministrativo - Questioni non attinenti al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 97.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1.
- Costituzione, art. 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e delle Province autonome di garantirne il corretto esercizio da parte delle strutture sanitarie, secondo criteri generali - Dedotta lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento - Esclusione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4, seconda parte.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari tramite l'acquisto, la locazione, e la stipula di convenzioni - Previsto parere «vincolante» del Collegio di direzione o di una commissione paritetica a livello aziendale - Carattere dettagliato ed autoapplicativo di tale prescrizione - Eccessiva compressione della potestà di Regioni e Province autonome in ordine alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione intramuraria - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4, prima parte.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Stipula di convenzioni per l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari - Fissazione del termine (di diciotto mesi dal 31 luglio 2007) per l'autorizzazione da parte delle Regioni e Province autonome - Previsione di dettaglio lesiva della potestà legislativa ad esse spettante - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 10.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di predisporre un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, e relative modalità di pubblicazione e informazione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria - Modalità di pubblicazione e informazione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata limitazione, attraverso norme di dettaglio, della potestà di autonoma disciplina del servizio pubblico da parte della Provincia in relazione alla materia della tutela della salute - Esclusione - Non fondatezza della questione

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria - Procedura di approvazione - Limitazione, attraverso norme di dettaglio, della potestà legislativa di Regioni e Province autonome - Illegittimità costituzionale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione per grave inadempimento dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti - Denunciata lesione dell'autonomia regionale e provinciale - Esclusione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione per grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti - Prevista preclusione, per le Regioni o Province inadempienti, dell'accesso ai finanziamenti statali integrativi dei livelli essenziali di assistenza - Disposizione di dettaglio direttamente incidente sulla organizzazione sanitaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto - Previsto esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo in caso di inadempimento - Previsione non riconducibile ai casi di sostituzione espressamente contemplati dalla norma costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 7, quarto periodo.
- Costituzione, art. 120.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Attribuzione del compito di dirimere le relative vertenze al Collegio di direzione o alla Commissione paritetica di sanitari - Incidenza sull'autonomia delle scelte organizzative delle Regioni e Province autonome ed eccessiva genericità - Illegittimità costituzionale.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 11.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Relazione periodica delle Regioni e Province autonome al ministro della salute sulla piena attuazione del regime dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Uso di spazi e attrezzature dedicati all'attività istituzionale anche per l'attività libero-professionale intramuraria (per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale) - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Istituzione di un Osservatorio nazionale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero professionale intramuraria - Specifica regolamentazione per l'effettuazione delle prestazioni veterinarie - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero professionale intramuraria - Non onerosità della costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche e del Collegio di direzione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 14.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), e dell'intero testo dell'art. 1 della medesima legge n. 120 del 2007, promossi, rispettivamente, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia, con ricorsi notificati il 5 ottobre 2007, depositati in cancelleria il 10 e 15 ottobre 2007 ed iscritti ai numeri 42 e 44 del registro ricorsi del 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Anna Cenerini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Trento, con ricorso (reg. ric. n. 42 del 2007) del 5 ottobre 2007, depositato in cancelleria il successivo 10 ottobre, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria).

La ricorrente assume che le impugnate disposizioni contrastino con gli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con le relative norme di attuazione dello statuto di autonomia, ed in particolare, con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), con il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), con l'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e con gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e che le stesse, inoltre, violino anche gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

1.1. — In via preliminare, la ricorrente reputa opportuno rammentare di essere «dotata di competenza legislativa concorrente in materia di "igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera"», ai sensi dell'art. 9, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché «di potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto"», in forza di quanto previsto dall'art. 8, numero 1), del medesimo d.P.R., essendo, inoltre, titolare nelle medesime materie «delle correlative potestà amministrative», giusta la previsione dell'art. 16 sempre dello statuto di autonomia.

Deduce, poi, che le predette norme statutarie sono state attuate dal d.P.R. n. 474 del 1975, il cui art. 2, comma 2, attribuisce alle Province autonome «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari» (stabilendo, altresì, che «nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'eroga-

zione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria)), mentre il successivo comma 3 prevede che le «competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto». Ai sensi, inoltre, dell'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 474 del 1975, tra le funzioni per le quali detta norma tiene ferma la competenza statale «non rientrano» — osserva la ricorrente — «quelle di organizzazione della libera professione intramuraria».

Ciò premesso, la Provincia autonoma di Trento evidenzia di aver recepito la normativa statale, nella materia di cui si tratta, con l'art. 51 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), stabilendo che «per la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti del ruolo sanitario trovano applicazione, con la decorrenza fissata dalla normativa statale, le disposizioni di cui all'articolo 72, commi da 4 a 8 nonché 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)»; successivamente, però, la disciplina di fonte legislativa provinciale è stata abrogata ed integralmente sostituita dall'art. 32 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria).

Rammenta, infine, che con diverse deliberazioni della Giunta provinciale — la n. 1662 del 27 febbraio 1998, la n. 3334 del 15 dicembre 2000, la n. 1758 del 1° settembre 2006 — sono state «assunte direttive per disciplinare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria da parte del personale della dirigenza del ruolo sanitario dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari», nonché, in concreto, «disciplinate le modalità dell'attività libero professionale intramuraria».

La ricorrente evidenzia, pertanto, di disporre «di una propria compiuta disciplina delle attività di libera professione intramuraria svolta dai medici del servizio pubblico».

1.2. — Ciò premesso, la Provincia autonoma di Trento evidenzia che il legislatore statale è intervenuto in materia con la legge n. 120 del 2007, alcune delle cui disposizioni formano oggetto della proposta impugnazione.

1.3. — Ricostruito in termini generali il contenuto delle singole disposizioni censurate, la ricorrente illustra per ciascuna di esse gli argomenti a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale.

1.3.1. — In relazione, in particolare, al comma 4 dell'art. 1, la Provincia autonoma di Trento evidenzia come esso, nel primo periodo, le riconosca la facoltà di acquisire spazi ambulatoriali esterni alle strutture sanitarie per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, ma subordinatamente al rispetto di limiti e condizioni procedurali definiti nella legge statale, atteso che «l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni», destinate a tale scopo, avviene «previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale».

La disposizione in questione, dunque, si rivolge alle Province autonome ponendo «norme dettagliate sugli strumenti giuridici e sulla procedura con cui esse possono acquisire spazi ambulatoriali esterni per l'esercizio delle attività sia istituzionali sia di libera professione intramuraria», sicché, «sotto l'apparenza di una norma che autorizza», in realtà «comprime la facoltà di scelta della Provincia», assoggettandola addirittura ad un «parere vincolante».

Essa, pertanto, risulterebbe lesiva delle competenze della Provincia, e ciò assumendo «a punto di riferimento» tanto la materia — oggetto di potestà legislativa primaria — della organizzazione degli enti provinciali (tra i quali rientra l'azienda sanitaria), quanto quella della sanità.

Osserva, difatti, la ricorrente — con riferimento a questo secondo profilo — che la scelta, compiuta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di attribuire la materia della tutela della salute — «assai più ampia» di quella precedente, costituita dall'assistenza sanitaria (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005) — alla potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., esprime «l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in questa materia e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002) e comporta anche, in virtù della previsione contenuta nell'art. 10, il riconoscimento, «in riferimento alle attribuzioni proprie delle Province autonome», di una «maggiore estensione “della tutela della salute” rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria» (sentenza n. 162 del 2007).

A maggior ragione, poi, l'incostituzionalità del primo periodo dell'impugnato comma 4 dovrebbe essere riconosciuta riconducendolo alla materia dell'organizzazione degli enti paraprovinciali, essendo la stessa oggetto di potestà legislativa primaria.

Né, d'altra parte, l'interferenza statale in tale materia potrebbe giustificarsi richiamando la previsione contenuta nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a norma del quale spetta, tra l'altro, al Collegio di direzione costituito presso ogni azienda sanitaria di «concorrere» alla formulazione «delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria»; nella specie, infatti, a tale organo, per effetto dello «strumento del parere vincolante», risulta demandato «l'esercizio sostanziale della funzione».

Anche il secondo periodo del predetto comma 4 sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto stabilisce che, in «ogni caso», le Province autonome «devono» garantire che le strutture sanitarie «gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio», nel rispetto di talune specifiche modalità; con la previsione di tali modalità, dunque, il legislatore statale — osserva la ricorrente — «non si limita a fissare obiettivi e disporre principi, ma introduce, sia pure rinviandone l'operatività a leggi regionali, disposizioni di dettaglio nella materia “tutela della salute”».

1.3.2. — Quanto, invece, alle doglianze che investono i commi 5 e 6 dell'art. 1, la ricorrente premette di non contestare il principio che impone alla strutture sanitarie sia di adottare un piano aziendale, «concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria», sia di assicurare ad esso «adeguata pubblicità ed informazione».

Reputa, invece, norme di dettaglio quelle, recate dal comma 5, che «riguardano le modalità di pubblicità del piano» (segnatamente nella parti in cui pongono il vincolo procedurale consistente nella necessità di acquisire, alternativamente, il parere dei già menzionati Collegio di direzione e commissione paritetica di sanitari, ovvero stabiliscono il contenuto delle informazioni alle quali è assoggettato il piano stesso).

Analogamente, anche il comma 6 conterrebbe «norme di estremo dettaglio in quanto regola minuziosamente le singole fasi di approvazione del piano», subordinandone, oltretutto, l'efficacia all'assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute.

Inoltre, l'illegittimità del comma 6 deriverebbe anche dal fatto che le disposizioni da esso recate «pretendono nel loro insieme di essere immediatamente applicabili nel territorio provinciale», sebbene investano una materia di competenza provinciale, con conseguente violazione, pertanto, delle «regole in tema di rapporti tra fonti statali e fonti provinciali» poste dall'art. 2 del citato d.lgs. n. 266 del 1992.

1.3.3. — Oggetto del ricorso sono anche le previsioni del comma 7, primo e quarto periodo.

Il primo periodo stabilisce che, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1, Regioni e Province autonome possono provvedere all'esercizio di poteri sostitutivi e, soprattutto, alla «destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5».

In particolare, quest'ultima previsione violerebbe la competenza legislativa provinciale nella materia della tutela della salute, presentandosi, inoltre, irragionevolmente lesiva dell'autonomia della Provincia.

Quanto, invece, alla previsione relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, essa sarebbe lesiva dell'autonomia della Provincia nella materia tutela della salute, quale risulta dall'art. 16 dello statuto e dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 474 del 1975 e dall'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987.

1.3.4. — L'impugnativa proposta dalla Provincia autonoma investe anche il comma 10 dell'art. 1, norma che stabilisce «il periodo massimo di efficacia delle convenzioni (autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome) di cui al primo periodo del comma 4» (vale a dire le convenzioni aventi ad oggetto «l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria»). Tale disposizione, pertanto, parteciperebbe degli stessi vizi che inficiano il primo periodo del comma 4 del medesimo art. 1.

In particolare, poi, la scelta compiuta dal legislatore statale di delimitare l'efficacia nel tempo delle suddette convenzioni (le stesse sono, infatti, autorizzate «per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo», vale a dire quello di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007), costituirebbe una illegittima limitazione della facoltà «di ricorrere alle soluzioni organizzative più adatte», spettante alla Provincia autonoma «nell'ambito della sua autonomia legislativa ed amministrativa».

1.3.5. — Infine, anche il comma 11 dell'art. 1 sarebbe lesivo «dell'autonomia provinciale in materia di organizzazione degli enti paraprovinciali», ex art. 8, primo comma, dello statuto di autonomia, in quanto «non regola aspetti dello status dei dirigenti che attengono all'erogazione del servizio», bensì individua «l'organo competente, all'interno dell'apparato dell'ente a “dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria”».

Qualora, poi, si volesse individuare la materia interessata dall'intervento legislativo *de quo* in quella della tutela della salute, l'illegittimità della disposizione deriverebbe dal suo «carattere dettagliato ed autoapplicativo».

2. — Anche la Regione Lombardia, con ricorso (reg. ric. n. 44 del 2007) del 5 ottobre 2007, depositato in cancelleria il successivo 15 ottobre, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'intero articolo 1 della legge n. 120 del 2007.

In via preliminare, la ricorrente evidenzia che la «possibilità di ricorrere a prestazioni sanitarie *intra moenia* ma in regime di tipo libero-professionale risponde alla necessità di garantire il fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione anche sotto il profilo della autodeterminazione dei singoli». In tale prospettiva, pertanto, già l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva stabilito che «all'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere siano riservati spazi adeguati per consentire la libera professione intramuraria in regime di degenza con camere a pagamento».

Tuttavia, la legge impugnata recherebbe, all'art. 1, «una disciplina analitica e di dettaglio sull'attività libero-professionale intramuraria» che «infrange in modo palese il vigente riparto di competenze tra Stato e Regioni».

2.1. — Alla luce di tale premessa generale, la ricorrente ipotizza, in primo luogo, la violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., nonché «dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.)».

Essa assume, difatti, che le disciplina in contestazione inciderebbe «pesantemente all'interno di un settore, l'organizzazione sanitaria, tradizionalmente affidato alle Regioni», atteso che la giurisprudenza costituzionale, già con riferimento al sistema di riparto delle competenze legislative delineato dal testo originario del Titolo V della Parte II della Costituzione, avrebbe «manifestato chiaramente l'importanza e la necessità che la gestione e l'organizzazione della sanità venisse svolta in modo autonomo dalle Regioni».

2.1.1. — Richiamato, pertanto, quel tradizionale indirizzo secondo cui, a norma dell'art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera è materia di competenza delle Regioni, le quali possono quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali, la ricorrente evidenzia come — secondo la giurisprudenza costituzionale formatasi anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione — nella materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera», nella quale alle Regioni risultava anche «riservata la generalità delle correlative funzioni amministrative» (sentenza n. 307 del 1983), fosse da includere pure la «disciplina dell'organizzazione sanitaria» (sentenza n. 214 del 1988).

2.1.2. — Inoltre, se per effetto della riforma del titolo V della parte II della Costituzione la materia della tutela della salute è divenuta oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale, nulla è stato, invece, disposto — osserva la ricorrente — «rispetto alla “vecchia” materia dell’“assistenza sanitaria e ospedaliera”».

La Regione Lombardia ritiene, pertanto, che la stessa, non essendo «più contemplata nell'elenco delle materie su cui insiste la competenza concorrente», vada «ricondata alla competenza esclusiva delle Regioni».

La conclusione proposta sarebbe suffragata anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui — osserva la ricorrente — la tutela della salute dovrebbe ritenersi ripartita «fra la materia di competenza regionale concorrente della “tutela della salute” (terzo comma), la quale deve essere intesa come “assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera” (sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare “una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale” (sentenza n. 510 del 2002)» (è citata la sentenza n. 328 del 2006).

2.1.3. — Tutto ciò premesso, la ricorrente evidenzia come le disposizioni censurate rivelino in modo inequivocabile «la volontà di comprimere gli spazi di autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria».

Se, infatti, lo Stato, in questa materia, ha unicamente titolo per intervenire — come avrebbe chiarito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2003 — per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ponendosi gli stessi come «un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto», deve riconoscersi che nella disciplina in contestazione «non vi è traccia di alcun elemento attinente alla garanzia dell'uniformità dei diritti e delle prestazioni».

Ed invero, l'art. 1 della legge n. 120 del 2007: «impone la ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria»; «definisce le modalità di acquisizione degli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari»; «impone la determinazione, in accordo con i professionisti, di tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei costi correlati alla gestione delle attività libero-professionali intramurarie».

In conclusione, essa incide in un ambito — quello dell'organizzazione sanitaria — sul quale le Regioni già «esercitavano precise funzioni normative ed amministrative», oggetto di «un sostanziale ampliamento e rinvigorismento» dopo

la riforma operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, essendo stata la stessa affidata «alla competenza residuale esclusiva delle Regioni».

2.2. — È solo, quindi, in via di subordine — per il caso in cui si ritenesse di identificare la materia oggetto delle disposizioni impugnate in quella non dell'organizzazione sanitaria ma della tutela della salute — che viene dedotta la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché «dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.)».

2.2.1. — Difatti, secondo la ricorrente, la disciplina in contestazione risulta «estremamente dettagliata e minuziosa non lasciando alcun margine discrezionale all'ente regionale».

La ricorrente, difatti, deduce che — come avrebbe chiarito la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 510 del 2002 — nella materia della tutela della salute, venendo in rilievo un'ipotesi di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, «spetta al primo la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle seconde compete dettare la disciplina attuativa di tali principi con l'autonomia e l'autodeterminazione che, nel disegno costituzionale, ad esse sono state riconosciute».

Inoltre, talune più recenti pronunce avrebbero non solo ribadito tale affermazione, ma anche precisato che «la materia della sanità, dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, ricomprende sia la tutela della salute, che assume oggi un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, sia l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le Regioni possono adottare una disciplina anche sostitutiva di quella statale» (così la sentenza n. 105 del 2007, ma nello stesso senso anche la successiva sentenza n. 162 del 2007).

Conforme sarebbe, inoltre, la stessa giurisprudenza amministrativa (è citata, in particolare, la decisione n. 398 del 2004 del Consiglio di Stato, Sezione IV).

Ciò premesso, la ricorrente sottolinea che nessuna delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 120 del 2007 «è configurabile come "principio fondamentale"» della materia tutela della salute.

Difatti, dopo la riforma operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, spetta allo Stato, nella materia suddetta, «predisporre un quadro normativo di base capace di assicurare un indirizzo generale alle diverse Regioni che, nell'ambito del relativo territorio, potranno disciplinare l'organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari in autonomia e nel rispetto di tali principi fondamentali statali».

Sulla base, pertanto, di tali rilievi la ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, le censurate disposizioni siano ben lontane, proprio in ragione del loro carattere dettagliato ed autoapplicativo, dal configurarsi come principi fondamentali, essendo per tale motivo costituzionalmente illegittime.

3. — Si è costituito in entrambi i giudizi — con atti depositati in cancelleria il 23 ottobre 2007 — il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano rigettati perché inammissibili e comunque non fondati.

3.1. — La difesa statale reputa opportuno evidenziare, in via preliminare, come la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 2007, abbia avuto modo di pronunciarsi sul tema delle modalità di esercizio, da parte dei sanitari, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Essa, infatti, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia), «pur riconoscendo all'istituto dell'esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario» l'idoneità ad «incidere contestualmente su una pluralità di materie», ha individuato nella tutela della salute — sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato — «l'ambito materiale prevalente».

In particolare, la citata sentenza avrebbe chiarito «che le disposizioni regolanti la facoltà di scelta tra i due regimi di lavoro, esclusivo e non esclusivo, costituiscono espressione di un principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni e i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti».

Tali rilievi, sottolinea la difesa statale, costituirebbero «un punto fondamentale a dimostrazione della perfetta coerenza con la Carta costituzionale delle disposizioni censurate».

Ed invero, l'impugnata legge n. 120 del 2007 non farebbe che reiterare «la possibilità di utilizzo degli studi privati in caso di carenze di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale dei medici del servizio sanitario nazionale».

Difatti, la disciplina in contestazione si sarebbe resa necessaria in quanto è rimasta lungamente priva di attuazione la «predisposizione di spazi adeguati per consentire l'esercizio della libera professione in strutture aziendali», e ciò malgrado l'attivazione di tali strutture costituisse uno dei principi cardine fissati dall'art. 1, commi 8, 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Conseguentemente, lo Stato, «di

fronte all'inerzia di quasi tutte le Regioni e le Province autonome, si è limitato a prorogare di anno in anno la possibilità di esercizio in *intra moenia* allargata» dell'attività libero-professionale dei sanitari.

Orbene, «di fronte all'inerzia di buona parte delle Regioni» il Parlamento ha deliberato di concedere un'ulteriore proroga, dettando al contempo norme stringenti finalizzate ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

In forza, dunque, di tali considerazioni, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso affinché i ricorsi siano rigettati perché inammissibili o non fondati.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 7 ottobre 2008, ha depositato memorie in ordine ad entrambi i ricorsi, deducendo in particolare che l'attività libero-professionale intramuraria sarebbe riconducibile, per alcuni profili, alla fissazione dei livelli essenziali di assistenza, per altri, alla tutela della salute.

Le norme impugnate — secondo la difesa statale — tendono, inoltre, a salvaguardare le risorse pubbliche da un uso improprio, garantendo che i costi che lo Stato sostiene per lo svolgimento dell'attività *intra moenia* siano integralmente finanziati dalle tariffe poste a carico dei cittadini. Ciò, quale manifestazione specifica del generale principio di economicità della gestione, alla cui osservanza è tenuto il Servizio sanitario nazionale.

L'Avvocatura generale dello Stato ribadisce, altresì, richiamando lo specifico contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, che le stesse sono dirette a fissare principi generali, al fine di garantire che: l'attività in questione si svolga in spazi adeguati e specifici; non diventi prevalente rispetto all'attività istituzionale e dunque potenzialmente sostitutiva di questa; prevenga situazioni di potenziale conflitto di interessi e di concorrenza sleale; sia esercitata in modo da non interferire negativamente con l'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale; sia tariffata in modo da comportare l'integrale copertura dei relativi oneri diretti ed indiretti.

La fissazione dei suddetti principi, in particolare, costituisce diretta conseguenza del fatto che l'attività in esame concorre, a tutti gli effetti, alla formazione dell'offerta sanitaria pubblica, determinando, in termini quantitativi e qualitativi, il livello delle prestazioni fruibili dai cittadini.

Si sarebbe, quindi, in un contesto che, stabilendo limiti dimensionali entro i quali possono essere validamente erogate prestazioni in regime di *intra moenia*, tutela l'erogazione di prestazioni nell'ambito del regime istituzionale e rientra nella sfera della fissazione dei livelli essenziali di assistenza.

Infine, la difesa statale rileva come la previsione del potere sostitutivo tenda a garantire il rispetto del generale principio di economicità della gestione, che deve essere osservato dal Servizio sanitario nazionale.

5. — In data 8 ottobre 2008 entrambe le ricorrenti hanno depositato una memoria, insistendo nelle conclusioni già proposte e confutando la tesi difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria).

Nel ricorso si deduce che le impugnate disposizioni contrastano con gli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con le relative norme di attuazione dello statuto di autonomia ed, in particolare, con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), con il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), con l'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), con gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e che le stesse, inoltre, violano anche gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Sul presupposto di essere titolare, in forza dello statuto di autonomia (e delle norme che ad esso danno attuazione), di «competenza legislativa concorrente in materia "di igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera"»,

nonché «di potestà legislativa primaria in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”», oltre che, nelle stesse materie, delle «correlative potestà amministrative», la ricorrente lamenta la violazione di tali norme ad opera della disciplina in contestazione.

2. — Anche la Regione Lombardia ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'intero articolo 1 della legge n. 120 del 2007, ipotizzando, in primo luogo, la violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., nonché «dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.)», sul presupposto che la disciplina in contestazione inciderebbe «pesantemente all'interno di un settore, l'organizzazione sanitaria, tradizionalmente affidato alle Regioni».

Soltanto in subordine — per il caso in cui si ritenesse di identificare la materia oggetto delle disposizioni impugnate in quella della tutela della salute — la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché «dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.)», assumendo che la disciplina in contestazione sarebbe «estremamente dettagliata e minuziosa non lasciando alcun margine discrezionale all'ente regionale».

3. — Preliminarmente, poiché i predetti ricorsi pongono questioni analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di un'unica decisione.

4. — Ancora in via preliminare, per individuare quale sia l'ambito materiale interessato dalle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2007, è necessario specificare il loro contenuto.

I commi 1 e 2 del citato art. 1 fanno carico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di assumere, entro il termine di diciotto mesi decorrente dal 31 luglio 2007, allo scopo di garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, «le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico».

In particolare, il comma 2 stabilisce che, limitatamente allo stesso periodo e agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative sopra descritte, «in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» (che ha prorogato fino al 31 luglio 2007 la facoltà spettante ai dirigenti sanitari, «in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale», di avvalersi «del proprio studio professionale»), «continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria»; nel medesimo periodo, inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbono procedere «all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Ai sensi del comma 3, poi, la «risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia» sopra indicati, per i quali la Regione «non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo».

A sua volta, il successivo comma 4, innanzitutto, individua — tra le misure che le Regioni e le Province autonome possono assumere allo scopo di garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, sempre che «ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili» — «l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale».

Inoltre, il medesimo comma 4 fa comunque carico alle Regioni ed alle Province autonome di «garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al

fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;

b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);

c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;

d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;

e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;

f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui all'alinea, primo periodo, del presente comma, e fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 10;

g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici».

Quanto al contenuto del comma 5, esso fa carico a ciascuna delle strutture sanitarie di cui ai commi precedenti di predisporre «un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria». Di tale piano deve essere assicurata «adeguata pubblicità ed informazione»; in particolare, ciascun ente sanitario deve provvedere alla esposizione del piano «nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari» di cui al comma 4 del medesimo articolo 1. Lo stesso comma precisa, poi, che le informazioni suddette debbono riguardare, in particolare, «le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso».

La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dal comma 6, il quale stabilisce che essi debbano essere presentati alla Regione o alla Provincia autonoma competente, «in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente». Ciascuna Regione o Provincia autonoma «approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione»; in quest'ultimo caso le variazioni o i chiarimenti «sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima» ed esaminati «entro i successivi sessanta giorni». Infine, subito dopo l'approvazione, la Regione o Provincia autonoma «trasmette il piano al Ministero della salute»; decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, «in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi».

In base al comma 7, inoltre, Regioni e Province autonome «assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempimento, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5». È previsto anche che sia il Governo ad esercitare, a propria volta, i poteri sostitutivi «ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131», e ciò «in caso di inadempimento», pure «con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma», da parte delle Regioni e delle Province autonome, alle quali è, per l'effetto, anche «precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001».

Il comma 8 fa carico alle Regioni e Province autonome di trasmettere al Ministro della salute «una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale».

Limitatamente, poi, all'attività clinica e di diagnostica ambulatoriale, il comma 9 dispone che «gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti».

In stretta connessione con la previsione di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo art. 1, il comma 10 stabilisce che le convenzioni ivi menzionate vengano autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome «per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo» (e cioè, diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007).

Il comma 11 affida, poi, al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del medesimo art. 1, «anche il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria».

Il comma 12, viceversa, pone a carico di Regioni e Province autonome il compito di «definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione».

Ai sensi del comma 13 è stabilita l'attivazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge n. 120 del 2007, di un «Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-*quaterdecies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992».

Infine, il comma 14 dispone che dalla «eventuale costituzione» e «dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5. — Così precisato il contenuto delle disposizioni impugnate, occorre preliminarmente procedere alla individuazione della materia entro la quale esse devono essere collocate, almeno in prevalenza.

Al riguardo, la ricorrente Provincia autonoma di Trento prospetta la tesi della loro riconducibilità alle materie dell'ordinamento del personale provinciale o dell'igiene e sanità, con particolare riferimento alla organizzazione della libera professione intramuraria, richiamando norme dello statuto speciale o di attuazione di questo e, in alternativa, le disposizioni degli artt. 117 e 118 Cost.

La Regione Lombardia, dal canto suo, fa riferimento alla materia dell'organizzazione sanitaria che sarebbe di esclusiva competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Solo in via subordinata entrambe le ricorrenti, sul presupposto dell'appartenenza delle norme censurate alla materia della tutela della salute, lamentano la eccessiva specificità ed analiticità delle stesse, che non potrebbero essere considerate espressione di principi fondamentali di competenza statale ai sensi del terzo comma della citata disposizione costituzionale.

L'Avvocatura generale dello Stato nelle sue difese, a sua volta, ha insistito nella tesi secondo cui le disposizioni in questione rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato a fissare i livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria. In ogni caso, anche a volerle considerare rientranti nella materia della tutela della salute, esse conterrebbero principi fondamentali di detta materia, come tali di competenza concorrente statale.

Ciò premesso, deve innanzitutto chiarirsi che, per la Provincia autonoma di Trento, non vengono in rilievo norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (o delle relative disposizioni di attuazione), bensì l'art. 117 Cost., pure invocato nel ricorso e nelle successive difese.

Questa Corte, infatti, nella sentenza n. 50 del 2007 — oltre ad aver escluso che l'art. 2 del d.lgs. n. 474 del 1975 abbia integrato la competenza legislativa delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria (negando, così, che con esso si sia inteso «assimilare, quanto alla natura primaria della potestà legislativa, le competenze provinciali ivi contemplate alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige») — ha anche ribadito che «l'unica competenza legislativa della Provincia in materia sanitaria (quella appunto di cui all'art. 9, numero 10, dello Statuto regionale)» si configura «come una competenza di tipo concorrente». E nella stessa sentenza la Corte ha ulteriormente precisato che «nessuna norma di attuazione, pur notoriamente dotata di un potere interpretativo ed integrativo del dettato statutario (si vedano, fra le altre, le sentenze di questa Corte n. 51 del 2006, n. 249 del 2005 e n. 341 del 2001), potrebbe trasformare una competenza di tipo concorrente in una competenza di tipo esclusivo, così violando lo statuto regionale».

La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, affermato che i poteri delle Province autonome in materia sanitaria si radicano direttamente nel terzo comma dell'art. 117 Cost., il quale prevede una loro competenza in tale materia, attraverso il riferimento alla tutela della salute, sicché — a norma dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 — è alla disposizione costituzionale di cui al citato art. 117 che occorre fare riferimento (sentenze n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006).

Ciò chiarito, le tesi sostenute, in via principale, dalle parti contendenti, nella loro absolutezza, non sono condivisibili.

In particolare, non lo è quella che colloca le norme censurate nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali ovvero nell'ambito dell'organizzazione sanitaria locale. Tale ultimo ambito, peraltro, neppure può essere invocato come «materia» a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto l'organizzazione sanitaria è parte integrante della «materia» costituita dalla «tutela della salute» di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost.

Neppure può ritenersi fondata la tesi della difesa dello Stato che riconduce, *in toto*, le norme stesse ai livelli essenziali di assistenza (cosiddetti LEA), in quanto la determinazione di tali livelli presuppone la individuazione di prestazioni sanitarie essenziali da assicurare agli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Occorre in proposito ricordare, infatti, che nella giurisprudenza di questa Corte la fissazione dei livelli essenziali di assistenza si identifica esclusivamente nella «determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale», non essendo «pertanto inquadrabili in tale categoria le norme volte ad altri fini, quali, ad esempio, l'individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005) o la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni (sentenza n. 120 del 2005)» (così, da ultimo, la sentenza n. 237 del 2007).

In realtà, è indubbio che l'art. 1 della legge impugnata — anche in ragione dell'eterogeneità del suo contenuto — investa, nel complesso, una pluralità di ambiti materiali, ivi compresi quelli cui hanno fatto riferimento le parti del giudizio. Tuttavia, questa Corte ritiene che la materia sulla quale le disposizioni *de quibus*, in via prevalente, incidono sia quella della tutela della salute, di competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni.

D'altronde, la Corte ha già sottolineato — nello scrutinare un intervento operato dal legislatore statale proprio sul rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, relativo anche ad aspetti attinenti all'attività libero-professionale da essi svolta — che il «nuovo quadro costituzionale», delineato dalla legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione, recepisce, come si è sopra precisato, una nozione della materia «tutela della salute» «assai più ampia rispetto alla precedente materia “assistenza sanitaria e ospedaliera”», con la conseguenza che le norme attinenti allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria, «sebbene si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (e segnatamente, tra le altre, su quella della organizzazione di enti “non statali e non nazionali”)», vanno «comunque ascritte, con prevalenza, a quella della “tutela della salute”». Rileva, in tale prospettiva, «la stretta inerenza che tutte le norme *de quibus* presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale» (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007).

6. — Ancora in via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le questioni proposte dalla Regione Lombardia con riferimento alla violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.).

Ed invero, quanto all'ipotizzato contrasto con i citati parametri costituzionali, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte (*ex multis*, sentenze n. 216 del 2008 e 401 del 2007) secondo il quale «le Regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze», essendosi «ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite»; evenienza, questa, neppure ipotizzata nel caso di specie.

Non fondata è, invece, la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, atteso che costituisce «giurisprudenza pacifica di questa Corte che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione» (così, da ultimo, sentenze n. 222 del 2008 e n. 401 del 2007).

7. — Nel merito, le questioni prospettate dalle ricorrenti sono in parte fondate, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al riparto della competenza concorrente dello Stato e delle Regioni e Province autonome nella materia in questione.

Risulta, in particolare, costituzionalmente illegittimo l'intero testo dei commi 6 e 11 dell'impugnato art. 1, nonché, ma soltanto *in parte qua*, quello dei commi 4, 7 e 10 del medesimo articolo.

Si presentano, invece, esenti dai denunciati vizi di costituzionalità i restanti commi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 14.

8. — Non è fondata — come si è appena rilevato — la questione, proposta dalla sola Regione Lombardia, avente ad oggetto i commi 1, 2 e 3 dell'impugnato art. 1.

Le disposizioni ivi contenute lasciano alla più ampia discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (salva l'enunciazione di alcuni criteri, quali quelli ricavabili dagli stessi commi 2 e 3, che hanno comunque carattere generale) l'assunzione delle iniziative che esse reputino più idonee ad assicurare l'effettuazione di quegli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le strutture sanitarie pubbliche, occorrenti per la predisposizione dei locali da destinare allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria. Esse, pertanto, si pongono l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto, spettante ai sanitari che abbiano optato per l'esclusività del rapporto di lavoro, di svolgere la sola tipologia di attività libero-professionale loro consentita, cioè quella intramuraria.

Giova, in proposito, ricordare che, ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), se gli «incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo» del sanitario (comma 5), l'opzione per tale tipologia comporta «il diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione» (comma 2, lettera *a*).

Nella stessa prospettiva, del resto, deve osservarsi che la «facoltà di scelta tra i due regimi di lavoro dei dirigenti sanitari (esclusivo e non esclusivo)», è essa stessa «espressione di un principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti» (sentenza n. 50 del 2007).

Ne consegue, pertanto, che è destinata a partecipare di questo stesso carattere di normativa di principio anche quella volta ad assicurare che non resti priva di conseguenze, in termini di concrete possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, l'opzione compiuta dal sanitario in favore del rapporto di lavoro esclusivo.

In forza di tali rilievi deve, quindi, concludersi per la non fondatezza della censura che investe i primi tre commi dell'impugnato art. 1.

9. — Deve ritenersi parzialmente illegittimo, invece, il comma 4 dell'art. 1.

Sul punto è necessario esaminare partitamente — seguendo, del resto, la prospettazione contenuta nel ricorso della Provincia autonoma di Trento — il contenuto della norma, giacché esso forma oggetto di due censure.

Il comma in questione stabilisce, per un verso, che «può essere prevista» — tra le misure idonee a garantire il reperimento di locali destinati allo svolgimento dell'attività libero-professionale *intra moenia* — anche «l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni»; ciò «previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale».

Per altro verso, lo stesso comma dispone che Regioni e Province autonome devono garantire che tutte le strutture sanitarie, individuate nel comma stesso, «gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio», attenendosi, in particolare, ad una serie di specifiche prescrizioni, indicate nelle lettere da *a*) a *g*) del medesimo comma 4.

Orbene, la censura che investe la previsione da ultimo indicata, contenuta nella seconda parte del comma in esame, non è fondata, in quanto il legislatore statale ha inteso fissare soltanto alcuni criteri di carattere generale attinenti al corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, nell'ambito della disciplina, ad esso spettante per le motivazioni già in precedenza indicate, di questo peculiare aspetto del loro rapporto di lavoro.

Tali criteri attengono, nell'ordine: al «servizio di prenotazione delle prestazioni» ed al loro volume (lettera *a*); alla «riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate» (lettera *b*); al «tariffario» (lettera *c*); al «monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale» (lettera *d*); alla «prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale» (lettera *e*); ai «provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria» siano «rispettate le prescrizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*)» sopra indicate (lettera *f*); al «progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle presta-

zioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria » (lettera g).

Merita, viceversa, parziale accoglimento la censura che investe la prima parte del comma 4, giacché — nell'ambito di una disposizione che pur riconosce un'ampia facoltà a Regioni e Province autonome nella scelta degli strumenti più idonei ad assicurare il reperimento dei locali occorrenti per lo svolgimento della attività *intra moenia* — si prevede un parere «vincolante» (da esprimersi da parte del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 502 del 1992, o, in mancanza, della commissione paritetica dei sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria) ai fini dell'acquisto, della locazione o della stipula delle convenzioni finalizzate al reperimento di quegli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, da adibire anche allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria.

In tal modo è stata posta una prescrizione che, lungi dall'essere espressiva di un principio fondamentale, regola in modo dettagliato ed autoapplicativo l'attività di reperimento dei locali in questione. Così disponendo, però, la norma statale opera una eccessiva compressione della facoltà di scelta spettante alle Regioni e alle Province autonome. Essa è, quindi, lesiva della loro potestà di disciplinare aspetti relativi alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione *intra moenia* da parte dei sanitari che abbiano optato per il tempo pieno. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, limitatamente alla parola «vincolante».

10. — In relazione a quanto sopra, deve ritenersi fondata, e per le medesime ragioni, anche la questione di costituzionalità proposta dalle ricorrenti nei confronti del comma 10, che viene esaminato qui per la sua connessione con quanto previsto dal comma 4.

Il citato comma 10 stabilisce che le «convenzioni di cui al comma 4, primo periodo» debbano essere autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo» (e cioè, diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007).

Anche la fissazione di questo termine, che risulta eguale per tutte le realtà territoriali, senza che sia possibile tenere conto, se del caso, delle peculiarità di ciascuna di esse, costituisce un intervento di dettaglio, essendo tale termine riferito (diversamente da quello previsto dal comma 2, che presenta portata generale) ad un adempimento specifico, l'autorizzazione alla stipula delle convenzioni finalizzate all'acquisizione degli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, occorrenti per l'esercizio di attività sia istituzionali, sia in regime di libera professione intramuraria. Esso, pertanto, avrebbe dovuto essere lasciato alla potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome.

Il comma in esame deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui così dispone: «e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo».

11. — Merita, inoltre, accoglimento, tra le questioni relative ai commi 5 e 6, esclusivamente quella concernente il secondo.

Ed invero, il comma 5 detta — come è riconosciuto, del resto, dalla stessa Provincia autonoma di Trento (che, coerentemente, omette di impugnarlo, sotto questo specifico profilo) — una norma di principio, facendo carico a ciascuna «azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico», di predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Il successivo comma 6, invece, nel disciplinare minuziosamente le modalità di approvazione dello stesso, integra un non consentito intervento legislativo di dettaglio; ciò che invece non può ritenersi per le modalità di pubblicazione ed informazione del piano stesso previste dal già citato comma 5. D'altronde, la stessa eccessiva procedimentalizzazione indicata dal comma in esame si presenta incompatibile con la fissazione di un principio fondamentale della materia, appartenendo — per sua stessa natura — all'ambito della disciplina meramente attuativa, come tale rientrante nella sfera di competenza legislativa concorrente delle Regioni e delle Province autonome.

12. — Costituzionalmente illegittimo, *in parte qua*, è anche il successivo comma 7.

Deve premettersi, innanzitutto, che può ritenersi esente dall'ipotizzato vizio di costituzionalità il primo periodo del comma in esame, nella parte in cui fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi sia attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle strutture di sanità pubblica, sia attraverso l'irrogazione della sanzione della destituzione, per grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5.

Ed invero, quanto alla censura che investe la seconda parte del comma 7, deve rilevarsi che si mantiene nell'ambito dell'enunciazione di un principio fondamentale la scelta del legislatore statale di ricollegare alla «grave inadempienza» dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche la misura della destituzione. Resta invece ferma, ovviamente,

la competenza di Regioni e Province autonome — nell'esercizio della potestà legislativa ad esse spettante — di stabilire i casi in cui sia ravvisabile una «grave inadempienza», di disciplinare il procedimento finalizzato all'applicazione della suddetta misura sanzionatoria, nonché di fissare le altre sanzioni irrogabili in presenza di inadempienze di minore rilievo.

Deve ritenersi, invece, costituzionalmente illegittima la previsione, contenuta nel medesimo comma 7, secondo cui, in «caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle Regioni e delle Province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001».

Si tratta, infatti, di una disposizione che può essere qualificata come di dettaglio, giacché incide su profili che attengono direttamente all'organizzazione del servizio sanitario; profili che rientrano nella competenza organizzativa delle Regioni e delle Province autonome data la stretta inerenza tra l'organizzazione sanitaria regionale e provinciale e i flussi finanziari necessari per assicurare il regolare espletamento del servizio sanitario in sede locale.

È, infine, lesiva dell'art. 120 Cost. la previsione — contenuta nell'ultimo periodo del comma in esame — relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del Governo, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, giacché destinata ad operare al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla norma costituzionale. Non vi è dubbio al riguardo che l'art. 120 Cost. trovi applicazione, nel caso di specie, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, avendo affermato questa Corte che è «da respingere la tesi secondo la quale i principi dell'art. 120 Cost. non sarebbero in astratto applicabili alla Regioni speciali» (o alla Province autonome), dovendo invece «concludersi che un potere sostitutivo potrà trovare applicazione anche nei loro confronti», giacché la sua previsione è diretta a fare «sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze» (sentenza n. 236 del 2004).

Resta, invece, salva la facoltà delle Regioni e delle due Province autonome, prevista nel medesimo comma 7, prima parte, di esercitare poteri sostitutivi nell'ipotesi in cui le singole strutture di sanità pubblica non assicurino il rispetto delle prescrizioni contenute nei commi precedenti.

13. — Merita accoglimento anche la censura proposta, nei confronti del comma 11, da entrambe le ricorrenti.

La norma impugnata, in primo luogo, investe profili che attengono strettamente all'organizzazione del servizio sanitario, incidendo, così, sull'autonomia delle scelte organizzative delle Regioni e delle Province autonome.

Essa, inoltre, anche in ragione delle incertezze che circondano la qualificazione giuridica da riservare all'attività affidata al Collegio di direzione o alla commissione paritetica di sanitari («dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria»), nonché alla natura di tali controversie e dei soggetti «contraddittori» dei dirigenti sanitari, si presenta troppo generica per poter essere ritenuta espressiva di un principio fondamentale della materia «tutela della salute».

14. — Infine, non fondate devono ritenersi le questioni — promosse dalla sola Regione Lombardia — aventi ad oggetto le restanti disposizioni di cui ai commi 8, 9, 12, 13 e 14.

Viene nuovamente in rilievo, al riguardo, l'enunciazione di principi generali, attinenti ora alle informazioni che Regioni e Province autonome dovranno fornire al Ministro della salute in ordine alla piena attuazione del regime *del-l'intra moenia* (comma 8), ora alla separazione che dovrà essere assicurata tra l'attività istituzionale espletata presso le strutture sanitarie pubbliche e quella libero-professionale destinata a svolgersi nei loro spazi (comma 9), ora, infine, alla necessità di prevedere un'attività di monitoraggio attraverso l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale (comma 13).

Infine, non assistiti da fondamento devono ritenersi i dubbi di costituzionalità prospettati con riferimento ai restanti commi 12 e 14, dal momento che il primo riconosce a Regioni e Province autonome un'amplissima facoltà di regolamentazione dell'attività libero-professionale dei dirigenti veterinari (senza, invero, dettare prescrizioni di sorta in grado di limitare l'autonomia delle ricorrenti), mentre il secondo si limita a stabilire che dalla costituzione e dal funzionamento delle più volte menzionate commissioni paritetiche di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Trattandosi di norme che possono essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia, esse non sono suscettibili di apportare alcuna lesione alla potestà spettante alle ricorrenti di intervenire con legislazione di dettaglio nella materia della tutela della salute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), limitatamente alla parola «vincolante»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della medesima legge n. 120 del 2007;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente alle parole «In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 10, della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente alle parole «e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 11, della medesima legge n. 120 del 2007;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia — in riferimento ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.) — con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia — in riferimento al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) — con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento al d.P.R. 218 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), all'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), ed agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 14 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 372

Sentenza 5 - 14 novembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica - Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.

- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, artt. 97 e 117, primo comma.

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica - Lamentato indebito esercizio di competenze spettanti all'Unione europea - Esclusione - Previsione di misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto destinate ad operare solo dopo il riconoscimento della denominazione a livello comunitario - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, art. 117, primo comma.

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Evocazione di parametro in conferente rispetto al dedotto vizio di costituzionalità - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, art. 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 agosto 2007, depositato in cancelleria il 6 settembre 2007 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 27 agosto 2007, depositato il successivo 6 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), «e comunque, in particolare» degli artt. 1, 3 e 5 della medesima legge.

1.1. — Il ricorrente premette che la legge regionale n. 7 del 2007 intende promuovere la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, «così come tutelata ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006» (art. 1); individua il suo ambito di applicazione nella zona regionale di allevamento e di trasformazione della carne di bufalo campano, rappresentata, in osservanza al suddetto regolamento comunitario, da «quell'area del territorio amministrativo della Regione Campania definito dal disciplinare di produzione» (art. 2); dette disposizioni relative all'allevamento del bufalo campano, preordinate ad assicurare le caratteristiche organolettiche tipiche delle sue carni (art. 3), nonché disposizioni relative alla valorizzazione ed alla commercializzazione del prodotto, stabilendo che, per il perseguimento di tali fini, allevatori, macellatori ed imprese di lavorazione della filiera possono costituire dei «consorzi di valorizzazione» (artt. 4 e 5); istituisce un regime di aiuti di durata quinquennale in favore dei «consorzi di valorizzazione» (artt. 6 e 7), subordinando l'esecutorietà dei provvedimenti di ammissione del beneficio al parere di conformità della Commissione europea (art. 8).

1.2. — Secondo il ricorrente, la legge impugnata sarebbe stata adottata dalla Regione Campania «in sedicente attuazione» del regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari). Invero, le diverse disposizioni della legge regionale poggerebbero sul «presupposto» del «riconoscimento del prodotto su base geografica», mentre tale riconoscimento, «riservato alla Comunità europea, ai sensi del Trattato CE (artt. 32 e seguenti)», non è ancora intervenuto.

L'intera legge campana, pertanto, anticiperebbe il riconoscimento della denominazione geografica carne di bufalo campano e mirerebbe ad assicurare a quest'ultima una tutela non prevista in sede comunitaria, in contrasto con le norme del Trattato che istituisce la Comunità europea sopra richiamate e con il regolamento (CE) n. 510/2006, art. 5, comma 5; conseguentemente, violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

L'incompatibilità con la disciplina comunitaria risulterebbe evidente per gli artt. 1, 3 e 5 della legge regionale n. 7 del 2007.

In particolare, ad avviso del ricorrente, l'art. 1 sancirebbe che la carne di bufalo campano è tutelata ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, nonostante, prima della iscrizione della denominazione geografica nell'apposito registro comunitario, «non vi possa essere alcuna tutela ai sensi dello specifico regolamento di settore». Inoltre, gli artt. 3 e 5 si riferirebbero ad un disciplinare di produzione, che «semplicemente non esiste».

La denunciata legge violerebbe altresì l'art. 97 della Costituzione, e soprattutto «le regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria ed amministrazione interna», risultando «inopportuna ed intempestiva», poiché emanata pochi mesi prima della trasmissione alla Commissione europea, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, della documentazione inerente alla domanda di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, presentata dal Comitato per la registrazione della IGP carne di bufalo campana.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo di dichiarare il ricorso improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato.

2.1. — In via preliminare, la resistente eccepisce la genericità dei motivi addotti a sostegno della questione di costituzionalità, sollevata «senza definire con precisione il presunto contrasto con la normativa comunitaria, se non accennando all'incidentale richiamo al regolamento CE n. 510/06 effettuato dal primo articolo».

Nel merito, osserva che la legge impugnata investe un ambito materiale, quello dell'agricoltura, riservato alla competenza esclusiva della Regione, facendone conseguire che «se si ipotizza un contrasto con la normativa comunitaria, questo deve essere puntuale e deve essere rilevato sulla base di un attento confronto tra le due discipline (comunitaria e regionale) poste in essere da organi entrambi competenti nel settore specifico».

In realtà, le finalità della normativa regionale e quelle della normativa comunitaria non coinciderebbero affatto: mentre il regolamento (CE) n. 510/06 avrebbe ad oggetto la disciplina della procedura di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, nonché l'individuazione delle garanzie afferenti all'impiego commerciale ed alla protezione delle denominazioni registrate, la legge regionale, disinteressandosi del riconoscimento e della protezione della denominazione carne di bufalo campano, si limiterebbe a prevedere e regolare i finanziamenti regionali in favore dei consorzi di valorizzazione del prodotto.

Il riferimento al regolamento (CE) n. 510/06, contenuto nell'art. 1 della legge impugnata, secondo la difesa regionale, «rinvia al riconoscimento che sarà effettuato dalla Commissione europea» e, dunque, «si giustifica in considera-

zione dell'avanzato stato della pratica avviata per la registrazione del marchio [...] di cui la Regione ha voluto tener conto, ma che non comporta alcuna conseguenza sul piano degli effetti di tutela prevista dalla normativa comunitaria, sino alla registrazione stessa».

Per quel che attiene, poi, agli artt. 3 e 5 della legge n. 7 del 2007, la Regione contesta l'assunto del ricorrente, secondo cui non esisterebbe alcun disciplinare, rilevando che proprio sulla base del disciplinare è stata avviata la procedura prevista dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/06.

2.2. — In prossimità dell'udienza, la Regione Campania ha depositato una memoria per ribadire e svolgere ulteriormente le proprie tesi, deducendo testualmente che «è evidente che il legislatore regionale abbia semplicemente voluto predisporre la base organizzativa e normativa per i futuri interventi di “valorizzazione, diffusione e commercializzazione”, soprattutto con riferimento agli strumenti finanziari di sicura competenza regionale, una volta che la Commissione europea, accogliendo l'istanza, abbia effettuato il riconoscimento IGP ed approvato il relativo disciplinare».

In definitiva, secondo la resistente, la legge regionale «non anticipa alcun riconoscimento, ma anzi, condiziona l'efficacia delle previsioni al riconoscimento che effettuerà la Commissione».

3. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), per violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 32 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché all'art. 5, comma 5, del regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari).

Le censure si riferiscono in particolar modo all'art. 1 della citata legge, in base al quale la Regione promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, «così come tutelata ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006»; nonché all'art. 3, che detta disposizioni relative all'allevamento del bufalo campano, preordinate ad assicurare le caratteristiche organolettiche tipiche delle sue carni, sempre rinviando alle prescrizioni del «disciplinare della carne di bufalo campano», ed all'art. 5 della medesima legge, che consente la costituzione di «consorzi di valorizzazione» ai soli operatori iscritti negli elenchi «di cui all'art. 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art. 1».

Ad avviso del ricorrente, queste norme, così come le altre contenute nella legge impugnata, ora richiamando il regolamento (CE) n. 510/2006, ora rinviando al disciplinare previsto dall'art. 4 del medesimo regolamento, sarebbero fondate sul «presupposto» dell'«avvenuto riconoscimento del prodotto» quale indicazione geografica, nonostante la denominazione carne di bufalo campano non sia in realtà ancora registrata a livello comunitario e, conseguentemente, alcun disciplinare sia venuto a giuridica esistenza relativamente ad essa.

L'intera legge regionale, dunque, si porrebbe in contrasto con gli artt. 32 e seguenti del Trattato CE e con il regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto anticiperebbe il riconoscimento del prodotto su base geografica e mirerebbe ad assicurare alla carne di bufalo campano una tutela non ancora prevista in sede comunitaria.

Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta altresì una violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e soprattutto delle «regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria ed amministrazione interna», deducendo l'inopportunità e l'intempestività della legge impugnata, emanata, con le caratteristiche descritte, pochi mesi prima della chiusura della fase nazionale del procedimento per la iscrizione della denominazione «carne di bufalo campano» nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

2. — Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione d'inammissibilità della questione, formulata dalla difesa regionale sul rilievo della genericità dei motivi addotti dal ricorrente.

Invero, l'atto introduttivo del giudizio contiene i requisiti argomentativi minimi per identificare i termini della questione, riguardante una legge caratterizzata da disposizioni di contenuto omogeneo, tutte coinvolte dalle censure in ragione di una presunta interferenza, sotto i profili sopra richiamati, con la normativa comunitaria in materia di segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

3. — La questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. non è fondata.

Il ricorrente ritiene che la legge regionale illegittimamente anticipi, per il prodotto locale carne di bufalo, il riconoscimento di una «qualifica» prevista dal regolamento (CE) n. 510/06, di competenza delle istituzioni comunitarie.

Per verificare la correttezza di un tale assunto, giova partire dall'esame dell'art. 1 della legge impugnata, il quale, nell'individuare le «finalità della legge», dispone che «La Regione Campania promuove la valorizzazione, la diffusione

ed il commercio della carne di bufalo campano, così come tutelata ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, di seguito indicata carne di bufalo campano».

Ora, è evidente che l'uso della proposizione «così come tutelata ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006» di per sé non implica affatto l'attribuzione di uno dei riferimenti geografici previsti in ambito comunitario alla carne di bufalo campano.

Tantomeno esso implica l'ammissione del prodotto ad un regime di protezione analogo a quello garantito dall'art. 13 del citato regolamento, secondo il quale le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

La legge impugnata, invero, non intende affatto istituire una simile protezione, bensì, in linea con le competenze regionali, introduce misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto locale carne di bufalo, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento della relativa denominazione a livello comunitario.

Il richiamo alla fonte comunitaria, piuttosto, sottintende la necessità di un raccordo e, perciò, suppone che la Regione possa applicare la propria legge, dando corso all'erogazione dei finanziamenti con la medesima istituiti, solamente dopo che sia intervenuta la registrazione della denominazione geografica carne di bufalo campano ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

Così interpretato l'art. 1, la denunciata illegittimità non sussiste neppure per le altre norme della legge regionale, le quali rinviano al disciplinare allegato alla domanda di iscrizione della carne di bufalo campana nel registro comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, presentata dal Comitato per la registrazione della IGP carne di bufalo campana ed ora all'esame della Commissione europea.

Le norme, appunto, vanno intese nel senso che, per univoca volontà del legislatore regionale, la loro efficacia resta comunque condizionata alla effettiva iscrizione della denominazione carne di bufalo campano nel registro comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette; entro un tale limite, non interferiscono con il regime comunitario dei segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

4. — Del pari non fondata è la censura riferita all'art. 97 Cost.

Non risulta conferente, difatti, l'invocazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, poiché il ricorrente — assumendo che la legge regionale sia «inopportuna ed intempestiva», perché emanata pochi mesi prima della conclusione della fase nazionale del procedimento composito per la registrazione del prodotto quale indicazione geografica protetta — non ha posto in discussione il contenuto di disposizioni legislative che impongano un determinato comportamento alla pubblica amministrazione, bensì esclusivamente il corretto svolgimento dell'iter procedimentale legislativo (sentenza n. 241 del 2008).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 373

Sentenza 5 - 14 novembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle persone fisiche - Non deducibilità dalla base imponibile degli assegni per il mantenimento dei figli - Asserta ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie della deducibilità dell'obbligo di alimenti legali (art. 433 cod. civ.) - Non arbitraria differenziazione dei regimi fiscali posti a raffronto - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lettera c).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;*Giudici:* Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza depositata il 12 ottobre 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Novara nel giudizio vertente tra Mauro Bolognesi e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Novara, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza depositata il 12 ottobre 2007, la Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). La questione è sollevata nel corso di un giudizio di impugnazione del diniego di rimborso dell'IRPEF relativa a quanto corrisposto da un contribuente, nell'anno 2004, alla propria ex coniuge, quale contributo periodico determinato dal Tribunale di Novara in sede di modificazione delle condizioni di divorzio, per il mantenimento del comune figlio maggiorenne. La Commissione tributaria provinciale censura la predetta disposizione nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette, degli assegni periodici corrisposti al coniuge a séguito di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano dovuti in base a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per il mantenimento dei figli. Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata, nel prevedere la menzionata indeducibilità dei suddetti assegni per il mantenimento dei figli, crea una ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto all'ipotesi di somme corrisposte in adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti ai soggetti indicati dall'art. 433 del codice civile (e, quindi, anche ai figli), le quali, invece — sempre nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria —, sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette (art. 10, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 917 del 1986).

A sostegno di tale assunto il rimettente afferma che, in tali casi, l'assegno di mantenimento e quello alimentare hanno «analoga funzione» e che, pertanto, la disparità di trattamento fiscale tra tali assegni «risulta [...] ingiustificata»; e ciò tanto più ove il giudizio di separazione o di divorzio faccia séguito ad una precedente condanna al pagamento degli alimenti a favore del figlio, perché, in tal caso, «gli importi destinati a quest'ultimo sarebbero legittimamente deducibili dal reddito dell'onere». In particolare, il giudice *a quo* nega che la invocata deducibilità dell'assegno periodico fissato dal giudice per il mantenimento del figlio comporta la necessità — come, invece, obiettato dall'amministrazione finanziaria resistente in giudizio — di riconoscere anche all'altro coniuge una pari deduzione per le spese sostenute allo stesso fine. Per la Commissione tributaria, infatti, la somma di denaro determinata autoritativamente dal giudice non può essere assimilata a «spese, genericamente riconducibili al generico ménage familiare del genitore convivente e non precisamente determinabili, che come tali giustificano la apposita detrazione forfetaria per familiari a carico». La medesima Commissione tributaria aggiunge che la questione così prospettata è diversa da quella dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 950 del 1988; questione sollevata — con riferimento all'assegno periodico determinato dal giudice e corrisposto al coniuge separato o divorziato — sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento fiscale tra la deducibilità dell'assegno per il mantenimento del coniuge e l'indetraibilità di quello per il mantenimento dei figli assegnati all'altro coniuge.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, deducendo che: *a*) il giudice *a quo* erroneamente pone a raffronto situazioni diverse, cioè l'obbligo (rientrante tra gli ordinari doveri dei genitori di mantenere ed educare i propri figli, ancorché maggiorenni) di corrispondere al coniuge un assegno per il mantenimento dei figli e quello (derivante dal dovere di assicurare le necessarie fonti di sostentamento ai congiunti in stato di indigenza) di corrispondere al figlio di un assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 cod. civ.; *b*) la manifesta difformità di tali situazioni, basate su presupposti affatto diversi e su diritti azionabili da differenti soggetti, è affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (vengono citate le sentenze n. 12477 del 2004, n. 26259 del 2005 e n. 24498 del 2006); *c*) rientra nella discrezionalità del legislatore regolare le ipotesi di deducibilità delle spese ai fini fiscali (come sottolineato, proprio in ordine alla disposizione censurata, dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 950 del 1988); *d*) l'accoglimento della sollevata questione comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il genitore separato o divorziato che, in quanto destinatario di un provvedimento giudiziario che lo obbliga a corrispondere l'assegno per il mantenimento del figlio, può dedurre tale assegno dal reddito imponibile ed il genitore che, in quanto contribuisca al mantenimento del figlio in via ordinaria (ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ.), non può operare detta deduzione. La difesa erariale conclude chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

Considerato in diritto.

1. — La Commissione tributaria provinciale di Novara dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette, degli assegni periodici corrisposti al coniuge a séguito di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per il mantenimento dei figli. Secondo la Commissione tributaria, la disposizione denunciata viola l'art. 3 Cost., perché crea una ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto all'«analoga» ipotesi di somme corrisposte in adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti ai soggetti indicati dall'art. 433 del codice civile (e, quindi, anche ai figli), le quali, invece — nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria —, sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette (art. 10, comma 1, lettera *d*, del d.P.R. n. 917 del 1986).

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato che la previsione di ipotesi di deducibilità e detraibilità ai fini fiscali resta affidata alla discrezionalità del legislatore, la quale «rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità, a meno che non trasmodi in arbitrio» (ordinanza n. 950 del 1988; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenza n. 134 del 1982; ordinanze n. 258 del 2008 e n. 370 del 1999). Nella specie, la scelta del legislatore di differenziare — nell'ambito degli assegni determinati *iussu iudicis* a favore dei figli — il regime fiscale dell'assegno di mantenimento da quello dell'assegno di alimenti legali non è arbitraria, per almeno due distinte e concorrenti ragioni.

2.1. — In primo luogo, va rilevato che dall'esatta premessa che l'assegno alimentare costituisce, quantitativamente, un *minus* rispetto all'assegno di mantenimento, il rimettente trae l'erronea conseguenza che tali assegni debbono avere il medesimo trattamento fiscale. Dalla suddetta premessa deriva soltanto, invece, che, nel caso di assegno di mantenimento per i figli, la funzione propriamente alimentare del medesimo assegno è assolta dal minore importo, in esso ricompreso, corrispondente all'ammontare di un ipotetico assegno di alimenti legali. Al riguardo, questa Corte ha già precisato che il credito di alimenti legali va equiparato a quello relativo all'assegno di mantenimento solo «nei limiti in cui questo abbia carattere alimentare» (sentenza n. 506 del 2002) e, quindi, solo «una volta accertato lo stato di bisogno del beneficiario» (sentenza n. 1041 del 1988). Occorre, tuttavia, osservare che, anche ove risulti accertato lo stato di bisogno, la quota dell'assegno di mantenimento che soddisfa esigenze strettamente alimentari non è concretamente determinata nel *quantum* ed è indistinguibile dal più ampio ammontare fissato dal giudice per il mantenimento. Questa circostanza è da sola sufficiente a rendere non arbitraria la scelta legislativa di consentire la deduzione fiscale delle sole prestazioni alimentari certe nel loro ammontare e di escluderla per quelle non certe perché ricomprese nella più ampia prestazione di mantenimento. Questa Corte, infatti, ha più volte sottolineato che, nella individuazione degli oneri detraibili, è ragionevole che il legislatore si ispiri ad esigenze di certezza, senza lasciare tale individuazione alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell'amministrazione finanziaria (*ex pluribus*, la citata ordinanza n. 370 del 1999, che ha ritenuto non illegittima costituzionalmente la normativa che consente la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari limitatamente alla misura risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria e la esclude per la prestazione alimentare spontaneamente corrisposta dal debitore).

Non potrebbe obiettarsi, come fa il rimettente, che la misura degli alimenti sarebbe determinata almeno nel caso in cui una condanna al pagamento degli alimenti a favore del figlio sia seguita da un giudizio di separazione o di divorzio recante condanna al mantenimento del medesimo figlio. Detta ipotesi non è in concreto configurabile, sia perché la sussistenza dell'obbligo di mantenimento è alternativa a quella dell'obbligo alimentare e, pertanto, esclude la condanna agli alimenti legali; sia perché, in ogni caso, ove anche alla condanna agli alimenti legali segua — di fatto — quella al mantenimento, dovrebbe aversi riguardo solo a quest'ultima pronuncia, senza che all'importo dovuto per il mantenimento (fiscalmente non deducibile) si possa sottrarre quanto dovuto per gli alimenti legali (fiscalmente deducibile) in base ad una precedente sentenza.

L'identico trattamento fiscale dei due obblighi non è giustificato, del resto, nemmeno dalla loro comune funzione di sostegno economico al beneficiario, evidenziata da questa Corte nella sentenza interpretativa di rigetto n. 17 del 2000. Nella fattispecie esaminata da tale sentenza non veniva, infatti, in rilievo l'indicata esigenza di certezza nella determinazione degli oneri imponibili, ma la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2751, n. 4, cod. civ., al solo fine di estendere la garanzia del privilegio generale prevista per il credito alimentare al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.

2.2. — In secondo luogo, la norma denunciata appare non irragionevole in considerazione delle evidenti differenze di presupposti e di funzioni tra l'obbligo di mantenimento dei figli e l'obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi.

La Corte di cassazione civile, con numerose pronunce non prese in considerazione dal rimettente e che, per uniformità e costanza, assurgono a diritto vivente (*ex plurimis*, sentenze n. 12477 del 2004, n. 2196 del 2003), ha da tempo precisato che l'obbligo di mantenere i figli previsto dagli artt. 147, 148 e 261 cod. civ.: *a*) consiste nel prestare loro quanto occorre per tutte le esigenze della vita (tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni); *b*) si commisura in proporzione alle sostanze dei genitori; *c*) prescinde dallo stato di bisogno dei figli medesimi; *d*) decorre dal momento in cui sorge il rapporto di filiazione e termina nel momento in cui il figlio maggiorenne è in condizione di avere una propria autonomia economica. Secondo le medesime pronunce, l'obbligo di prestare gli alimenti legali ai figli previsto dagli artt. 433, primo comma, numero 3, 438, 440 e 445 cod. civ., invece: *a*) ha un contenuto più ristretto dell'obbligo di mantenimento, perché consiste nel somministrare quanto necessario per le fondamentali esigenze di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale; *b*) si commisura in proporzione al bisogno di chi domanda gli alimenti ed alle condizioni economiche di chi li deve somministrare; *c*) sorge soltanto in mancanza dell'obbligo di mantenimento, quando sussista il duplice presupposto dello stato di bisogno dell'alimentando (cioè dell'incapacità di far fronte alle proprie fondamentali esigenze di vita) e dell'impossibilità per quest'ultimo di provvedere al proprio mantenimento, restando irrilevante se lo stato di bisogno derivi dalla colpa dell'alimentando (salva la riducibilità dell'assegno alimentare in caso di condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato); *d*) decorre dalla domanda giudiziale o dal giorno della messa in mora da parte dell'alimentando (ove questa sia seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale) e termina con la cessazione dello stato di bisogno o con la sopravvenuta possibilità per l'alimentando di provvedere al proprio mantenimento.

Da tali pronunce si desume, in particolare, che, mentre l'obbligo di mantenimento è espressione del dovere di solidarietà familiare sancito dall'art. 30 Cost. ed assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli, l'obbligo alimentare sussiste, invece, solo ove non vi sia obbligo di mantenimento ed assolve la diversa funzione di assistenza familiare, in quanto è diretto esclusivamente ad ovviare allo stato di bisogno ed all'incapacità dell'alimentando di farvi fronte. Corollario di questa impostazione giurisprudenziale sono le svariate sentenze della stessa Corte di cassazione civile — anch'esse non prese in considerazione dal rimettente — secondo le quali la diversità tra l'azione diretta ad ottenere il mantenimento e quella diretta ad ottenere gli alimenti legali comporta che alla prima non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge per la seconda (*ex plurimis*, Cassazione civile, sentenze n. 8417 del 2000; n. 7358 del 1994).

A diversa conclusione non può portare l'orientamento della stessa Corte di cassazione civile secondo cui la richiesta in appello degli alimenti non costituisce una vietata *mutatio libelli* rispetto alla domanda di mantenimento avanzata in primo grado, ma una mera *emendatio libelli*, come tale consentita dall'art. 345 del codice di procedura civile (*ex plurimis*, sentenze n. 1761 del 2008; n. 4198 del 1998; n. 6106 e n. 5381 del 1997). Invero, la generica comune funzione di sostenere economicamente il beneficiario, assolta dal credito alimentare e da quello di mantenimento, ed il fatto che — ove sussista anche lo stato di bisogno del figlio — l'assegno di mantenimento comprenda in sé, nel *quantum*, il minore importo dell'assegno alimentare sono circostanze che possono portare ad escludere, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, la *mutatio libelli*, ma certamente non eliminano le indicate rilevanti diversità dei due istituti.

Deve, pertanto, concludersi che le situazioni poste a raffronto dal rimettente non sono omogenee e che la norma denunciata si sottrae alla censura di ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto all'assegno alimentare per i figli. In particolare, la scelta del legislatore di consentire la deduzione fiscale esclusivamente dell'assegno periodico alimentare e non di quello di mantenimento appare ispirata alla non irragionevole *ratio* non solo di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, cioè di un obbligo che sorge solo ove manchi quello di mantenimento e, quindi, ove sia divenuto meno intenso il vincolo di solidarietà familiare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 374

Ordinanza 5 - 14 novembre 2008

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di due deputati, imputati in concorso con altri, del reato di formazione, costituzione, direzione e partecipazione ad associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.

- Camera dei deputati, deliberazione del 2 maggio 2007 (doc. IV-*quater*, n. 9).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni della Camera dei deputati del 2 maggio 2007, relative alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai deputati Mario Borghezio ed altri, promosso con ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona depositato in cancelleria il 24 aprile 2008 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione «in ordine al corretto uso del potere di decidere con riguardo alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con le delibere del 2 maggio 2007 relativamente al procedimento penale», pendente dinanzi al medesimo giudice, «a carico dei deputati Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli»;

che il ricorrente precisa che nei confronti dei suddetti deputati — dopo la sentenza di proscioglimento per i reati di cui agli artt. 241, 283 e 271 del codice penale, trattandosi di fatti non più previsti dalla legge come reato a seguito della declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 243 del 2001 della Corte costituzionale e della successiva legge 24 febbraio 2006, n. 85 — residua la richiesta di rinvio a giudizio per l'imputazione relativa al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 1 del d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43;

che nel ricorso si evidenzia altresì che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 102 del 2007, richiamata la propria sentenza di inammissibilità n. 267 del 2005, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dallo stesso Giudice ricorrente nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater* n. 60), con le quali è stato

ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale a carico dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e, in quanto tali, sono insindacabili: e ciò in quanto il conflitto contro la stessa delibera del Senato è stato «riproposto nel corso della stessa fase del giudizio e dall'identico giudice»;

che, pertanto, nei confronti dei senatori Gnutti e Speroni è stata pronunciata all'udienza preliminare del 31 marzo 2008 sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale e dell'art. 6, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140, per difetto della condizione di procedibilità, essendo stati gli imputati «ritenuti immuni ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione»;

che, successivamente, con ordinanza del 9 ottobre 2006, lo stesso Giudice rimetteva gli atti, ai sensi degli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003 e 68, primo comma, Cost., al Parlamento italiano in relazione alla posizione dei deputati innanzi indicati ed al Parlamento europeo in riferimento all'analoga posizione di Gian Paolo Gobbo, parlamentare europeo;

che, con decisione del 24 ottobre 2007, il Parlamento europeo riteneva di «non difendere l'immunità né i privilegi del parlamentare europeo On. Gian Paolo Gobbo, reputando che i fatti attribuitigli non siano coperti da immunità parlamentare»;

che, con nota del 4 maggio 2007, il Presidente della Camera dei deputati comunicava «che l'Assemblea, nella seduta del 2 maggio 2007, ha approvato la relazione doc. IV-*quater* n. 9, deliberando che i fatti per i quali è in corso il presente processo penale a carico di Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, deputati all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che, tanto premesso, il ricorrente sostiene che, non essendo stata mai investita la Corte costituzionale della risoluzione di un conflitto di attribuzione contro la predetta delibera della Camera dei deputati, sussisterebbe, nel caso di specie, l'interesse a ricorrere, non potendo spiegare effetti nei confronti dei deputati anzidetti le declaratorie di inammissibilità, di cui alle pronunce della Corte costituzionale sopra ricordate, dei ricorsi con cui era stato sollevato conflitto contro il Senato della Repubblica, concernenti unicamente le posizioni dei senatori Gnutti e Speroni, allora imputati;

che, dunque, ad avviso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, nel caso in esame, «il ricorso viene proposto contro la Camera dei deputati e avverso la delibera del 2 maggio 2007, ossia avverso un atto nuovo e distinto dalla delibera all'epoca adottata da un altro ramo del Parlamento, e cioè dal Senato della Repubblica, e che si ritiene viziato da incompetenza»;

che il ricorrente, dopo aver descritto i fatti addebitati ai singoli imputati, nonché i risultati delle indagini promosse a loro carico, sostiene che «gli atti integranti il reato di partecipazione ad una associazione di tipo militare, svolgendo in essa compiti promozionali, direttivi e organizzativi, nonché sovrintendendo alle adesioni al gruppo da parte di terze persone, sono estranei al concetto di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché letti nel contesto ideologico da cui si è mossa l'azione politica della Lega Nord ed il programma secessionista cui i parlamentari imputati hanno aderito»;

che, pertanto, secondo il giudice confliggente, nella proposta di insindacabilità della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, poi approvata dall'Assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, non sarebbe stato adeguatamente affrontato «il tema della connessione tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e le attività svolte, invece, in relazione all'associazione vietata dalla legge», né sarebbero state esplicitate le ragioni «per cui attività materiali come quelle più volte descritte nei paragrafi superiori possano ricondursi alla categoria delle "opinioni" espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare», limitandosi detta proposta a qualificare le condotte oggetto di imputazione come una proiezione di uno specifico «disegno politico»;

che, quindi, la delibera di insindacabilità si sarebbe discostata dai principi espressi dalla Corte costituzionale in più di un'occasione circa l'ambito di operatività della garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.;

che, difatti, argomenta ancora il ricorrente, nei comportamenti addebitati ai predetti parlamentari «manca del tutto la riproduzione o divulgazione di una precedente attività parlamentare rispetto alla quale i fatti in esame presentino una "sostanziale identità di contenuti" tale da comportare un "nesso funzionale"»;

che, in definitiva, conclude il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, la delibera impugnata, nel ritenere sostanzialmente che la prerogativa dell'insindacabilità copra «tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica *lato sensu* intesa del parlamentare, e che la sua ricorrenza non è esclusa anche di fronte a comportamenti che in astratto possono rivestire natura illecita», esorbiterebbe «dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68, primo comma, Cost., risultando violati, da un lato, anche gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104,

primo comma, Cost., posti a tutela della titolarità della funzione giurisdizionale in capo alla magistratura e della legalità ed indipendenza del suo esercizio; dall'altro, l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che in tal modo viene introdotta tra cittadini ordinari e parlamentari, consentendosi a questi ultimi condotte in ipotesi integranti figure di reato prive di qualsiasi connessione con la funzione parlamentare».

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza dei parlamentari di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da questi ultimi ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 65

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008
(della Regione Piemonte)*

Assistenza e solidarietà sociale - Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare nonché energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti - Concessione ai residenti di cittadinanza italiana in condizione di disagio economico di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di beni e servizi - Disciplina del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Lamentata natura di dettaglio delle norme, assenza di partecipazione degli enti regionali - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva in materia di politiche sociali, lesione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 81, commi dal 29 al 38-ter.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente *pro tempore* della Giunta regionale Mercedes Bresso, autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n. 24-9750 del 6 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi dal 29 al 38-ter, della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195.

F A T T O

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 è stata pubblicata la legge conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

L'art. 81 di detta legge, ai commi 29, 30, 32, 33, 33-bis, 34, 35, 36, 37, 38 e 38-bis e ter, istituisce un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura del gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi dei commi 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma.

33-*bis*. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguito entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.A., di SOGEI S.p.A o di CONSIP S.p.A.

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e della gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziativa di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari della carta acquisti.

38. agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.

38-*bis*. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38-*ter*. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di poli.

Ad avviso della Regione Piemonte tale disposizione risulta costituzionalmente illegittima e lesiva della sfera regionale di competenza per il seguente motivo di

D I R I T T O

Violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La norma istituisce un fondo per interventi di sostegno economico alle fasce deboli tramite l'istituzione di una carta acquisti finalizzata all'acquisto dei generi alimentari e delle forniture energetiche e di gas da privati.

La norma pretermette le competenze regionali in materia di politiche sociali che rientra nella previsione del quarto comma dell'art. 117 Cost.

Viene creato un fondo speciale diretto ad interventi di attività che vedono le Regioni direttamente interessate per le loro funzioni. Tanto più che lo Stato definisce i requisiti di accesso a tali benefici, con riferimento alla «popolazione in stato di particolare bisogno residente di cittadinanza italiana» (con evidente disparità di trattamento che non considera rilevante il disagio economico senza lo *status* di cittadino italiano).

I criteri, le modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l'ammontare del beneficio stesso, escludono una qualsiasi forma di partecipazione degli enti regionali, con conseguente evidente violazione anche del principio di leale collaborazione.

Con la sentenza n. 141/2007 resa in analogo ricorso presentata dalle Regioni Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna in relazione al comma 330 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2006 (istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per la realizzazione di interventi volti a sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico), codesta ecc.ma Corte dichiarò le questioni di legittimità costituzionale sollevate inammissibili per carenza di interesse, così motivando «la disposizione censurata si limita ad indicare la somma con la quale si intende assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, riservando ad altre norme della presente legge la individuazione degli interventi concreti riconducibili alle finalità genericamente enunciate dal comma 330.

Discende da ciò l'inidoneità di tale disposizione a ledere le competenze regionali, potendo la lesione derivare non già dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) delle norme sulla quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse sia per modalità d'intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi».

Caratteristiche, tutte queste ultime, presenti nella norma contestata della quale, pertanto, *a contrario*, va rilevata l'illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 34, 35, 36, 37, 38, 38-bis e 38-ter della legge n. 133/2008 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge n. 112/2008 per violazione del quarto comma dell'art. 117 Cost.

Torino - Roma, addì 15 ottobre 2008

Avv. Giovanna SCOLLO - Avv. Gabriele PAFUNDI

08C0840

N. 66

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008
(della Regione Piemonte)*

Energia - Strategia energetica nazionale - Definizione demandata al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo - Elaborazione della proposta in una conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente convocata dal Ministro dello sviluppo d'intesa con il Ministro dell'ambiente - Lamentato accentramento in capo allo Stato e assenza di qualsivoglia forma di concertazione con le Regioni - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, lesione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 24-9750 del 6 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

Contro il Presidente Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195.

F A T T O

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

L'art. 7 di detta legge - «strategia energetica nazionale» - stabilisce che: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la Strategia energetica nazionale che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

- a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
- d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
- e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra,
- g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente».

Ad avviso della Regione Piemonte tale disposizione risulta costituzionalmente illegittima e lesiva della sfera regionale di competenza per il seguente motivo di

D I R I T T O

Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.; sulla competenza concorrente della regione in materia di energia nonché del principio di leale collaborazione.

La norma in esame, nell'accentrare in capo allo Stato la definizione della «Strategia energetica nazionale», quale strategia diretta ad indicare le priorità per il breve e lungo periodo ed a determinare le misure necessarie per conseguire molteplici e importanti obiettivi, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione che conferisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente relativa, tra le altre, a «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Tutte le materie di competenza concorrente comportano, come recita l'ultimo periodo dell'art. 117, terzo comma, che «spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». L'articolo di cui si tratta (art. 7), non contempla alcun meccanismo concertativo con le regioni, limitandosi a prevedere la convocazione, a cura d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

La norma pare dunque illegittima nella parte in cui non contempla alcun meccanismo concertativo con le regioni, prevedendo l'esercizio della competenza statale al di fuori di qualsiasi procedura d'intesa.

Le esigenze unitarie che possono giustificare una strategia energetica nazionale non possono comunque prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale. Come evidenziato da codesta suprema Corte, nel nuovo Titolo V della Costituzione il superamento della vecchia equazione interesse nazionale - competenza statale fa sì che l'interesse nazionale non costituisca più un limite, né di legittimità né di merito, alla competenza legislativa concorrente (Corte cost. n. 303 del 25-settembre/1° ottobre 2003).

La mancata previsione di alcuna forma di intesa costituisce violazione del principio di leale collaborazione individuato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, quale presupposto per l'attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative o legislative nelle materie attribuite alla competenza regionale (Corte cost., n. 383/2005).

Gli obiettivi da conseguire, previa definizione della suddetta strategia, hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali. Il conseguimento degli stessi obiettivi, e prima ancora la definizione di una strategia che indichi le priorità per il breve ed il lungo periodo e rechi la determinazione delle misure necessarie per la loro attuazione, richiede necessariamente un'intesa con la Conferenza di Stato-Regioni o con la Conferenza unificata, nonché con le singole regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali (Corte cost. n. 6/2004 e 303/2003).

P. Q. M.

Si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 112/2008 per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Torino-Roma, addì 15 ottobre 2008

Avv. Giovanna SCOLLO - Avv. Gabriele PAFUNDI

08C0841

N. 67

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008
(della Regione Piemonte)*

Edilizia e urbanistica - Piano nazionale di edilizia abitativa (Piano Casa) - Approvazione con d.P.C.m., previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza Unificata - Contenuto asseritamente di dettaglio e con elencazione di requisiti tassativi soggettivi ed oggettivi dei beneficiari - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio e della competenza legislativa residuale in materia di politiche sociali.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art.11.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Edilizia e urbanistica - Cessione del patrimonio residenziale pubblico - Promozione di accordi, in sede di Conferenza Unificata, con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati - Individuazione dei relativi criteri - Previsione dettagliata di finanziamenti agevolati per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie - Lamentata ingerenza nel potere di gestione delle Regioni dei propri beni e del proprio patrimonio - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare della Regione nella materia residuale dell'edilizia residenziale pubblica.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art.13.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Compensi da destinarsi ai dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Riduzione degli importi e corrispondente economia da versarsi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare della Regione nella materia residuale dell'organizzazione amministrativa, lesione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa della Regione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 8 e 9.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 119, primo comma.

Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente *pro tempore* Mercedes Bresso, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 24-9750 del 16 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195, con riferimento agli artt. 11, 13 e 61, ottavo e nono comma.

F A T T O

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 è stata pubblicata la legge n. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Detta legge, reca in particolare le disposizioni di cui agli artt. 11, 13 e 61, ottavo e nono comma, che la Regione Piemonte ravvisa lesive della propria sfera di competenza per i seguenti

M O T I V I

Sull'art. 11, secondo comma, violazione dell'art. 117, quarto e terzo comma Cost.

Il primo comma dell'art. 11 (piano-casa), stabilisce; «al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il piano sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa». Così facendo lo Stato rivendica a se, sotto il profilo delle determinazioni dei livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo, la competenza ad approvare un piano nazionale di edilizia abitativa.

Il successivo secondo comma, tuttavia lungi dal dettare principi fondamentali nella materia dell'edilizia abitativa, qualora sussumibile, come evidenziato da Codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 362/03), nella potestà legislativa concorrente delle regioni, esprime dettagliatamente e con elencazione tassativi requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari di tali interventi di edilizia abitativa così illegittimamente comprimendo le competenze regionali.

Sotto altro profilo, vi è da dire che, seppure l'edilizia abitativa rientra nella materia a legislazione regionale concorrente del «governo del territorio» di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., qualora vengano in evidenza il carattere «sociale» della stessa, si verterebbe in materia di politiche sociali dell'abitazione con particolare riferimento all'aspetto assistenziale con conseguente violazione del quarto comma dell'art. 117 Cost.

Sull'art. 13, violazione dell'art. 117 Cost. quarto e sesto comma.

La norma riprende pressochè integralmente il contenuto dell'art. 1, commi da 597 a 600, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), già dichiarati incostituzionali con sentenza n. 94/2007. Come già ivi evidenziato, «le norme impugnate riguardano la materia edilizia residenziale pubblica non ricompresa nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost.». Più in particolare «il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale».

Il primo comma dell'art. 13, al pari del comma 597 dell'art. 1 della finanziaria 2006, si pone l'obiettivo della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari. Tale valorizzazione deve essere ottenuta mediante la semplificazione delle procedure in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. La specificazione delle modalità di semplificazione è demandata alla conclusione di accordi in sede di Conferenza unificata «Il fine della disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, bensì quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una rapida e conveniente cessione degli immobili. Si tratta dunque di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle regioni. Si profila pertanto

un'ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l'edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.». Va da sé che la previsione del raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza unificata non è soddisfacente dell'esercizio della potestà legislativa residuale rivendicata di fronte alla quale recede.

Il comma successivo, analogamente ai commi 598 dell'art. 1 della finanziaria 2006, fissa alcuni criteri (determinazione del prezzo di vendita in proporzione al canone di locazione, riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso unitamente al coniuge se in regime di comunione ovvero, se lo stesso rinuncia, gradatamente al coniuge anche in regime di separazione dei beni, convivente more uxorio da 5 anni, figli conviventi e non; destinazione dei proventi ad alleviare il disagio abitativo). Trattandosi di «criteri destinati ad incidere sulle procedure amministrative inerenti l'alienazione degli immobili di proprietà di enti regionali, e non già a regolare rapporti giuridici di natura privatistica, la competenza regionale in materia è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, ad esempio, la sentenza n. 486 del 1995) e non v'è spazio, pertanto, per una normativa statale che si sostituisca o si sovrapponga a quella delle regioni, tutt'ora in vigore. Se l'alienazione degli alloggi deve essere considerata, come si è visto, indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi (sentenza n. 486 del 1995), e se la disciplina organica dell'assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla regione in questa materia (ordinanza n. 104 del 2004), la disciplina delle procedure amministrative tendenti all'alienazione non rientra nell'ordinamento civile ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio, appartenente in via esclusiva alle regioni».

Anche il comma 3-bis dispone in modo dettagliato in ambito che spetta al legislatore regionale disciplinare nel modo più aderente alle situazioni economico-sociali riscontrate localmente.

Da cui la violazione del quarto e sesto comma dell'art. 117 Cost.

Sull'art. 61, commi 8 e 9 violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma e 119, primo comma della Costituzione.

L'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) prevede che «una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere».

Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri».

Gli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, sono negli stati di previsione e spesa delle singole stazioni appaltanti.

Posto che le competenze e le responsabilità in materia di opere pubbliche sono ripartite tra Stato, regioni ed enti territoriali e che, come già autorevolmente affermato da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 401/07), «le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, per la molteplicità degli interesse perseguiti e degli oggetti implicati, non siano riferibili ad un unico ambito materiale», non vi è dubbio che la disposizione appena citata inerisce all'organizzazione amministrativa, ambito di materia di competenza residuale delle Regioni che, appunto, hanno ritenuto di applicarla ai propri dipendenti previo espresso recepimento con fonti di natura ove legislativa, ove regolamentare, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

I commi 8 e 9 dell'art. 61 della legge n. 133/08 stabiliscono che, «a decorrere dal 1º gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e nella misura dell'1,5 per cento è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato» comma 8.

E che «il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali c.d. ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Qualora dette disposizioni si interpretino nel senso di immediata applicazione agli enti territoriali ed alle Regioni, se ne deduce l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma della Costituzione, e dell'art. 119, primo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale:

1) *dell'art. 11 della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto di legge n. 112/2008 per violazione dei commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost.;*

2) *dell'art. 13 della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 112/2008 per violazione dei commi quarto e sesto dell'art. 117 della Cost.;*

3) *dell'art. 61, commi 8 e 9, della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 112/2008 per violazione del quarto e sesto comma dell'art. 117 Cost. e del primo comma dell'art. 119 Cost.*

Torino - Roma, addì 15 ottobre 2008

Avv. Giovanna SCOLLO - Avv. Gabriele PAFUNDI

08C0842

N. 368

Ordinanza del 14 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dal Lab. Aurelia S.r.l. ed altri contro Ministero della Salute ed altri

Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di libertà di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o).
- Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sui ricorsi riuniti n. 2027 e n. 9268 del 2007 proposti rispettivamente da Lab Aurelia S.r.l., Lab Analisi dr. Scorcelletti, L.A.R.C. S.r.l., R.A.N.A., Laboratorio analisi cliniche e biochimiche dei dott.ri Giovine Angelo, Rizzi Matteo M. e C. S.n. c., Centro medico di fisioterapia S.r.l., Centro diagnostico Gamma di Edoardo Macino e C. S.n. c., C.A.M. Centro Analisi Monza S.p.A., Nova Salus S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti (Ric. n. 2027/07) e da Lab Aurelia S.r.l. ed altre, come da elenco allegato alla presente sentenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti (Ric. n. 9268/07), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Boni, presso il quale hanno eletto domicilio in Roma, via Dora n. 2, Contro:

quanto al ricorso n. 2027/07:

il Ministero della salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

quanto al ricorso n. 9268/2007:

la Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Chiappa, presso la quale è domiciliato in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio, i Ministeri della salute e dell'economia e finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 2027/2007:

del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2006 avente ad oggetto «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie», limitatamente all'art. 3, comma 1 lett. a) e comma 3, per la parte in cui ha stabilito che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del S.S.N. sono quelle individuate del decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 e che gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui al comma 1 del presente articolo restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi nonché di ogni altro provvedimento, susseguente o comunque connesso.

quanto al ricorso n. 9268/2007:

della delibera di Giunta regionale del Lazio n. 426 del 19 giugno 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2007, nonché degli allegati 3, 3-bis e 3-ter, parte integrante della delibera, avente ad oggetto il «sistema di finanziamento e di remunerazione delle prestazioni dell'attività specialistica ambulatoriale per l'anno 2007 — criteri utilizzati per la definizione del budget 2007» nonché e per l'annullamento della determinazione della Regione Lazio n. D 2804 del 10 agosto 2007, contenente direttive in attuazione della d.G.R. n. 436/2007, e per l'annullamento di ogni altro provvedimento precedente, susseguente o comunque connesso.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Vista la propria ordinanza collegiale n. 5735/2007 del 12 dicembre 2007;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 il cons. Carlo Taglienti;

Uditi, alla stessa udienza, gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il primo dei due ricorsi in epigrafe (n. 2027/07), notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il 7 marzo 2007 alcuni laboratori di analisi hanno impugnato il decreto del Ministero della salute 12 settembre 2006, contestando in particolare l'art. 3 che richiama il d.m. Sanità 22 luglio 1996 per individuare il limite massimo tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale, consentendo tariffe maggiori con relativo onere a carico delle regioni che intendono deliberarla.

Deducono:

I) Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004; violazione degli artt. 8-bis, 8-quinquies ed 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato ed integrato con il d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999. Eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e contraddittorietà.

II) Illegittimità dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.m. 12 settembre 2006 per illegittimità derivata. Eccesso di potere per sviamento e carenza di connessione logica tra l'accertamento dei costi e la misura delle tariffe.

Risulta formalmente costituito in giudizio il Ministero intimato.

Con il secondo dei due ricorsi epigrafati (n. 9268/07) notificato il 10 ottobre 2007 e depositato il 7 novembre 2007, vengono impugnati gli atti della Regione Lazio di approvazione delle tariffe massime, ed atti connessi, meglio indicati in epigrafe, con applicazione dell'ulteriore sconto del 20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e del 2% sulle restanti prestazioni, in base alla legge finanziaria 2007.

Deducono i ricorrenti:

I) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796 lett. *o)* della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007). Violazione degli art. 8-*bis* e 8-*quinquies*, d.lgs. n. 502 del 1992 modificato ed integrato con il d.lgs. n. 229 del 1999.

II) Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. *o)* della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e contraddittorietà di provvedimenti.

III) Violazione ed errata applicazione dell'art. 32 comma 8, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; dell'art. 2, commi 8 e 9 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995; dell'art. 1, comma 32, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato ed integrato dagli artt. 8-*bis* e 8-*sexies*, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999. Eccesso di potere per sviamento, atteggiamento perplesso e contraddittorio.

IV) Violazione, sotto diverso profilo, dell'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; dell'art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Eccesso di potere per sviamento.

V) Violazione dell'Accordo Stato-Regione Lazio e Piano di rientro approvati con d.G.R. n. 149 del 6 marzo 2007. Eccesso di potere; atteggiamento perplesso e contraddittorio con particolare riferimento alla d.G.R. n. 268 del 18 aprile 2007.

VI) Violazione degli artt. 8-*bis* e seguenti del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 come modificato dal d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999.

Risultano formalmente costituite in giudizio le Amministrazioni intimare.

Con ordinanza collegiale del 12 dicembre 2007, n. 5735 è stata accolta l'istanza cautelare.

Con memoria unica per i due ricorsi, predisposta per l'udienza di discussione, le parti ricorrenti hanno richiamato i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione, favorevoli alle tesi qui esposte ed hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. *o)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 le cause sono state trattenute in decisione.

D I R I T T O

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza.

Le questioni dei presenti ricorsi risultano già esaminate e decise in numerose pronunce di questa sezione che hanno annullato il d.m. Sanità 12 settembre 2006 ed in parte la delibera di Giunta Regione Lazio n. 436 del 19 giugno 2007, rimettendo per il resto alla Corte costituzionale le questioni di legittimità relative all'art. 1, comma 796, lett. *o)* della legge n. 296/2006.

In particolare la sezione ha ritenuto, per quanto attiene al d.m. Salute 12 settembre 2006 che in primo luogo non è seriamente dubitabile della lesività dell'atto impugnato, anche se in esso si prevede che le regioni possono fissare tariffe più elevate di quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

A prescindere infatti dalla circostanza di fatto, verificabile col secondo dei ricorsi in epigrafe, che la Regione Lazio in particolare non si è avvalsa di tale facoltà, che comportava comunque la necessità di finanziare col proprio bilancio tali aumenti di tariffe, appare evidente come i parametri tariffari stabiliti dall'Amministrazione statale costituiscono un punto fermo ed un orientamento preciso per le regioni, mentre possibili (solo teoricamente) tariffe massime più elevate costituiscono nella fattispecie una mera eventualità; costituiscono altresì un chiaro condizionamento del comportamento regionale in quanto a tariffe più elevate corrisponderebbe una minore necessità di adottare provvedimenti con onere a carico delle regioni stesse.

Il ricorso nel merito è fondato e deve essere accolto.

I ricorrenti contestano in primo luogo la determinazione contenuta al primo comma lett. *a)* dell'art. 3 di detto decreto che testualmente recita: «le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono quelle individuate dal decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe"».

La censura di difetto d'istruttoria e di motivazione e di violazione dell'art. 8-*sexies*, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appare fondata.

In primo luogo il decreto qui impugnato richiama e rende ora applicabili le tariffe determinate con un decreto ministeriale che risulta annullato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV 29 marzo 2001, n. 1839; a prescindere dalla questione, peraltro poco comprensibile, posta dalla difesa dell'Amministrazione sulla possibilità di far rivivere solo le tariffe e non il decreto in quanto caducato, il Collegio rileva come il principale difetto istruttorio derivi dal fatto che l'atto impugnato non dà minimamente conto di tale questione; che l'abbia ignorata perché non a conoscenza dell'annullamento giurisdizionale, ovvero perché riteneva comunque possibile, nonostante l'annullamento, far rivivere dette tariffe, appare comunque evidente il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento sotto tale profilo.

Peraltro tale circostanza ha condotto l'Amministrazione ad incorrere negli stessi vizi rilevati dal Consiglio di Stato, che, in buona sostanza aveva evidenziato un difetto di istruttoria nella determinazione delle tariffe per mancata applicazione dei precisi criteri dettati dallo stesso Ministero col d.m. 15 aprile 1994, all'art. 3: qui si dice espressamente che le tariffe devono essere fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di produzione. Il comma 2 detta poi criteri assai dettagliati per calcolare le componenti del costo standard.

Premesso che già il Consiglio di Stato ritenne applicabili al decreto ministeriale di fissazione delle tariffe allora impugnato i criteri contenuti nel d.m. del 1994, il dubbio può comunque ritenersi non proponibile nella presente fattispecie, in quanto nelle premesse del decreto qui impugnato si richiama espressamente il d.m. Sanità 14 aprile 1994, che quindi la stessa amministrazione resistente ritiene ancora in vigore ed applicabile.

Peraltro la necessità (logica) di fissare le tariffe massime tenendo, conto dei costi di produzione standard e delle quote standard dei costi generali, risulta ora recepito in norma di legge chiara, quale l'art. 8-*sexies* comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 8, comma 4 del d.lgs. n. 229/1999.

Sinteticamente il principio si trova anche nell'art. 1, comma 170 della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311.

Ora, che l'amministrazione non abbia seguito i suddetti criteri e non abbia quindi effettuato una analitica istruttoria sui costi di produzione, prima di determinare le tariffe massime da remunerare tramite Servizio Sanitario Nazionale, lo dimostra sia la circostanza che non è stato prodotto in giudizio nessun atto istruttorio di tal genere, sia soprattutto il fatto che il provvedimento richiama puramente e semplicemente un atto di dieci anni prima, la cui istruttoria, ammesso che potesse considerarsi allora adeguata («in disparte» la circostanza che detto atto è stato annullato dal giudice amministrativo proprio per difetto istruttorio), avrebbe sicuramente avuto necessità di un aggiornamento di verifica per valutare la congruità dei costi di dieci anni prima (basterebbe al riguardo richiamare il «fatto notorio» del cambiamento valutario che ha comportato un significativo aumento generalizzato dei costi).

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, rilevando peraltro anche la circostanza che l'atto generale qui impugnato risulta comunque già annullato.

Per quanto attiene poi agli atti regionali, impugnati col secondo ricorso, nella citata sentenza n. 12623/07 è stato Osservato che «In particolare la deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 436, premessa la necessità di adeguare le proprie tariffe a quanto stabilito col d.m. Salute 12 settembre 2006, prevede, al punto 7, di approvare il sistema di finanziamento e di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate da soggetti erogatori pubblici, equiparati e privati accreditati, così come descritto nell'allegato 3; nell'allegato 3 si stabilisce che per il triennio 2007-2009 «il tariffario applicato alle prestazioni di specialistica ambulatoriale è quello previsto dal d.m. 12 settembre 2006 che; per le prestazioni di diagnostica di laboratorio verrà applicato a decorrere dal 1° giugno 2007»; «il sistema di finanziamento delle prestazioni viene determinato applicando lo sconto del 20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e del 2% sulle restanti branche», ciò in base a quanto disposto con la finanziaria per il 2007 all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Orbene, considerato che le tariffe regionali recepiscono e fanno esplicito riferimento al d.m. Salute 12 settembre 2006, deve ritenersi fondato il primo profilo di gravame relativo alla illegittimità derivata; infatti, come rilevato in precedenza, il suddetto decreto ministeriale deve considerarsi illegittimo per i profili sopra evidenziati al punto 1, riverberando la sua illegittimità sugli atti regionali che fanno diretta applicazione di detto decreto, non venendo minimamente qui in rilievo il d.m. 22 luglio 1996.

2.1 — La delibera regionale n. 436/2007 reca al punto 2 all. 3 una ulteriore disposizione, come detto, del seguente tenore: «il sistema di finanziamento delle prestazioni viene determinato applicando lo sconto del 20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e del 2% sulle restanti branche».

Negli allegati 3-bis e 3-ter applica ai singoli laboratori i criteri sopra detti, determinando il budget per l'anno 2007.

Trattasi all'evidenza dell'applicazione diretta della norma contenuta nell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

La contestazione di tale disposizione regionale non può quindi che passare attraverso una eventuale questione di costituzionalità della suddetta disposizione di legge, ove ritenuta non manifestamente infondata; per tale motivo essa appare rilevante ai fini del decidere.

Ed infatti al riguardo il Collegio, richiamata l'ordinanza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. II, 19 ottobre 2007, n. 3631 che ha già rimesso alla Corte costituzionale detta questione, ritiene che la succitata norma di legge presenta profili di violazione di norme costituzionali».

Anche per tali profili il Collegio non ha motivo di discostarsi dai precedenti giurisprudenziali della Sezione e pertanto, ritiene di rimettere, anche nella presente fattispecie, alla Corte costituzionale la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 24 e 113, 32 41, 97 e 117 Cost., per le seguenti ragioni:

1.1. — In primo luogo la norma rende applicabile un decreto ministeriale, quello del 22 luglio 1996 che era stato annullato, con sentenza coperta da giudicato, dal Consiglio di Stato, con decisione della IV sezione 29 marzo 2001 n. 1839.

Appare evidente la sovrapposizione della legge ad un giudicato formatosi già da tempo, con palese violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

È noto infatti il principio più volte affermato dalla Corte costituzionale (*cf.* da ultimo ad es. sentenza 15 luglio 2005, n. 282,) in base al quale l'emanazione di leggi incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari delle norme e dello stesso ordinamento, tra i quali il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di uguaglianza, l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato nello Stato di diritto ed il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, essendo comunque precluso al legislatore di intervenire con norme aventi portata tale da annullare gli effetti di un giudicato.

1.2. — Nel caso di specie, la tariffa viene fissata con legge e la relativa norma si limita ad imporre uno sconto (oltretutto anche del 20%) sulle tariffe vigenti, senza dare conto delle ragioni della misura fissata: risultano quindi violati anche i principi di cui all'art. 41 cost. Tra l'altro, lo sconto viene applicato su tariffe molto risalenti (quelle statali rimontano al 1996) e ciò appare irragionevole, non potendosi dubitare del fatto che, in dieci anni, i costi dei fattori produttivi (si pensi, per tutti, alla remunerazione del personale) siano cresciuti, a volte anche sensibilmente. Ma in ogni caso, anche se per ipotesi i costi di produzione fossero rimasti costanti o addirittura diminuiti nel periodo di tempo summenzionato, ciò avrebbe dovuto risultare da una compiuta istruttoria, necessaria anche per la norma di legge quando essa si pone come provvedimento amministrativo seppure a carattere generale.

Ed in effetti, tenuto conto del fatto che il d.m. 12 settembre 2006 ha confermato le tariffe del 1996, con ciò volendo significare che quelle tariffe sono da ritenere ancora congrue a distanza di dieci anni dalla loro determinazione, non si può non rilevare la contraddittorietà del Legislatore statale, il quale, dopo appena tre mesi dall'approvazione del d.m. 12 settembre 2006 — pubblicato fra l'altro sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2006 — Ritiene non più congrue le predette tariffe ed opera una ulteriore riduzione.

1.3. — Naturalmente, le difficoltà che alle strutture private derivano dall'applicazione delle regole di cui all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006 sono in grado di compromettere anche la piena esplicazione del diritto di cui all'art. 32 Cost., visto che le strutture private accreditate potrebbero incontrare difficoltà a garantire la piena funzionalità dei servizi, il che, in un sistema che vede la sanità pubblica non in grado di assicurare tempestivamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie, può compromettere il diritto alla salute e il diritto di libera scelta dei cittadini utenti. A questo riguardo, si deve evidenziare che la presenza significativa degli operatori privati nel S.S.N. risponde ad esigenze insopprimibili dell'Amministrazione sanitaria, la quale non riesce, con le proprie strutture, a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli utenti, per cui non si potrebbe nemmeno sostenere che le strutture private, se ritengono non convenienti le tariffe, possono «uscire» dal sistema. Spetta invece all'Amministrazione competente, previa adeguata istruttoria, decidere se rilasciare o meno l'accreditamento e stabilire annualmente il volume di prestazioni che intende acquistare dai privati; nel momento in cui rilascia l'accreditamento e fissa i tetti di spesa annuali, l'Amministrazione sanitaria riconosce di aver bisogno dell'ausilio degli operatori privati, i quali vanno però adeguatamente remunerati.

1.4 — La mancanza (o comunque la non allegazione) di una compiuta istruttoria dà luogo altresì ad una violazione dell'art. 97 Cost., in quanto la p.a. (e la cosa vale anche per il Legislatore-amministratore, ovviamente) deve sempre porre a base del proprio operato un'adeguata conoscenza dei fatti, della quale deve dare conto nella motivazione del provvedimento terminale. Nel caso della legge, naturalmente, la motivazione può anche consistere nel richiamo, espresso o implicito, ai lavori preparatori o ad altri atti (nella specie, però, l'istruttoria, che pure il legislatore della legge n. 296/2006 ritiene necessaria, viene espressamente posticipata, il che dà luogo ad un'illogica inversione del procedimento).

1.5. — Da ultimo, il sistema della dall'art. 1, comma 796, lett. o) della legge finanziaria per il 2007, si pone in contrasto con l'art. 117 Cost., nel momento in cui lo Stato non si limita a dettare i criteri per la fissazione delle tariffe da parte delle regioni, ma le fissa direttamente. A tal proposito, pur potendosi astrattamente ritenere che le esigenze di contenimento della spesa pubblica e il conseguente potere dello Stato di dettare norme di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.) militino nel senso della legittimità *in parte qua* della legge n. 296/2006, si deve tenere conto dei recenti arresti della Corte costituzionale in materia di limiti della legislazione statale in tema di individuazione dei settori in cui le regioni debbono operare «tagli»: il riferimento è alle note sentenze della Consulta 390 del 2004, 417 e 449 del 2005, 88 del 2006 e 157 del 2007, in cui si è ritenuto non spettare allo Stato l'individuazione dettagliata delle voci di costo dei bilanci regionali da ridurre, potendo il Legislatore statale stabilire solo i principi fondamentali della materia e, al limite, la misura delle riduzioni di spesa.

Nel caso di specie, però, il legislatore statale non si è limitato a ciò, in quanto lo sconto del 2% e del 20% viene applicato al tariffario vigente nella sua globalità, il che è come dire che lo Stato ha rideterminato nel dettaglio le tariffe in questione.

1.6. — Per tutto quanto detto, non appare nemmeno utile l'invocazione, contenuta nell'incipit del comma 796 dell'art. 1 della Legge finanziaria per il 2007 alle esigenze di «...garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006...», sia perché tali ragioni non possono essere opposte, in assenza di adeguata istruttoria, agli operatori privati, sia perché non appare costituzionalmente giustificata l'incisione di interessi privati in nome delle sempre invocate ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Conclusivamente il Collegio ritiene di:

1) accogliere il primo ricorso, e per l'effetto, annullare il d.m. Salute 12 settembre 2006 *in parte qua* (art. 3, comma 1, lett. a), restando assorbite le questioni relative al comma 3) e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti;

2) accogliere in parte il secondo ricorso e per l'effetto annullare, sempre nei limiti dell'interesse vantato, la delibera della Giunta regionale Lazio 19 giugno 2007, n. 436 all. 3, punto 1, nella parte in cui recepisce le tariffe del d.m. 12 settembre 2006;

3) per il resto sospendere il giudizio e rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione.

Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese di causa.

P. Q. M.

1) accoglie il ricorso n. 2037/07 e per l'effetto annulla il d.m. Salute 12 settembre 2006 in parte qua e nei limiti dell'interesse vantato;

2) accoglie in parte il ricorso n. 9268/07 e per l'effetto annulla la delibera di Giunta regionale Lazio n. 436 del 29 giugno 2007, all. 3, punto 1, nella parte in cui recepisce le tariffe di cui al d.m. Salute 12 settembre 2006, e sempre nei limiti dell'interesse vantato;

3) solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2008.

Il Presidente: DI GIUSEPPE

Il relatore estensore: TAGLIENTI

Elenco nominativi ric. n. 9268/07

Lab Aurelia S.r.l. (C.F. 03488390588) con sede in Roma, via Cardinal Parocchi n. 12; Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco S.r.l.; Villa Alba S.r.l.; Capri Medical House S.r.l.; Gamma Di Luca Marino S.n.c.; Studio Radiologico Fisioterapico Casalpalocco di R. Ronconi S.a.s.; Rocomar Analisi Cliniche M. Massimo S.r.l.; Diagnostica Gamma S.r.l.; Ematolab S.n.c.; Cedilab S.r.l.; Medical Acta S.r.l.; Laboratorio Gianicolense S.r.l.; Proda S.r.l.; F.K.T. S.r.l.; I.K.O.R. S.r.l.; F.K.T. Salvetti S.r.l.; San Rocco S.r.l.; Figebo Centro Polispecialistico S.r.l.; ME.DI.T. S.r.l.; Sanitas 2002 S.r.l.; Biomedica Roma S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino S.r.l.; R.M.X. Radiologia Medica S.n.c.; Biodiagnostica Alessandrina S.r.l.; EL KA Lab S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche e Specialistiche «Cavour» S.r.l.; Caffaro Fisiokinesiterapico S.r.l.; Fisioprati S.r.l.; Villa del Lido S.r.l.; Namur S.r.l.; Laboratorio Medico Biologico Graf S.r.l.; Presidi Sanitari S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche «Olgiata» dott. L. Pedretti & C. s.a.s.; Salus Controlli Medico Diagnostici S.r.l.; AR.PA. Radiologica S.r.l.; Fisiokinesiterapia 21 S.r.l.; Laboratorio Analisi per la Diagnostica Medica Quarto Miglio S.r.l.; Linea Medica S.r.l.; Laboratorio Ostiense S.r.l.; CID Laboratori S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche «San Marco» S.a.s.; Laboratorio Analisi Cliniche di Antonelli Armando & C. S.r.l.; Centro Diagnostico di Analisi e Radiologia Oreda S.r.l.; Costanzo Marcello S.a.s.; Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche «David» S.n.c.; Istituto Medico Polispecialistico «M. Malpighi» S.r.l.; Laboratorio dott. Guido Bugliosi S.r.l.; Laboratorio Casella S.r.l.; Analisi Cliniche Cimatti S.r.l.; Soc. Chea S.r.l.; Laboratorio di Patologia Clinica Emmepi S.r.l.; Diagnostica Biomed S.r.l.; Geas S.r.l.; Centro Analisi SIM.O. S.r.l.; Laboratorio S. Faustino S.r.l.; Studio di Terapia Fisica prof. Calamita di Minelli Costantino & C. S.a.s.; Analisi Cliniche Ippocrate S.r.l.; Centro Analisi Cliniche «Morena»; Laboratorio «M. Malpighi» S.r.l.; Laboratorio Analisi - Poliambulatorio San Cesareo S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Mediche «Paolo Gorini» S.r.l.; Laboratorio Analisi dr.ssa Tolloy S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche e Ricerche Diagnostiche prof. A. de Arcangelis S.r.l.; Artemisia S.p.a.; Analysis 1980 S.r.l.; Laboratorio Alessandria S.r.l.; Ircas S.r.l.; Salus di Alabiso Roberto & C. S.n.c.; Centro Medico Radiologico Biomedica S.r.l.; Laboratorio Analisi Praecilia S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche «Preneste» S.r.l.; Diagnostica Vigna Clara S.r.l.; Laboratorio Hugh O'Heir S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce S.r.l.; Gemini Medical S.r.l. Unipersonale; Lab. Analisi Cliniche Mycete S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Balduina S.r.l.; Menichelli Ottavia S.r.l.; Salus S.r.l.; Centro Diagnostico Riviera di Tarantino Linda & C.; Centro Diagnostico Buonarroti S.r.l.; Montato «Check-Up» S.r.l.; Studio di Diagnosi Medica S.r.l.; Diagnostika Vallebona S.r.l.; Monterchi S.r.l.; K.R.A.S.I. S.r.l.; Labomedica S.r.l.; L.A.C. Bologna S.r.l.; CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio S.r.l.; Tiziano Consultorio Familiare S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche «Dante» S.r.l.; CE.RA.PO. S.r.l. Centro Radiologico Pontino; Villa Chiara S.r.l.; Poly-medice S.r.l.; Centro Ortopedico Fisioterapico S.r.l.; Studio Fisiokinesiterapico «Accademia» S.r.l.; Eurolab S.r.l.; Analisi Cliniche Ciocci S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino Valerio S.r.l.; GES.LAN. S.r.l. Laboratorio di Ricerche Cliniche; Centro Fisiatria Riabilitazione S.r.l.; Delta Medical S.r.l.; Carvital S.r.l.; Studio Medico Ferentino S.r.l.; Data Medica S.r.l.; Clem S.r.l. Laboratorio Analisi; Centro «Cattaneo» S.r.l. Fisiokinesiterapia e Rieducazione Motoria; M.R. 3000 S.r.l.; Studio Radiologico dott. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna & C. S.n.c.; Fisio Cast S.r.l.; Bios S.p.a.; Istituto Fleming Diagnostica Clinica di Laboratorio S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Mediche Iannaccone S.r.l.; Ormolab di G. Antonacci & C. S.a.s.; RX Sonic S.r.l.; Centro Fisioterapico Lido di Ostia S.r.l.; Studio di Radiologia e di Roentgenterapia Lido di Ostia S.r.l.; Analisi Cliniche «Prospero Colonna» S.r.l.; Radiologia S. Antonio S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Pasteur S.r.l.; Istituto Custureri S.r.l.; Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l.; Poliambulatorio Talenti S.r.l.; Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l.; Laboratorio Analisi «Lepetit» S.r.l.; Terapia Fisica e Riabilitazione; Centro Diagnostico Clanis di Rossi C. & C. S.a.s.; Centro Medico Sociale Albert Schweitzer S.a.s.; Centro diagnostico «A. Fleming» S.r.l.

N. 369

Ordinanza del 27 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Nouioui Zahi Ben Amor contro Mutuelles Du Mans Assicurazioni S.p.A. ed altri

Procedimento civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (nella specie, erede del defunto responsabile civile citata in riassunzione, e conducente del veicolo danneggiante) - Omessa previsione che, anche nel caso in cui non sia disponibile alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del principio di parità tra le parti del processo - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

- Codice di procedura civile, art. 246.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma 1.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 21067/2005, promossa da Nouioui Zahi Ben Amor, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Stendhal, n. 23, presso lo studio dell'avv. Massimo Curcio, attore;

Contro Mutuelles Du Mans Assicurazioni S.p.A., elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Napoli), via Solfatara, n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonio Ioffredo, convenuta, Maria e Cinzia Romanucci e Amalia Santarpino, quali eredi di Aniello Romanucci, convenuti contumaci, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

Il giudice, letti gli atti, osserva

I N F A T T O

Il sig. Nouioui Zahi Ben Amor ha convenuto innanzi a questo tribunale Aniello Romanucci, quale proprietario della Renault Clio tg AR 737 VD, e la La Nazionale Assicurazioni S.p.A. (oggi, Mutuelles Du Mans Assicurazioni S.p.A.), quale assicuratrice del suddetto veicolo, per sentir dichiarare il primo responsabile delle lesioni riportate a seguito dell'investimento subito in qualità di pedone in Napoli, alla via A. Poerio, il giorno 14 maggio 2003, verso le ore 10,00 circa, ad opera della Renault Clio e, per l'effetto, sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti.

La compagnia si è costituita in giudizio contestando l'avversa pretesa sulla base della diversa ricostruzione del fatto desunta dalla denuncia di sinistro fattale pervenire dal proprio assicurato e dal conducente della vettura, sig. Agatino Caponetto, secondo cui il sig. Nouioui Zahi Ben Amor al momento del passaggio della vettura stava litigando con altre persone e, venendo spintonato, era finito contro il lato posteriore della Clio che transitava regolarmente sulla sede stradale.

L'atto introduttivo, verificato l'avvenuto decesso del sig. Romanucci, è stato notificato alle eredi dello stesso, sigg.re Cinzia e Maria Romanucci e Amalia Santarpino, rimaste contumaci.

Dopo il libero interrogatorio dell'attore, le parti hanno depositato nei termini concessi le memorie ex art. 184 c.p.c., formulando le rispettive richieste istruttorie.

In particolare, la difesa della Mutuelles Du Mans ha chiesto di provare le circostanze di fatto esposte in comparsa indicando a testi i sigg.ri Cinzia Romanucci e Agatino Caponetto; la difesa dell'attore, dal canto suo, nella memoria di replica, ha eccepito l'incapacità a deporre dei testi, entrambi legati all'originario proprietario della vettura e presunto responsabile civile, sig. Aniello Romanucci, da rapporti di parentela, essendone la prima figlia ed il secondo genero; ed ulteriormente per essere entrambi incapaci a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo la prima divenuta parte del giudizio a seguito del decesso del padre e della citazione degli eredi dello stesso ed essendo il secondo conducente della vettura investitrice al momento del fatto.

Il giudice si è quindi riservato di decidere.

I N D I R I T T O

Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c.

La norma in questione dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Certamente incapaci, dunque, dovrebbero ritenersi i testi indicati dalla convenuta; non perché prossimi congiunti del defunto responsabile civile (l'art. 247 c.p.c. essendo stato dichiarato incostituzionale), ma per essere l'uno, sig. Agatino Caponetto, il conducente del veicolo danneggiante, come tale portatore di interesse qualificato ad intervenire in causa (giurisprudenza costante, a partire da Cass. 2441 del 18 giugno 1975; a differenza di quanto accade per il conducente del veicolo danneggiato: Cass. 5858 del 25 maggio 1993); e per essere l'altra, sig.ra Cinzia Romanucci, divenuta parte del giudizio a seguito del decesso del padre.

Ad avviso di questo giudice, può dubitarsi della legittimità costituzionale della citata disposizione codicistica, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova (come nel caso di specie: in questo senso risulta la dichiarazione del procuratore della compagnia convenuta nel corso dell'udienza di discussione sull'ammissibilità delle prove), di assumere come testimoni, e dunque con tutte le responsabilità connesse, e con tutte le cautele circa la valutazione della loro attendibilità, persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura persone già presenti nel giudizio come parti.

Non ignora questo giudice che la Corte costituzionale è già stata più volte chiamata a valutare la compatibilità con la Carta fondamentale della disciplina delle prove costituente dettata dal codice di rito civile; e che, se gli artt. 247 e 248 c.p.c., che prevedevano il divieto di testimoniare rispettivamente del coniuge, dei parenti o degli affini, e dei minori di quattordici anni, sono stati dichiarati incostituzionali con le sentenze 248 del 1974 e 139 del 1975, l'art. 246 c.p.c. ha retto più volte al vaglio di legittimità costituzionale (cfr. la stessa sentenza 248 del 1974; l'ordinanza 75 del 1987; l'ordinanza 494 del 1987; la sentenza n. 62 del 1995).

E tuttavia, pare a questo giudice che la questione meriti di essere riproposta, anche sotto altri e diversi profili, e con riferimento a norme introdotte nella Carta fondamentale successivamente a quelle pronunce.

Com'è noto, il divieto di testimonianza per i soggetti che possano assumere la qualità di parte discende dal tradizionale principio secondo cui *nemo in propria causa testis esse debet*.

Peraltro, tale principio appare storicamente legato ad ordinamenti intrinseci anche di valori religiosi, nei quali si riteneva tra l'altro di dover proteggere le parti del processo civile dallo spergiuro; in altri ordinamenti ed in diverse epoche il principio è sconosciuto o è stato superato, in vista dell'affermazione di una nozione più ampia e lata di testimonianza, in cui può convergere pure l'utilizzazione probatoria, con tutte le cautele del caso, delle dichiarazioni rese oralmente dalle parti nel processo.

Il mantenimento di una rigida separazione tra ruolo di parte e ruolo di testimone, del resto, anche nel nostro sistema pare in qualche misura in sofferenza, per effetto di interventi successivi che inducono a ripensarne i fondamenti.

Emblematica pare la storia del giuramento decisorio, che fondava la propria *ratio* giustificatrice all'interno di un ordinamento che conteneva segni di commistioni valoriali tra l'ambito civile e quello etico-religioso.

Allo stato, però, è caduto ogni riferimento, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale, all'importanza religiosa dell'atto ed il conseguente ammonimento sulla responsabilità da assumere davanti a Dio (Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334).

Ed allora, sembra non trascurabile l'anomalia di un ordinamento che vede con sfavore estremo ogni possibile commissione tra ruolo di parte e ruolo di testimone, fino ad escludere dalla testimonianza anche parti soltanto potenziali, e poi — pur avendo eliminato ogni confusione tra piano giuridico civile e piano religioso — ancora consente ad una parte di costringere l'altra ad assumere una veste sotto molti aspetti simile a quella di testimone, con l'aggravante di non poter in nessun caso porre in discussione l'esito del giudizio civile originato dalle dichiarazioni del giurante, neppure qualora si rivelassero, in sede penale, del tutto menzognere; ed ancor più incongruente risulta il sistema dopo l'introduzione, nel cd. rito societario, di un atipico giuramento suppletorio dell'attore per attribuire conclusione alla domanda a fronte della contumacia del convenuto e della conseguente non contestazione dei fatti allegati (art. 13, comma 3, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). E tutto ciò mentre non è in alcun modo previsto un «diritto di dire la verità» per la parte che, in mancanza di altri strumenti di prova, intenda sottoporre al giudice la propria versione dei fatti, magari corroborandola con riscontri esterni (tutt'altra valenza dovendosi riconoscere all'interrogatorio libero, peraltro depotenziato a seguito della novella del 2005).

La rigida separazione tra ruolo di parte e ruolo di testimone, poi, può risultare particolarmente pregiudizievole in casi, quale quello in oggetto, in cui gli unici testimoni a disposizione di una parte siano, per un motivo o per l'altro, incapaci a deporre secondo la corrente interpretazione della disposizione codicistica.

La questione che si intende sottoporre alla Corte costituzionale risulta, nel caso di specie, rilevante nel giudizio in corso, dal momento che dalla fondatezza o meno della stessa dipende l'ammissibilità o meno della prova testimoniale richiesta dalla convenuta Mutuelles Du Mans; ed appare non manifestamente infondata alla stregua dei parametri costituzionali sopra indicati, per i motivi che si passano ad illustrare.

Dal punto di vista dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il divieto di testimonianza per chi sia (o possa assumere la veste di) parte può trasformarsi in una disuguaglianza di posizioni, peraltro irragionevole ove si consideri che un medesimo fatto dannoso può assumere rilevanza anche penalistica, ma nel giudizio penale la parte danneggiata, pur costituitasi parte civile, ben può rendere testimonianza. Del tutto singolare, poi, risulta il caso di specie, in cui l'assunzione della qualità di parte in capo alla sig.ra Cinzia Romanucci è sopravvenuta al decesso del padre, denotando l'irragionevolezza della limitazione probatoria ancorata al mero dato formale della veste di parte (la stessa Romanucci ben avrebbe potuto deporre ove il padre non fosse deceduto).

Ma il divieto di prova sancito dall'art. 246 c.p.c. appare, altresì, potenzialmente lesivo del diritto di agire e difendersi in giudizio, della parità tra le parti che deve connotare ogni processo, e dei principi e precetti della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, come interpretati dalla Corte europea di Strasburgo, costituenti vincoli alla stessa potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost.

Ed infatti, le norme degli artt. 24 e 111 Cost. già comprendono, al loro interno, il diritto di difendersi provando quale connotato essenziale del diritto di difesa e del principio di parità tra le parti del processo.

Quanto all'art. 111 Cost., in particolare, è noto che il Parlamento attraverso la riscrittura della norma costituzionale intese dare specifica attuazione proprio ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; con la conseguenza che nel giudizio di compatibilità tra la norma di rango ordinario ed il nuovo precetto costituzionale ampio spazio pare debba riconoscersi anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Ebbene, il principio di parità tra le parti anche sul piano probatorio è desumibile dall'art. 61 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, nell'interpretazione datane dalla Corte europea. Ed infatti, dalla norma della Convenzione la Corte ha tratto il principio di «uguaglianza delle armi», in virtù del quale nelle controversie concernenti opposti interessi privati ciascuna parte deve disporre di una ragionevole opportunità di esporre il proprio caso — comprese le prove — a condizioni che non la pongano in posizione di sostanziale svantaggio nei confronti della controparte.

Con la decisione 27 ottobre 1993 (che, per quanto è dato sapere, non risulta menzionata né nelle ordinanze di remissione né nelle pronunce della Consulta ad essa successive), la Corte di Strasburgo, dopo aver riaffermato che non le compete valutare in astratto il diritto nazionale dei paesi membri, ha ritenuto che violasse il citato principio un ordinamento (quello olandese) che, attraverso una norma simile al nostro art. 246 c.p.c., ponesse una parte in posizione di sostanziale svantaggio nei confronti della controparte.

In dottrina, non è mancato chi ha sostenuto che il giudice nazionale possa disapplicare l'art. 246 c.p.c., ritenendo sullo stesso prevalente l'art. 6, par. 1, della Cedu, come interpretato dalla Corte europea, in quanto ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, non fosse altro perché tale legge è successiva all'entrata in vigore del c.p.c.; o darne quanto meno una lettura conforme a quanto ritenuto dalla Corte di Strasburgo, ritenendo implicitamente modificata la norma codicistica nel senso indicato dai giudici della convenzione.

E, tuttavia, non pare a questo giudice che, a fronte dei reiterati interventi della Corte costituzionale, che ha respinto precedenti eccezioni di legittimità costituzionale della norma in questione, sia possibile una disapplicazione o una interpretazione fortemente modificativa dell'articolo di cui si discute.

Conforta in tale conclusione quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, sia pure con riferimento a tutt'altra materia, con la recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 401 del 29 maggio 2006.

Con detta ordinanza la suprema Corte, ricordato che «l'abrogazione della legge dello Stato si verifica nelle sole ipotesi ... dell'art. 15 disp. prel. cod. civ. e art. 136 Cost., che non tollerano la disapplicazione da parte del giudice, pur quando si avvalga della autorevole interpretazione del giudice internazionale», ha ritenuto incompatibile con lo stesso principio di divisione dei poteri ed estraneo al sistema costituzionale l'introduzione di una funzione di revisione legislativa da parte del potere giudiziario, con ciò ridimensionando anche il principio, altre volte espresso (Cass. 26 gennaio 2004, n. 1340), secondo cui al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come essa vive nelle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, corrisponderebbe l'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo.

La stessa Corte regolatrice, nell'ordinanza citata, ha poi escluso che i principi dettati dalla Cedu possano ritenersi sovraordinati alla fonte nazionale attraverso un meccanismo assimilabile alle limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 Cost.; ed ha ugualmente escluso che l'ordinamento interno possa adeguarsi alle pronunce della Corte europea «come conformazione alle norme di diritto internazionale che secondo l'art. 10 Cost. impegna tutto l'ordinamento».

D'altro canto, ove anche si potesse ritenere vincolante l'interpretazione della Convenzione data dalla Corte europea, i margini di discrezionalità nel ritagliare gli ambiti entro cui la deposizione testimoniale della parte o comunque del soggetto portatore di interessi giuridicamente qualificati possa essere ammessa sono tali da non consentire al singolo Giudice di dare un'interpretazione adeguatrice della norma.

Dunque, non pare possibile una lettura del divieto di testimoniare *ex art. 246 c.p.c.* che, attraverso il precipitato dei principi della Convenzione europea quale interpretati dalla Corte di Strasburgo, possa ritenersi costituzionalmente adeguata e corretta; specie in presenza dei tanti precedenti pronunciamenti del Giudice delle leggi che ha ritenuto legittimi i divieti stessi.

E, tuttavia, proprio alla luce della Convenzione come interpretata dalla Corte europea, l'art. 246 c.p.c. pare suscettibile di porsi in contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost.

L'articolo della Carta costituzionale riformulato nel 2001, lungi dal limitarsi a rideterminare i rapporti Stato-Regioni, individua gli ambiti di legittimità anche della legislazione statale, con riferimento non solo alle norme della Costituzione, ma anche ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Conseguentemente, l'ipotizzata incongruenza tra la norma processuale e la Convenzione come interpretata dalla Corte di Strasburgo può configurare un sopravvenuto contrasto mediato con lo stesso art. 117 Cost.; come rilevato dalla suprema Corte nella più volte citata ordinanza 401/2006, «le norme della Convenzione, in particolare gli artt. 6 e 1, ... divengono norme interposte, attraverso l'autorevole interpretazione che ne ha reso la Corte di Strasburgo, nel giudizio di costituzionalità».

Dunque, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti.

Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Napoli, addì 26 aprile 2007

Il giudice: CATALDI

N. 370

Ordinanza del 27 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Antoniozzi Florindo contro Università degli studi «La Sapienza» di Roma ed altra

Sanità pubblica - Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle ASL - Cessazione dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma (c.d. «spoil system») - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio secondo cui i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2006, di non fondatezza di questione analoga, ritenuta superata dal giudice rimettente in considerazione della successiva giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 103/2007 e 104/2007).

- Legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, art. 15, comma 6.
- Costituzione, artt. 97 e 98.

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 227446/06 vertente tra Florindo Antoniozzi elettivamente domiciliato in Roma via della Bella Villa n. 66/D, presso lo studio degli avv. Tatiana Tarli che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso, ricorrente e Università degli studi «La Sapienza», in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. Luigi Napoletano giusta procura a margine della memoria difensiva resistente nonché Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 282/284 presso lo studio dell'avv. Luigi Napoletano giusta procura in calce al ricorso notificato resistente, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 4 giugno 2008, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che il ricorrente ha stipulato il 5 dicembre 2001 con l'Azienda Policlinico Umberto I un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera convenuta della durata di cinque anni.

Il 15 luglio 2005 con decreto il rettore dell'Università convenuta provvedeva alla nomina del nuovo direttore generale.

Il ricorrente proponeva, così, ricorso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'azienda ospedaliera al contratto stipulato e l'illegittimità del recesso, nonché la condanna delle parti convenute in solido alla corresponsione di tutte le retribuzioni dal 2 agosto 2005 al 3 gennaio 2007 per complessivi € 245.557,19, oltre accessori, in via subordinata chiedeva la condanna delle parti convenute alla corresponsione dell'indennità supplementare e dell'indennità di mancato preavviso. In ogni caso chiedeva la condanna delle parti convenute alla corresponsione del risarcimento del danno per la dequalificazione e il demansionamento, per la perdita di chances e per il danno esistenziale e biologico subito, oltre alla condanna alle differenze retributive maturate in relazione alle superiori mansioni rivestite di direttore generale.

Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto del ricorso.

In relazione ai profili di incostituzionalità dell'art. 15, Regione Lazio n. 18 del 1994 eccepiti dalla parte ricorrente, questo giudice, ritiene di sollevare in proposito questione di costituzionalità.

Rilevanza dell'art. 15, legge della Regione Lazio n. 18 del 1994.

Ai fini del giudizio di rilevanza è indispensabile effettuare una sintetica ricostruzione del quadro normativo applicabile.

L'azienda ospedaliera convenuta ha autonoma personalità di diritto pubblico in forza del d.l. n. 341 del 1999, convertito in legge n. 453 del 1999. Il d.lgs. n. 517 del 1999 ha disciplinato poi i rapporti tra S.S.N. e Università, prevedendo protocolli d'intesa stipulati tra regioni e università in conformità a linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento. Nel caso di specie esse sono contenute nel d.P.C.m. del 24 maggio 2001. Il protocollo d'intesa di cui all'art. 1, d.lgs. n. 517 tra regione Lazio e Università convenuta, stipulato il 2 settembre 2002, fa espresso rinvio per la disciplina e la regolamentazione della struttura verticistica aziendale agli art. 3 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992.

Ai sensi dell'art. 2 comma 8, d.lgs. n. 517, «Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera *a*), operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni».

Secondo il d.lgs. da ultimo richiamato, art. 3, comma 1-*quater*, «Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. *Omissis*..

Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. 1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale.

Essi partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale».

L'art. 3-bis, comma 8 prevede: «Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario». Lo stesso contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente rinvia agli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonché alla legge regionale.

La legge della regione Lazio n. 18 del 1994, intitolata «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», all'art. 15, rubricato direttore amministrativo e direttore sanitario», al comma 6 prevede che: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati».

Questo giudice ritiene che la disposizione da ultimo richiamata debba trovare applicazione anche all'azienda ospedaliera convenuta, sia in virtù del richiamo effettuato dall'art. 2, comma 8, d.lgs. n. 517, sia in forza del richiamo espresso contenuto nel contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente.

La norma censurata preclude l'accoglimento della domanda proposta di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto stipulato dalle parti. Di contro, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma appena riportata, nella parte in cui dispone per legge la cessazione anticipata e automatica dell'incarico, renderebbe, infatti, illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico stesso con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno.

Si ritiene, del resto che, della norma in esame, per come formulata, non siano inoltre prospettabili interpretazioni diverse costituzionalmente orientate che consentano al ricorrente di ottenere, a prescindere da una espressa pronuncia di incostituzionalità, la ricostituzione del rapporto e la riassegnazione dell'incarico.

A tale conclusione si ritiene di pervenire, nonostante la Corte costituzionale abbia da ultimo dichiarato incostituzionali (con le sentenze n. 103 e 104 del 2007) altre disposizioni di legge che prevedevano meccanismi di spoils system analoghi a quello in questa sede in esame, non potendo il giudice che dubiti della costituzionalità di una norma (che è chiamato ad applicare) estendere di propria iniziativa il *dictum* della Corte su altra fattispecie ritenuta analoga a quella oggetto del proprio esame, dovendo necessariamente investire la Corte stessa della relativa valutazione.

Non manifesta infondatezza.

Non ignora il giudicante che il Giudice delle leggi si è già pronunciato in una fattispecie analoga a quella in esame. La Corte costituzionale, infatti, con la sent. n. 233 del 2006, in relazione ad una legge regionale calabrese, che disponeva, in concomitanza con la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere o delle aziende sanitarie locali, la cessazione automatica di direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende, ha affermato che gli effetti della nomina di un nuovo direttore generale sugli incarichi di direttore sanitario e amministrativo, non riguarda un'ipotesi di spoils system in senso tecnico. La Corte ha chiarito «non regola un rapporto fondato sull'*intuitus personae* tra l'organo politico che conferisce l'incarico ed il soggetto che lo riceve ed è responsabile verso il primo dell'efficienza dell'amministrazione, ma concerne l'organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e mira a garantire, all'interno di essa, la consonanza di impostazione gestionale tra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati.».

Successivamente a tale pronuncia la Corte (con le sentenze n. 103 e 104 del 2007) ha affermato una serie principi di portata più generale che inducono a ritenere non manifestamente infondata la presente questione, anche se già delibata in fattispecie analoga.

La sent. n. 104 del 2007, ora richiamata, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che prevedeva la cessazione automatica dell'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

Detta pronuncia se chiarisce, da un lato, che non vi è un rapporto istituzionale immediato e diretto tra organo politico e direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, pone un veto a che il rapporto di ufficio e di lavoro cessi per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi.

È del resto da tempo che la Corte costituzionale, con riferimento ai dirigenti, ha sottolineato che la disciplina privatistica del loro rapporto non ha abbandonato le «esigenze del perseguimento degli interessi generali» (sent. n. 275 del 2001). In questa logica i dirigenti godono di specifiche garanzie quanto alla verifica che gli incarichi siano assegnati tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali e che la loro cessazione anticipata dall'incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati conseguiti (sent. n. 193 del 2002). Nella sent. n. 104 del 2007, viene effettuato, inoltre, il richiamo alla disciplina del giusto procedimento, *ex lege* n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, per il quale il destinatario dell'atto deve essere informato dell'avvio del procedimento, avere la possibilità di intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato.

Nello stesso senso la sent. n. 103 del 2007, dove si ribadisce che: «deve ritenersi necessario che sia comunque garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato l'amministrazione esterni le ragioni connesse alla pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati, per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall'altro al dirigente sia assicurata la possibilità di fare valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti».

Analogamente, la norma di cui all'art. 15 comma 6, legge Regione Lazio, sembra porsi in violazione dell'art. 97 e 98 Cost. prevedendo la cessazione automatica dall'incarico del direttore amministrativo entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale.

La norma, analogamente a quelle richiamate e dichiarate incostituzionali, determinando una interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito viola, in carenza di garanzie procedurali, gli indicati principi costituzionali, in particolare, il principio della continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello del buon andamento della azione stessa. È evidente che la previsione di un'anticipata cessazione *ex lege* del rapporto in corso impedisce che l'attività del dirigente possa espletarsi in conformità al modello di azione amministrativa improntato al rispetto dei canoni di efficienza e di efficacia nel rispetto degli indirizzi dati e nel rispetto di un periodo di tempo adeguato.

Non solo, l'art. 15, comma 6, legge Regione Lazio, ma anche le disposizioni di cui agli artt. 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, sopra riportati, se letti in uno con i principi espressi dalla Corte costituzionale, inducono a ritenere che il direttore amministrativo sia un dirigente non apicale.

Del resto se non lo è il direttore generale, a maggior ragione non lo è chi è allo stesso sottoposto. Si ricorda, inoltre, che in questo caso non si tratta di incarichi per la direzione di organi, in quanto organi delle aziende sanitarie locali sono solo il direttore generale e il collegio dei revisori (art. 7, legge Regione Lazio n. 18 del 1994, art. 3, comma 1-*quater* d.lgs. n. 502 del 1992).

Non pare, poi, ad avviso del giudicante che possa avere senso l'abolizione della cessazione automatica dall'incarico per i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere ed il mantenimento dell'automatismo, invece per i dirigenti di sua nomina, in nome di una non meglio identificata «esigenza di garantire la consonanza di impostazione gestionale». Sul punto si osserva che tale consonanza non si misura con la contiguità più o meno politica o di affinità di vedute sull'impostazione della gestione, quanto invece con la verifica dei risultati. La norma in esame si pone, pertanto, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Non a caso, infatti, la Corte nella più volte citata sent. n. 104 ribadisce che il giudizio di ragionevolezza e di osservanza del canone di buon andamento deve consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative e la violazione del principio del buon andamento, per costante giurisprudenza della Corte, non può essere invocata se non quando si assuma la manifesta irrazionalità delle misure normativamente introdotte rispetto alle finalità sostanziali perseguite. Sotto tale profilo si osserva che l'art. 15, legge Regione Lazio prevede già dei sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi, nel senso di verifica di consonanza di impostazione gestionale, al comma 7, prevedendo la sospensione e la revoca degli incarichi dei direttori amministrativi in ipotesi molto ampie che consentono tale verifica. Se a ciò si aggiunge che comunque l'incarico dirigenziale in questione è temporaneo, appare irragionevole e sospetta di incostituzionalità la norma che dispone la decadenza automatica del direttore sanitario all'avvicinarsi di un nuovo direttore generale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6 della legge Regione Lazio n. 18 del 1994 in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 26 giugno 2008

Il giudice: BILLI

TRIBUNALE DI ROMA

Il giudice, rilevato che nella causa n. 227446/06 per errore materiale ha riportato inesattamente nell'intestazione dell'ordinanza resa il 26 giugno 2008 i nomi e i domicili dei difensori delle parti convenute, rettifica che: per l'Università degli studi di Roma il difensore è l'avv. Luigi Napolitano e il domicilio eletto è in Roma via Sicilia n. 50;

Per l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma il difensore è l'avv. Rosaria Russo Valentini.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Roma, addì 3 luglio 2008

Il giudice: BILLI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE IV - LAVORO

Il giudice del lavoro Stefania Billi, nella causa n. 227446/06, ad integrazione dell'ordinanza resa in data 3-4 luglio 2008, il giudice dispone che la predetta venga notificata al Presidente della Giunta regionale Lazio e comunicata al Presidente del Consiglio regionale competente.

Roma, addì 4 agosto 2008

Il giudice: BILLI

08C0878

N. 371

*Ordinanza del 30 maggio 2008 emessa dal tribunale di Palermo
nel procedimento civile promosso da V.F. contro Poste Italiane S.p.A.*

Disabile - Parente entro il quarto grado, tutore e convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto ai fratelli e sorelle conviventi del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere perché totalmente inabili (sent. Corte costituzionale n. 233/2005) e rispetto al coniuge convivente di soggetto portatore di handicap grave (sent. Corte costituzionale n. 158/2007) - Violazione del principio di tutela della famiglia e di tutela della salute.

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 32.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. 5997/2006 R.G. promossa da V.F. con l'avv. Giorgio Bisagna, ricorrente, contro Poste Italiane S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Castellese, convenuto.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2008.

O S S E R V A

Con ricorso depositato il 23 novembre 2006, parte ricorrente V. F. conveniva in giudizio le Poste Italiane S.p.A., esponendo:

di essere dipendente della società convenuta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica A2 quadro, in servizio presso l'ex CUAS di Palermo;

di essere tutore, giusto decreto della Pretura di Palermo del 17 ottobre 1989, del proprio zio sig. D.G. nato a Palermo il 16 ottobre 1931, affidatogli dalla di lui madre con testamento pubblico e con lui convivente;

che il D. era stato riconosciuto portatore di handicap grave;

di avere, pertanto, successivamente usufruito dei tre giorni mensili di permesso retribuito di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 sin dal 1993;

di avere richiesto, in data 18 dicembre 2002, di usufruire del congedo straordinario previsto dagli artt. 42 e 45 del d.lgs. n. 151 del 2001; che la propria domanda era stata rigettata dalla società convenuta con nota 22 gennaio 2003 e successivamente reiterata e nuovamente rigettata, con la motivazione che il ricorrente non rientra tra i soggetti previsti dalle norme richiamate per la concessione del congedo, poiché la normativa limita il beneficio richiesto in capo ai genitori ovvero, in caso di loro scomparsa (o totale inabilità a seguito sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), ai fratelli e sorelle conviventi del portatore di handicap, ovvero ai genitori adottivi o affidatari;

Il ricorrente rileva di essere l'unico soggetto in grado di prestare assistenza al sig. D., poiché unico parente con lui convivente, cui lo stesso era stato affidato dalla di lui madre (deceduta) con testamento e del quale era stato nominato tutore in seguito al decesso della medesima.

Sulla non manifesta infondatezza.

Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53») all'art. 42, comma 5, prevede: «La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3 della d.lgs. 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa...».

L'art. 45 del medesimo testo normativo estende il beneficio previsto dall'art. 42 cit. anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma dell'art. 42 cit., nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma dell'art. 42 cit., nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto portatore di handicap in situazione di gravità il diritto a fruire del congedo ivi indicato.

La citata disposizione era già prevista dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 («Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»), all'art. 4, comma 4-*bis*, mentre il secondo comma del medesimo articolo prevede: «I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.».

Ritiene questo giudice che l'art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001 presenti profili di contrasto con la Costituzione, in particolare con gli artt. 2, 3, 29 e 32.

La *ratio legis* del congedo straordinario retribuito e coperto da contribuzione figurativa, pur essendo la relativa norma sistematicamente collocata nell'ambito del corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità va rinvenuta nel preminente interesse «di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito» (cfr. Corte cost., sent. n. 158/2007).

Tale disposizione si pone, anzi, nel contesto della normativa a tutela delle persone handicappate, e, in particolare, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», la quale ha come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della sua integrazione nella famiglia nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata, la predisposizione di interventi volti a superare stati, di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1, legge n. 104/1992).

Che la *ratio legis* dell'art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001 si iscriva nel più ampio disegno di tutela della salute psico-fisica del disabile è stato evidenziato dalla Corte costituzionale anche nella menzionata sentenza 16 giugno 2005, n. 233, la quale ha ritenuto che tale norma è diretta a «favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario — remunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa — che, all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi»; la Corte ha sottolineato che i fattori di recupero e di superamento dell'emarginazione dei soggetti deboli sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione, ma anche dal pieno ed effettivo inserimento di tali soggetti anzitutto nella famiglia: «La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si iscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno.».

Alla luce di tali finalità di tutela dell'istituto del congedo straordinario retribuito, l'inapplicabilità dell'art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001 al prossimo congiunto tutore e affidatario convivente di soggetto gravemente handicappato e, pertanto, il diverso trattamento del tutore, che faccia parte del nucleo familiare, sia pure allargato, del disabile e che sia affidatario dello stesso anche in concreto, convivendo con il medesimo e occupandosi quindi della sua assistenza, in caso di scomparsa dei genitori o di loro totale inabilità, rispetto al fratello od alla sorella conviventi — che ne hanno invece diritto in caso di scomparsa o di totale inabilità dei genitori — non ha, a parere di questo giudice, una ragionevole giustificazione.

La famiglia, infatti, è la «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29, Cost.); di detta società naturale fanno parte anche i componenti della famiglia allargata e cioè i parenti entro il quarto grado, e a maggior ragione quelli entro il terzo grado come lo zio, il cui legame reciproco ingenera vincoli di solidarietà riconosciuti dall'ordinamento.

I parenti entro il terzo grado, infatti, ad esempio, rientrano nella nozione di «prossimi congiunti», cui si fa riferimento ad esempio per escludere la punibilità dei delitti di favoreggiamento (art. 307, quarto comma, c.p.) e dei delitti contro il patrimonio (art. 649 c.p.), ovvero ai fini della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199 c.p.c.), o che hanno rilievo nella disciplina dell'incompatibilità del giudice, laddove il giudice deve astenersi quando sia parente fino al quarto grado di una delle parti o dei difensori oppure ne sia tutore.

Ancor più significativa, sotto questo profilo, è la disciplina in tema di adozione e di affidamento dei minori, laddove la legge dispone che vada segnalato obbligatoriamente all'autorità lo stato di abbandono di minori che siano accolti stabilmente nella propria abitazione dai parenti oltre il quarto grado, non sussistendo detto obbligo quando l'accoglienza sia effettuata dai parenti entro il quarto grado; oltre ai genitori, anche i parenti entro il quarto grado vanno sentiti dal Tribunale dei minorenni nel procedimento volto alla dichiarazione di adattabilità e ad essi il Tribunale dei minorenni può impartire prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore; la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore può essere emessa solo qualora essi non siano disponibili a ovviare ad una situazione di mancanza di assistenza morale e materiale del minore; essi sono legittimati a proporre opposizione contro la dichiarazione dello stato di adattabilità ed impugnare la sentenza pronunciata in seguito all'opposizione.

Tutte le norme citate sono norme che non operano alcuna distinzione tra i parenti entro un certo grado, essendo finalizzate alla tutela di un interesse diverso e superiore rispetto a quello del parente.

Certamente ragionevoli, infatti, sono le differenziazioni che il legislatore fa nel disciplinare i diritti e obblighi dei parenti in relazione al grado di parentela, perché deve presumersi che con l'aumentare del grado di parentela si affievolisca il vincolo di solidarietà, quando si tratta di disciplinare diritti e obblighi direttamente discendenti da questo (successione, alimenti, ecc).

Non altrettanto, tuttavia, può dirsi quando la norma presupponga una concreta situazione solidaristica, come la convivenza o l'assistenza, poiché in tal caso la presunzione viene meno, soprattutto quando, come in questo caso, la *ratio* normativa non possa rinvenirsi in un vantaggio concesso con la finalità di favorire il beneficiario, bensì nella tutela di un interesse diverso e superiore, quale la tutela dei diritti del congiunto portatore di handicap.

Ed invero, l'impossibilità per il parente convivente di ottenere il congedo retribuito, finalizzato all'assistenza dell'handicappato, si traduce non nella perdita di un vantaggio per il parente, ma nella concreta impossibilità da parte di quest'ultimo di garantire l'assistenza al disabile.

È quindi tra il disabile che sia assistito da un genitore o, in mancanza, da un fratello o da una sorella conviventi e quello che invece lo sia da un altro parente o da un tutore convivente che deve operarsi il confronto al fine di stabilire se la norma in parola violi il principio di uguaglianza sostanziale stabilito dall'art. 3 Cost.

Sotto questo profilo, ad avviso del giudicante, la norma opera una ingiustificata disparità di trattamento che ne fa derivare l'illegittimità costituzionale.

Ed invero, poiché indubbiamente lo zio è un membro della famiglia, qualora il suo congiunto convivente sia affetto da handicap grave, non trova alcuna ragionevole giustificazione che la tutela, giuridica ed economica, ed, in particolare, il diritto alla cura (*cf.* il citato art. 1, legge n. 104/1992) di quest'ultimo che deve passare attraverso il sostegno, anche economico, della famiglia, non possa essere attuata con lo strumento, viceversa previsto a favore dei genitori e in mancanza del fratello o della sorella, del congedo straordinario retribuito.

Oltre che il congiunto handicappato, è pure la famiglia nel suo complesso a ricevere una ingiustificata minore tutela rispetto all'ipotesi contemplata dalla legge, ravvisandosi, nel primo caso, necessità pari di garantire che il lavoratore mantenga la retribuzione nel periodo di congedo straordinario per prestare assistenza al congiunto, essendo lo stesso verosimilmente come nella fattispecie per cui è causa — l'unico in grado di garantire il mantenimento economico dell'handicappato.

Si ravvisano quindi profili di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 29 Cost.

Il congiunto convivente di soggetto gravemente handicappato, ove parente oltre il secondo grado — come nel caso di specie — non può usufruire del congedo *ex* art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, neppure senza alcuna retribuzione, con la conseguenza che — senza alcuna ragione che giustifichi tale disparità di trattamento, non è posto in condizione di adempiere al dovere solidaristico, previsto dall'art. 2 Cost., di assistenza e cura di quest'ultimo, nello stesso modo del genitore, del fratello o della sorella, non potendo avvalersi neppure del congedo senza ricevere retribuzione.

La cura e la salute dell'handicappato, non potendo avvalersi del supporto economico del parente entro il quarto grado convivente, ricevono, inoltre, come sopra accennato, minor tutela rispetto alla condizione del soggetto handicappato, il cui genitore, fratello o sorella, possono assicurargli, attraverso l'istituto del congedo straordinario retribuito, adeguata assistenza e cura.

Sono quindi altresì ravvisabili profili di violazione degli artt. 3, 2 e 32 della Costituzione.

Argomentazioni analoghe valgono per la posizione del tutore convivente del minore o dell'interdetto portatore di handicap, che concretamente si occupa dell'assistenza morale e materiale del soggetto sottoposto alla sua tutela.

Ed invero, la figura del tutore è sostitutiva di quella dei genitori, in particolare in relazione al minore, ma anche per il maggiorenne, tanto che tra le persone preferite nella scelta del tutore dell'interdetto vi è la persona designata dal genitore superstite nel testamento (come nel caso di specie).

Il tutore, inoltre, è obbligato per legge ad avere la cura della persona del minore e dell'interdetto (art. 357 e 424 c.c.). Nell'ambito, poi, della disciplina dell'adozione dei minori i poteri del tutore vengono esercitati da un istituto di assistenza o a una famiglia affidataria, sulla base del diritto del minore di essere educato in ambito familiare, nel proprio o in caso di impossibilità in quello di altra famiglia affidataria.

Se l'esigenza di educazione e cura nell'ambito della propria famiglia è assolutamente prioritario nel caso di minori, essa, come più sopra precisato, è pure presente nel caso di maggiorenni affetti da situazione di handicap grave e addirittura in stato di assoluta incapacità di intendere e di volere — come nel caso di specie — di talché, quando la famiglia convivente sia costituita dal tutore, che materialmente assiste l'incapace, non si vede alcuna ragione per differenziare la posizione di costui da quella del genitore (del quale fa le veci) anche in relazione alla concessione del congedo finalizzato all'assistenza del soggetto sottoposto a tutela ed affetto da situazione di handicap grave.

Va, infine, rilevato — anche se non immediatamente rilevante nella fattispecie ma tale da evidenziare una complessiva inadeguatezza della normativa regolante l'istituto, quanto alla limitazione dei soggetti «beneficiari» — che, quindi, non apparirebbe giustificata neppure l'estensione della disciplina dell'art. 42 cit. operata dall'art. 45 del medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 solo nei confronti degli adottanti e degli affidatari, e non invece anche dei parenti entro il quarto grado. Il minore affetto da handicap grave verrebbe a trovarsi in una ingiustificata situazione di maggior favore ove adottato o dato in affidamento rispetto a quella in cui si troverebbe se lasciato nell'ambito della propria famiglia di origine perché adeguatamente educato e curato da un parente entro il quarto grado, e ciò benché l'art. 1 della legge n. 184 del 1983 gli dia diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Se, infatti, egli fosse lasciato alle cure di un parente diverso dai genitori o (in caso di mancanza o totale inabilità di questi) dai fratelli o sorelle, non potrebbe essere convenientemente assistito dal medesimo, che non potrebbe usufruire del congedo retribuito e, se parente oltre il secondo grado, nemmeno di quello non retribuito.

Appare pertanto tutt'altro che manifestamente infondato il sospetto che si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione l'art. 42, quinto comma, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non ne prevede l'applicabilità, in caso di mancanza o totale inabilità dei genitori, al congiunto parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell'interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità.

Rilevanza della questione.

La questione è anche rilevante nel presente processo: non paiono infatti contestati da parte convenuta i presupposti relativi alla gravità dell'handicap del D. certificato ai sensi dell'art. 4, legge n. 104/1992, nonché la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 142/1992, come risulta dalla produzione di parte ricorrente; il congedo richiesto è stato, infatti, negato unicamente in forza dell'attuale portata della norma a e della limitata sfera applicativa della stessa.

L'accoglimento della questione di illegittimità costituzionale, come sopra sollevata, potrebbe, pertanto, consentire al ricorrente di beneficiare del congedo da lui richiesto.

P. Q. M.

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, dell'art. 42, quinto comma, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede, in caso di mancanza o totale inabilità dei genitori, il diritto del congiunto parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell'interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato;*

2) *Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale.*

Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.

Palermo, addì 30 maggio 2008

Il giudice del lavoro: MARINO

N. 372

*Ordinanza del 24 giugno 2008 emessa dal Giudice di pace di Marcianise
nel procedimento civile promosso da Letizia Maria contro Gest Line Gruppo Equitalia S.p.a.*

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Opposizione all'esecuzione esattoriale - Prevista inammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 57.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti di causa del procedimento rgn 1844/07 trattenuto in decisione all'udienza del 17 aprile 2008;

Ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale;

Ritenuto che, a parere del giudicante, tale norma contrasta con gli art. 24 e 3 della Costituzione, poiché non permette al singolo cittadino di far valere proprie ragioni ed eccezioni in sede di opposizione all'esecuzione; rimette la causa sul ruolo.

P. Q. M.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.

Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

Marcianise, addì 24 giugno 2008

Il giudice di pace: ARTIACO

N. 373

*Ordinanza del 5 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Sant'Anastasia
nel procedimento civile promosso da Di Perna Alfonso contro Prefettura di Napoli*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai responsabili di illeciti di pari o maggiore gravità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171 e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva,

O S S E R V A

Con ordinanza del 24 gennaio 2006 il Prefetto di Napoli, facendo seguito al procedimento scaturito dal verbale n. 672/2005 del 24 settembre 2005 con il quale gli agenti della Polizia Municipale di Sant'Anastasia avevano rilevato, a carico di Salvatore Di Perna, l'infrazione contemplata nell'art. 171 c.d.s. per essere stato costui sorpreso alla guida di motociclo senza indossare il casco protettivo, premesse le considerazioni che si leggono nel preambolo dell'atto, disponeva, fra l'altro, la confisca del motociclo Beverly targato BP05907, la cui proprietà è di Alfonso Di Perna.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso esso Alfonso Di Perna, ancorandolo alla mossa questione di incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s., sviluppando diversi profili di contrasto di detta norma sia con l'art. 3 che con l'art. 27 della Carta costituzionale.

Osserva il giudicante che il provvedimento impugnato è assolutamente immune da vizi di legittimità che possano condurre alla sua disapplicazione, tant'è che il ricorrente affida la sua contestazione solo alla eliminazione dall'ordinamento della norma applicata nei suoi confronti con l'adozione della sanzione amministrativa.

La questione mossa dall'opponente merita di essere considerata almeno sotto il profilo della disparità di trattamento realizzata dalla legge, in considerazione di comportamenti analoghi ovvero di comportamenti che, ancorché di maggior gravità, non sono sanzionati con la confisca del veicolo.

Ad avviso dell'estensore la norma espressa nel comma 2-*sexies* dell'art. 213 c.d.s. di per se stessa è volta a soddisfare il «primario interesse alla incolumità» dei cittadini (Cass. 9493/00) e, conseguentemente non si potrebbero riscontrare profili di incostituzionalità in relazione alla ragionevolezza e proporzionalità della misura sanzionatoria.

Senonché, esaminata la disposizione sotto altro profilo, ad avviso di questo giudice è giustificato il sospetto di incostituzionalità con riferimento al principio espresso nell'art. 3 Cost., che conclama la eguaglianza dei cittadini davanti alla legge: concetto questo palesemente equivalente all'affermazione per cui la legge deve considerare con valutazione paritaria i comportamenti dei cittadini che presentino palesi connotazioni di analogia.

Ciò non è per la norma in esame se la si confronta con il disposto dell'art. 172 c.d.s.

Entrambe le disposizioni sono ispirate dall'interesse dello Stato alla «incolumità» dinanzi ricordato; eppure, per questa seconda disposizione non è prevista la confisca dell'autoveicolo, ancorché trattasi di comportamento lesivo del ripetuto interesse alla incolumità. alla pari di quanto detto interesse viene intaccato da chi contravviene al disposto dell'art. 171 c.d.s.

Ma ancora più palese è lo stridore della difformità di trattamento che si individua nelle norme che disciplinano i comportamenti dei conducenti i veicoli, racchiusi nel titolo V del c.d.s., ove si raffronti il ripetuto art. 171 con gli

artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) c.d.s.

Queste due disposizioni, pur considerando i comportamenti in essi contemplati come ipotesi di reato — e quindi di violazioni certamente più significative quanto alla lesione del ripetuto «interesse alla incolumità» poiché con essi non viene posta a repentaglio solo la integrità fisica dell'autore, ma anche quella dei terzi — non prevedono la confisca dell'automezzo quale sanzione accessoria, delle violazioni previste da dette disposizioni, nè vengono richiamate nel comma 2-sexies dell'art. 213 c.d.s.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità del comb. disp. art. 171 e art. 213, comma 2-sexies c.d.s., in violazione dell'art. 3 Cost., per il diverso trattamento sanzionatorio dalla legge previsto per gli autori e/o responsabili di fatti illeciti di pari gravità o addirittura di gravità maggiore.

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata la Presidente del Consiglio dei ministri, alle parti, ed inoltre comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in S. Anastasia, il 20 giugno 2006.

Il giudice di pace: FILOSA

08C0881

N. 374

*Ordinanza del 26 giugno 2008 emessa dalla Corte d'appello di Bari
nel procedimento penale a carico di Bevilacqua Vincenzo ed altro*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. (recidiva reiterata) - Obbligatorietà, in tale caso, di un aumento di pena predefinito - Aumento di pena in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave nell'ipotesi della continuazione - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, artt. 69, comma quarto, 81, comma quarto, e 99, comma quinto.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

LA CORTE DI APPELLO

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2008 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 611/08 R.G. Corte di Appello, nei confronti di Bevilacqua Vincenzo e Lombardi Giuseppe, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 629, primo e secondo comma c.p. ed altro, con recidiva reiterata e specifica per Lombardi e recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale per Bevilacqua, entrambi condannati dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, con sentenza n. 559/07 del 13 dicembre 2007, in concorso della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., equivalente alla contestata aggravante ed alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed € 900,00 di multa, Bevilacqua ed alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed € 600,00 di multa, Lombardi;

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa degli imputati ed alla quale ha aderito la Procura generale, per contrasto delle norme di cui agli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, 81, sesto comma c.p. con gli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione;

Rilevata la manifesta infondatezza del denunciato contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale, che tutela parità di trattamento in situazioni omologhe, non riscontrabile tra l'ipotesi di recidiva contemplata nel quinto comma dell'art. 99 c.p. e le ulteriori;

Rilevato che per analoga ragione non è ravvisabile alcun contrasto dell'art. 69, sesto comma, né dell'art. 81, quarto comma c.p. riguardo alla citata norma costituzionale;

Rilevato, altresì, la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma e 81, quarto comma c.p. in riferimento all'art. 111 della Costituzione, non ravvisandosi violazione dei principi che regolano il giusto processo;

Rilevato, per contro, che il denunciato contrasto delle predette norme del codice penale con l'art. 27 della Costituzione non appare manifestamente infondato, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate, giacché gli automatismi previsti in tema di recidiva reiterata specifica nel quinquennio in termini di determinazione della pena, privando il giudice della facoltà di adeguamento del trattamento sanzionatorio alla verifica ed alla individuazione dell'effettiva gravità del reato commesso, facoltà questa ontologica all'esercizio stesso della giurisdizione, si riverbera necessariamente nella determinazione del trattamento penale adeguato al singolo caso criminoso;

Rilevato di conseguenza che tale mancato adeguamento, in concreto, si traduce nella lesione della finalità rieducativi, cui deve tendere l'irrogazione della pena;

Rilevato che l'esigenza di conservare il potere valutativo del Giudice in ordine alla congruità della pena è stata già avvertita dalla Corte Costituzionale con riferimento alla finalità ed ai limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione con sentenza n. 313 del 26 giugno 1990, nel pronunciare l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, c.p.p. nella sua originaria formulazione, laddove la disposizione prevedeva che il giudice doveva attenersi alla pena, così come indicata dalle parti, senza poterne valutare la congruità;

Rilevata l'incidenza della questione di incostituzionalità prospettata sulla decisione del caso che occupa, avendo gli imputati investito con il loro gravame anche l'eccessività della pena irrogata, in applicazione dei rigidi automatismi previsti dagli artt. 69, quarto comma e 99, quinto comma, e 81, quarto comma, c.p.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, c.p., laddove prevedono, rispettivamente, il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, quinto comma, l'obbligatorietà — in tal caso — di un aumento di pena predeterminato, nonché l'aumento di pena, in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, nell'ipotesi di continuazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Bari, addì 26 giugno 2008

Il Presidente: BELSITO

08C0882

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-048) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 10 5 0 0 0 8 1 1 1 9 *

€ 6,00